

XVI legislatura

A.S. 1315:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2009

n. 30



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA UNA ANALISI AGGREGATA	1
TITOLO I SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	5
<i>Articolo 1 (Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 2-bis (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 2-ter (Utilizzo del risparmio degli enti locali)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 3 (Blocco e riduzione delle tariffe).....</i>	<i>20</i>
Comma 13-bis	28
<i>Articolo 4 (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)</i>	<i>29</i>
TITOLO II SOSTEGNO ALL'ECONOMIA	39
<i>Articolo 5 (Detassazione contratti di produttività)</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 6 (Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi).....</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari).....</i>	<i>51</i>
<i>Articolo 7 (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)</i>	<i>52</i>
<i>Articolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)</i>	<i>61</i>
<i>Articolo 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)</i>	<i>63</i>
<i>Articolo 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).....</i>	<i>66</i>
<i>Articolo 11 (Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)</i>	<i>67</i>
<i>Articolo 12 (Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali).....</i>	<i>72</i>
<i>Articolo 13 (Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA).....</i>	<i>77</i>
<i>Articolo 14 (Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)) ...</i>	<i>78</i>
<i>Articolo 15 (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili)</i>	<i>80</i>
Commi 1-12-bis	80

Commi 13–15.....	94
Commi 16–23.....	97
<i>Articolo 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese).....</i>	<i>102</i>
<i>Articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)....</i>	<i>112</i>
<i>Articolo 17 (Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero).....</i>	<i>118</i>
TITOLO III RIDISEGNO IN FUNZIONE DI CRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITÀ PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	122
<i>Articolo 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali).....</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici).....</i>	<i>128</i>
<i>Articolo 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)</i>	<i>130</i>
<i>Articolo 19-bis (Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile).....</i>	<i>142</i>
<i>Articolo 19-ter (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)</i>	<i>143</i>
<i>Articolo 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo).....</i>	<i>145</i>
<i>Articolo 21 (Finanziamento legge obiettivo).....</i>	<i>151</i>
<i>Articolo 22 (Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)</i>	<i>153</i>
<i>Articolo 23 (Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locali operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà).....</i>	<i>158</i>
TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI.....	160
<i>Articolo 24 (Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi).....</i>	<i>160</i>
<i>Articolo 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale).....</i>	<i>163</i>
<i>Articolo 26 (Privatizzazione della società Tirrenia).....</i>	<i>167</i>
TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE	170
<i>Articolo 27 (Accertamenti).....</i>	<i>170</i>
Commi 1-4	170
Comma 4-bis	176
Commi 5-8	177
Commi 9-15	179

Commi 16-21-bis	185
Comma 21-ter	189
<i>Articolo 28 (Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.)</i>	<i>192</i>
<i>Articolo 29 Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali</i>	<i>194</i>
<i>Articolo 30 (Controlli sui circoli privati).....</i>	<i>198</i>
<i>Articolo 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di giochi).....</i>	<i>201</i>
<i>Articolo 31 (IVA servizi televisivi)</i>	<i>206</i>
<i>Articolo 31-bis (Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)</i>	<i>211</i>
<i>Articolo 32 (Riscossione)</i>	<i>212</i>
Commi 1-3	212
Commi 5 e 6	215
Comma 7	217
Comma 7-bis	220
<i>Articolo 32-bis (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva).....</i>	<i>221</i>
<i>Articolo 32-ter (Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi).....</i>	<i>222</i>
<i>Articolo 33 (Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)</i>	<i>223</i>
<i>Articolo 34 (LSU Scuola)</i>	<i>227</i>
<i>Articolo 35 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>228</i>

PREMESSA

UNA ANALISI AGGREGATA

L'analisi che segue riepiloga, per il triennio 2009-2011 e in forma aggregata, gli effetti finanziari delle misure contenute nel decreto-legge n. 185 del 2008¹, come modificato dalla Camera dei deputati.

L'analisi si basa sui dati contenuti nelle relazioni tecniche e negli allegati riepilogativi degli effetti finanziari (Allegato 7)².

Le aggregazioni di seguito presentate non tengono conto delle misure indicate in nota; ne deriva che le analisi dovrebbero essere aggiornate qualora fosse associato un effetto finanziario alle disposizioni elencate.

¹ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, già approvato dalla Camera dei deputati.

² Per la valutazione del testo iniziale è stato utilizzato l'Allegato 7 depositato il 15 dicembre 2008 presso la Commissione bilancio della Camera. Per la valutazione delle modifiche apportate in seconda lettura è stato utilizzato l'Allegato 7 relativo al testo approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso il 16 gennaio 2009. Alcune di tali misure tuttora non compaiono nel prospetto utilizzato, anche se non viene chiarito se esse siano state valutate prive di effetti finanziari o siano tuttora in attesa di quantificazione. Esse sono, in particolare: art. 11, comma 4: Confidi, garanzia dello Stato; art. 16-bis, comma 5 e 8: istituzione posta elettronica certificata per il cittadino e relativa copertura; art. 27, comma 21-ter: Fondo unico giustizia, utilizzo depositi giudiziari; art. 32, comma 1: riduzione aggio sulla riscossione.

Tabella n. 1: Decreto-legge n. 185 del 2008 e relative modifiche apportate in prima lettura: effetti finanziari in termini di **saldo netto da finanziare**. Anni 2009-2011.

Milioni di euro

Testo iniziale											
Risorse				Impieghi				Variazione netta**			
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011
Maggiori entrate	5.247	2.512	2.525	Minori entrate	1.733	1.206	1.597	Entrate	3.514	1.306	928
Minori spese	2.105	1.174	1.164	Maggiori spese	5.229	2.000	1.931	Spese	-3.124	-826	-767
<i>corrente</i>	470	564	619	<i>corrente</i>	3.955	1.486	1.417	<i>c</i>	-3.485	-922	-798
<i>conto capitale</i>	1.635	610	545	<i>conto capitale</i>	1.274	514	514	<i>k</i>	361	96	31
Totale Risorse*	7.353	3.685	3.689	Totale Impieghi	6.962	3.206	3.528	Effetto netto sui saldi- SNF	390	480	161

Emendamenti											
Risorse				Impieghi				Variazione netta**			
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011
Maggiori entrate	398	361	440	Minori entrate	313	263	345	Entrate	85	98	95
Minori spese	183	66	12	Maggiori spese	103	87	7	Spese	81	-21	5
<i>corrente</i>	5	2	5	<i>corrente</i>	83	87	7	<i>c</i>	-78	-85	-2
<i>conto capitale</i>	178	64	7	<i>conto capitale</i>	20	0	0	<i>k</i>	158	64	7
Totale Risorse*	581	428	452	Totale Impieghi	416	350	352	Effetto netto sui saldi- SNF	166	77	100

Testo approvato dalla Camera											
Risorse				Impieghi				Variazione netta**			
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011
Maggiori entrate	5.645	2.873	2.965	Minori entrate	2.046	1.469	1.942	Entrate	3.600	1.404	1.023
Minori spese	2.289	1.240	1.175	Maggiori spese	5.332	2.088	1.938	Spese	-3.043	-847	-763
<i>corrente</i>	475	566	623	<i>corrente</i>	4.038	1.574	1.424	<i>c</i>	-3.563	-1.007	-801
<i>conto capitale</i>	1.813	674	552	<i>conto capitale</i>	1.294	514	514	<i>k</i>	519	160	38
Totale Risorse*	7.934	4.113	4.141	Totale Impieghi	7.378	3.556	3.880	Effetto netto sui saldi- SNF	556	557	260

Sui valori di saldo, segno (-): peggioramento del saldo

Gli arrotondamenti possono causare differenze tra la somma delle singole voci e i rispettivi totali.

* Manovra lorda

** Manovra netta

Tabella n. 2: Decreto-legge n. 185 del 2008 e relative modifiche apportate in prima lettura: effetti finanziari in termini di **indebitamento netto** e **fabbisogno**. Anni 2009-2011.

Milioni di euro

Testo iniziale											
Risorse				Impieghi			Variazione netta**				
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011
Maggiori entrate	5.026	2.357	2.360	Minori entrate	1.767	1.302	1.725	Entrate	3.259	1.055	636
Minori spese	945	1.292	2.137	Maggiori spese	4.175	2.227	2.657	Spese	-3.230	-935	-520
<i>corrente</i>	300	292	242	<i>corrente</i>	3.861	1.283	1.133	<i>c</i>	-3.561	-991	-891
<i>conto capitale</i>	645	1.000	1.895	<i>conto capitale</i>	314	944	1.524	<i>k</i>	331	56	371
Totale Risorse*	5.971	3.649	4.497	Totale Impieghi	5.942	3.529	4.381	Effetto netto sui saldi-IN e F	29	120	116

Emendamenti											
Risorse				Impieghi			Variazione netta**				
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011
Maggiori entrate	137	123	123	Minori entrate	348	295	352	Entrate	-211	-172	-229
Minori spese	324	324	323	Maggiori spese	111	80	25	Spese	214	243	298
<i>corrente</i>	5	2	5	<i>corrente</i>	73	80	25	<i>c</i>	-68	-78	-20
<i>conto capitale</i>	319	321	318	<i>conto capitale</i>	38	0	0	<i>k</i>	281	321	318
Totale Risorse*	461	447	446	Totale Impieghi	459	375	377	Effetto netto sui saldi-IN e F	3	72	69

Testo approvato dalla Camera											
Risorse				Impieghi			Variazione netta**				
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011
Maggiori entrate	5.163	2.481	2.483	Minori entrate	2.115	1.597	2.077	Entrate	3.048	884	407
Minori spese	1.270	1.616	2.460	Maggiori spese	4.286	2.307	2.682	Spese	-3.016	-692	-222
<i>corrente</i>	305	294	246	<i>corrente</i>	3.934	1.363	1.158	<i>c</i>	-3.629	-1.069	-911
<i>conto capitale</i>	964	1.321	2.213	<i>conto capitale</i>	352	944	1.524	<i>k</i>	612	377	689
Totale Risorse*	6.433	4.096	4.943	Totale Impieghi	6.401	3.904	4.758	Effetto netto sui saldi-IN e F	32	192	185

Sui valori di saldo, segno (-): peggioramento del saldo

Gli arrotondamenti possono causare differenze tra la somma delle singole voci e i rispettivi totali.

* Manovra lorda

** Manovra netta

Tabella n. 3: Decreto-legge n. 185 del 2008 (AS.): Effetti degli interventi sull'**indebitamento netto** per il triennio 2009-2011- articolazione per settori.

Milioni di euro

Entrate	Testo Iniziale			Emendamenti			Testo Approvato dalla Camera		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori Entrate	5.026	2.357	2.360	137	123	123	5.163	2.481	2.483
Riallineamento e rivalutazione dei valori contabili	2.757	123	80	4	1	1	2.761	124	81
Disposizioni in materia di accertamenti e riscossioni	901	1.568	1.457				901	1.568	1.457
Recupero crediti delle Amministrazioni pubbliche	750	100	100				750	100	100
Addizionale su materiale pornografico	254	147	154	23	12	12	277	159	166
IVA servizi televisivi	214	270	270				214	270	270
Disposizioni in materia di giochi	0	0	0	85	85	85	85	85	85
Altri Interventi	150	150	300	25	25	25	175	175	325
Minori Entrate	1.767	1.302	1.725	348	295	352	2.115	1.597	2.077
Deducibilità IRAP ai fini IRES/IRPEF	1.085	655	640				1.085	655	640
Riallineamento e rivalutazione dei valori contabili	0	463	1.012				0	463	1.012
Detassazione premi produttività	400	128	0				400	128	0
Pagamento IVA alla riscossione corrispettivo (di cassa)	188	31	31				188	31	31
Detrazione Imposta (energia e ambiente)	0	0	0	286	263	342	286	263	342
Altri Interventi	94	25	42	62	32	10	155	57	52
Aumento Netto Entrate	3.259	1.055	636	-211	-172	-229	3.048	884	407
<hr/>									
Spese	Testo Iniziale			Emendamenti			Testo Approvato dalla Camera		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Minori Spese	945	1.292	2.137	324	324	323	1.270	1.616	2.460
Correnti	300	292	242	5	2	5	305	294	246
Altri Interventi	300	292	242	5	2	5	305	294	246
Conto capitale	645	1.000	1.895	319	321	318	964	1.321	2.213
FAS	545	850	1.395	59	91	98	604	941	1.493
Credito imposta investimenti e occupazione	0	0	0	260	230	220	260	230	220
Altri Interventi	100	150	500				100	150	500
Maggiori Spese	4.175	2.227	2.657	111	80	25	4.286	2.307	2.682
Correnti	3.861	1.283	1.133	73	80	25	3.934	1.363	1.158
Bonus famiglia	2.400	0	0				2.400	0	0
Finanziamento CONI e UNIRE	0	0	0	84	54	0	84	54	0
Contratto di servizio Trenitalia	480	480	480				480	480	480
Mutui- contributo interessi	350						350	0	0
Fondo rimborso deducibilità IRAP (anni pregressi)	100	500	400				100	500	400
Agevolazioni tariffarie utenze gas	96	88	88				96	88	88
Altri Interventi	435	215	165	-11	26	25	424	241	190
Conto capitale	314	944	1.524	38	0	0	352	944	1.524
Integrazione Fondo Occupazione	254	304	304				254	304	304
Fondo investimenti ferrovie	0	240	720				0	240	720
Legge obiettivo	60	400	500				60	400	500
Altri Interventi	0	0	0	38	0	0	38	0	0
Aumento Netto Spese	3.230	935	520	-214	-243	-298	0	3.016	692

Gli arrotondamenti possono causare differenze tra la somma delle singole voci e i rispettivi totali.

La tabella 1 sintetizza, per il triennio 2009-2011, gli effetti del decreto-legge, espressi in termini di saldo netto da finanziarie (SNF); la tabella 2 propone la medesima analisi in termini di fabbisogno del settore pubblico (F) e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (IN)³. Entrambe le tabelle evidenziano gli effetti sui saldi associati al testo iniziale, le variazioni intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati e la valutazione del provvedimento nel suo complesso, come all'esame del Senato. La prospettazione articola l'analisi in maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese (distinte tra correnti e capitale) e consente, altresì, di individuare il complesso delle risorse reperite (la cd. *manovra lorda*, data dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese) e gli impieghi proposti (minori entrate e maggiori spese). Gli effetti netti sui saldi (cd. *manovra netta*) sono ricostruibili sia come differenza tra variazione netta delle entrate e delle spese, sia come differenza tra risorse e impieghi.

Il decreto-legge n. 185 del 2008 presenta, nel suo complesso, un limitato impatto correttivo sui saldi: nel testo modificato dalla Camera si registra, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, una manovra netta pari a 556, 557 e 260 milioni di euro in termini di SNF; e pari a 32, 192 e 185 milioni di euro in termini di IN.

Le modifiche apportate dalla Camera comportano un modesto ulteriore miglioramento dei saldi rispetto al testo iniziale, sia in termini di bilancio dello Stato che di conto economico delle Pa (per il

³ Essendo gli effetti in termini di IN e F coincidenti, per semplicità di esposizione, vengono riepilogati in tabella congiuntamente.

2009, 2010 e 2011 rispettivamente pari a 166, 77 e 100 milioni di euro in termini di SFN; e pari a 3, 72 e 69 milioni di euro in termini di IN).

Guardando alla composizione della manovra, l'effetto migliorativo dei saldi del testo in esame è riconducibile ad un aumento netto delle spese (principalmente di natura corrente) inferiore all'aumento netto delle entrate.

Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il miglioramento osservabile sul SNF è riconducibile ad un aumento netto di entrate (85, 98, 95 milioni di euro per ciascun esercizio), cui si somma una riduzione netta della spesa nel primo e nel terzo esercizio e un aumento nel secondo esercizio (81, -21, 5 milioni di euro nel 2009, 2010 e 2011). Per quanto riguarda la valutazione delle modifiche in termini di IN, gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati vedono una riduzione netta di entrate (-211, -172, -229 milioni di euro), più che finanziata da una riduzione delle spese (214, 243, 298 milioni di euro), principalmente in conto capitale.

La differenza che emerge tra il SNF e l'IN è ascrivibile, dal lato delle entrate, dalle disposizioni in materia di accertamenti (che vengono registrate sull'IN per importi pari, in ciascun anno, a circa il 15 per cento degli importi contabilizzati nel bilancio dello Stato), divergenze in parte compensate dagli effetti di alcune misure che hanno impatto esclusivamente sull'IN (ad esempio, quelle in materia di riscossione e di recupero crediti della Pa.).

Dal lato delle spese, la differenza di valutazione è riconducibile principalmente alle valutazioni relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale, per le quali la valutazione in termini di IN e F sconta le ipotesi di realizzazione e le formule di finanziamento delle opere. In tal senso operano sia il rifinanziamento della legge obiettivo, sia le riduzioni operate sul FAS, sia il finanziamento di parte capitale delle Ferrovie.

La tabella 3 espone - per gli anni 2009-2011 ed esclusivamente in termini di IN - gli interventi disposti dal decreto-legge in esame, aggregati per entrate (maggiori e minori), spese (maggiori e minori) e settori di intervento; per le spese viene altresì presentata la distinzione tra spese di natura corrente e di parte capitale. La tabella evidenzia gli effetti finanziari associati al testo iniziale e alle modifiche apportate dalla Camera, nonché gli effetti complessivi del provvedimento in esame.

Dal lato delle entrate, il testo in esame evidenzia un aumento netto decrescente tra il 2009 e il 2011, pari a 3.048 nel 2009, 884 nel 2010 e 407 nel 2011. Le maggiori entrate derivano principalmente dalla rivalutazione dei valori contabili, complesso di misure che viene stimato comportare maggiori entrate significative nel primo anno di applicazione, nonché minori entrate per gli esercizi 2010 e 2011 (maggiori entrate per 2.761 nel 2009, 124 nel 2010 e 81 milioni di euro nel 2011; minori entrate per 463 nel 2010 e 1.012 nel 2011), dalle misure antievasione e per il recupero crediti delle Ap (maggiori entrate complessive pari a 1.651 nel 2009, 1.668 nel 2010 e 1.557

milioni di euro nel 2011), dall'addizionale sul materiale pornografico e dall'aumento dell'IVA sui servizi televisivi (491, 429, 436 milioni complessivi per ciascun esercizio).

Relativamente alle minori entrate, si segnala l'introduzione della deducibilità dell'IRAP, le già citate misure di rivalutazione dei valori contabili, la detassazione dei premi di produttività (400 e 128 milioni di euro nel 2009 e 2010) e la previsione del pagamento dell'IVA alla riscossione del corrispettivo (188, 31, 31 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio).

Tra le modifiche introdotte dalla Camera si segnala il minor gettito connesso con la detrazione di imposta per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché il maggior gettito connesso con disposizioni in materia di giochi.

Dal lato della spesa, gli effetti netti del testo in esame evidenziano un aumento netto delle spese, anch'esso decrescente nel triennio: 3.017 milioni nel 2009, 692 nel 2010 e 222 nel 2011).

Le minori spese derivano dalla riduzione del FAS (destinato a finanziare principalmente le maggiori risorse destinate alle ferrovie) e, in seguito alle modifiche della Camera, dal monitoraggio sull'utilizzo effettivo delle risorse destinate al credito di imposta sugli investimenti e sull'occupazione.

Le maggiori spese sono riconducibili al bonus per le famiglie (2.400 euro per il 2009), alle risorse a favore del trasporto ferroviario (480 milioni per ciascun esercizio del triennio di parte corrente, nonché 240 e 720 milioni per il 2010 e 2011 per gli interventi di parte capitale), l'integrazione del Fondo occupazione (destinato a finanziare

gli ammortizzatori sociali per importi pari a 254, 304, 304 milioni per ciascun esercizio del triennio) e della Legge obiettivo (60, 400 e 500 milioni nel triennio). Tra le misure di parte corrente si segnala, altresì, il contributo in conto interessi a favore dei titolari di mutuo e la creazione di un fondo per il rimborso della deducibilità dell'IRAP, relativo al contenzioso degli anni pregressi (100, 500, 400 milioni per il 2009, 2010 e 2011 rispettivamente).

Durante l'esame in seconda lettura è stato introdotto un finanziamento a favore del Coni e dell'Unire.

Per un'analisi più approfondita delle singole misure si rimanda di seguito alla verifica della quantificazione in relazione agli articoli del decreto.

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Articolo 1

(Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)

Il comma 1 prevede l'attribuzione di un *bonus* straordinario per l'anno 2009 ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito al quale concorrono esclusivamente i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate

abituamente, i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico, nonché i redditi fondiari, esclusivamente in coacervo con i redditi già elencati, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tutti i citati redditi si riferiscono al 2008.

Il comma 2 chiarisce che nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico, i figli e gli altri familiari per i quali sono riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia, mentre nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è attribuito per importi differenziati, tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, riferito al periodo di imposta 2007 (o, ai sensi del comma 12, 2008), secondo quanto di seguito riportato:

<i>(euro)</i>		
n. componenti	limite di reddito	bonus
1 (titolare di pensione)	15.000	200
2	17.000	300
3	17.000	450
4	20.000	500
5	20.000	600
più di 5	22.000	1.000
portatori di handicap	35.000	1.000

Ai sensi del comma 4 il beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta- acquisti di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.

Il bonus è erogato, a domanda, dai sostituti di imposta, sulla base dei dati risultanti dall'autocertificazione prodotta dai soggetti interessati (comma 5).

Il comma 6 fissa al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione della domanda, da compilarsi su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

I commi 7 e 8 dispongono che il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici competenti erogano il bonus, rispettivamente, entro il mese di febbraio e marzo 2009 (aprile e maggio 2009, in presenza della fattispecie di cui al comma 14), nei limiti del monte ritenute e contributi disponibile nel mese di febbraio, per quanto riguarda i sostituti di imposta, e nei limiti del monte delle ritenute disponibile, per quanto riguarda gli enti previdenziali.

Il comma 9 prevede per i sostituti d'imposta il recupero dell'importo erogato attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. Vengono altresì definite le modalità di recupero del bonus da parte delle amministrazioni pubbliche.

I commi 10 e 11 contengono disposizioni di natura procedurale attinenti all'invio all'Agenzia delle entrate delle domande per l'attribuzione del bonus.

Il comma 13 individua i sostituti d'imposta competenti all'erogazione del bonus.

I commi 15 e 16 recano disposizioni procedurali attinenti l'erogazione del bonus, ricalcanti quelle contenute nei commi 8 e 10.

I commi 17 e 18 disciplinano i casi nei quali il bonus non è erogato da sostituti di imposta, stabilendo che la richiesta può essere presentata, entro il 30 giugno 2009 o con la dichiarazione dei redditi per il 2008, all'Agenzia delle entrate che provvede all'erogazione del beneficio.

Sono previste, inoltre, le modalità per la restituzione del bonus non spettante (comma 19), le modalità per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Agenzia delle entrate (comma 20), nonché l'obbligo - a carico dei sostituti d'imposta e degli intermediari abilitati - della conservazione per tre anni delle autocertificazioni ricevute dai richiedenti il beneficio (comma 21).

Il comma 22 istituisce per il 2009, nello stato di previsione del MEF, un Fondo *ad hoc* per l'erogazione del beneficio in esame, con dotazione pari a 2,4 mld di euro, al quale si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.

Infine, il comma 23 dispone l'obbligo per gli enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate di provvedere al monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame, comunicando i risultati ai Ministeri del lavoro e dell'economia anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi.

La RT descrive la metodologia adottata per l'individuazione dei nuclei familiari potenzialmente aventi diritto al bonus in esame,

elemento chiave per la quantificazione dell'onere, atteso che il *quantum* del beneficio spettante a ogni beneficiario è esattamente determinato dalla norma.

In particolare, la stima è condotta partendo dai dati fiscali e reddituali delle dichiarazioni dei redditi delle singole persone fisiche, utilizzando le dichiarazioni presentate nel 2006, riferite all'anno di imposta 2005.

Sono innanzitutto individuate, ove possibile, le coppie di codici fiscali dei coniugi ed il numero dei familiari a carico, rilevando anche i casi di contribuenti che hanno dichiarato di essere non coniugati e di quelli che non hanno indicato il codice fiscale del coniuge.

Per l'individuazione del coniuge e del numero dei familiari a carico sono state utilizzate le informazioni riportate nei Modelli Unico e 730 inerenti i familiari a carico.

Per quanto riguarda i contribuenti con solo reddito da lavoro dipendente o da pensione erogato dal medesimo sostituto di imposta, che non presentano dichiarazione dei redditi, le informazioni desumibili dai modelli 770 dei sostituti di imposta non consentono di individuare le coppie di coniugi, dal momento che l'indicazione del codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico è stata introdotta a partire dall'anno di imposta 2007.

Per ovviare alla mancanza di tale dato, la RT precisa che si è dovuto ricorrere a processi di stratificazione statistica per ricostruire, per analogia con le altre situazioni familiari, le famiglie fiscali risultanti dai soli modelli 770. Tale metodologia, che non ha modificato i dati delle dichiarazioni sottostanti (dati reddituali, numero di familiari a carico, eccetera), risulta il più possibile neutra ai

fini della stima in oggetto, che, al contrario, sarebbe risultata distorta senza l'utilizzo di tale metodologia.

Sulla base dei dati ottenuti, la RT precisa che si è pervenuti alla stima finale delle famiglie monocomponenti e di quelle con più componenti, considerando solo le famiglie fiscali in cui non sono presenti redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa.

La distribuzione delle famiglie nelle fasce reddituali previste e gli oneri correlati sono sintetizzati dalla RT nella tabella di seguito riprodotta:

<i>(importi totali in milioni di euro)</i>			
Distribuzione dei componenti per famiglia fiscale	Numero	Importo beneficio	Importo totale
Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro	3.546.914	200	709,4
Famiglie con 2 componenti fino a 17.000 euro	2.956.616	300	887,0
Famiglie con 3 componenti fino a 17.000 euro	627.203	450	282,2
Famiglie con 4 componenti fino a 20.000 euro	569.365	500	284,7
Famiglie con 5 componenti fino a 20.000 euro	158.458	600	95,1
Famiglie con oltre 5 componenti fino a 22.000 euro	52.223	1.000	52,2
Famiglie con componenti portatori di handicap fino a 35.000 euro	88.374	1.000	88,4
Totali	7.999.153		2.399,0

L'allegato 7 ascrive all'articolo effetti finanziari su tutti i saldi, in termini di maggiori spese correnti, pari a 2,4 mld di euro per il 2009.

Al riguardo, rilevato innanzitutto che il beneficio sembra configurato come un diritto soggettivo (comma 1) - nonostante che

l'erogazione dello stesso sia subordinata alle disponibilità degli enti erogatori del monte dei contributi e delle ritenute da portare a compensazione -, si osserva che l'individuazione della platea dei soggetti beneficiari è stata effettuata sulla base di dati reddituali e fiscali relativi al 2005, il che potrebbe determinare una inesatta determinazione di tale platea, con corrispondenti riflessi sull'ammontare dell'onere complessivo stimato dalla RT.

Va tuttavia rilevato che proprio il riferimento ai redditi del 2005 (presumibilmente più bassi nominalmente di quelli registrati nel 2007-2008 e - come successivamente chiarito dal Governo - non sottoposti ad alcun tipo di rivalutazione) e il fatto che la platea dei beneficiari corrisponda a tutti gli aventi diritto sembrano rendere sufficientemente prudentiale la stima effettuata, tenuto conto della metodologia di calcolo adottata, anche se non sono state considerate le famiglie fiscali in cui sono presenti redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa, comunque verosimilmente meno interessate dalla norma.

Articolo 2

(Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE)

Il comma 1 dispone che l'importo delle rate dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel 2009 è calcolato sulla base di un saggio di interesse comunque non superiore al 4% senza *spread*.

Tale agevolazione si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9), sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. L'agevolazione si applica anche ai mutui rinegoziati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008 (comma 2).

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude qualsiasi onorario in favore dei notai che autenticano gli atti relativi alla surrogazione concernenti mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale stipulati da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria. Inoltre, le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi di alcun genere all'esecuzione delle relative operazioni.

Il comma 3 stabilisce che la differenza fra le rate calcolate ai sensi del comma 1 e quelle derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali sia posta a carico dello Stato. Con decreto direttoriale sono previste le modalità di erogazione delle somme alle banche e di monitoraggio dei flussi finanziari, anche al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9.

Il comma 4 dispone che gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 mln di euro per il 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Il comma 5 prevede che le banche e gli intermediari finanziari che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale debbano assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato in base al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE. Il tasso complessivo applicato a

tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Sono inoltre previste disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti ed alle relative condizioni, nonché le sanzioni in caso di mancata applicazione del presente comma.

La RT effettua la quantificazione dell'onere sulla base di dati di fonte Banca d'Italia ed ABI, dai quali si evince che lo *stock* complessivo dei mutui a tasso non fisso ammonta a tutto settembre 2008 a 168 miliardi di euro, di cui il 60 per cento circa, per un ammontare di 100 mld di euro, relativo a mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. Lo *spread* contrattuale medio sul totale dei mutui a tasso variabile è pari a circa 110 punti base, applicato per la quasi totalità dei mutui al tasso Euribor. Alle condizioni di mercato del 26 novembre 2008, il tasso per il calcolo della rata è mediamente compreso tra il 4,5 ed il 5,1 per cento, in relazione alla scadenza del tasso Euribor adottato come riferimento (1 mese, 3 mesi o 6 mesi).

Ove tali condizioni di mercato perdurassero per l'intero anno 2009 e prendendo a riferimento il tasso Euribor a 3 mesi, più comunemente utilizzato, (3,901% alla data del 26 novembre 2008), il costo massimo per il bilancio dello Stato della misura in esame sarebbe pari nel 2009 a circa un miliardo di euro [(Euribor 3,901%+110 pb-4%)*100 mld di euro].

La relazione tecnica aggiunge che in realtà le previsioni circa l'andamento dei tassi lasciano presumere una significativa discesa nel corso del 2009 ed, in particolare, stimano che solo nel primo trimestre

di tale anno il tasso Euribor a tre mesi si collocherà al di sopra del 2,9 per cento (3,12 per cento nel primo trimestre), soglia che, considerato uno *spread* medio di 110 punti base, porta ad un tasso complessivo pari al 4 per cento. In base a tali previsioni, il costo massimo della misura sarebbe pertanto pari a 55 milioni di euro riferibili al primo trimestre dell'anno [(Euribor 3,12 % + 110 pb - 4%) * 100 mld di euro * 1/4].

Tenendo inoltre conto dei ritardi nell'adeguamento degli importi delle rate di mutuo connessi alle condizioni contrattuali, l'onere massimo si cifrerebbe in 350 milioni di euro (tale è il valore evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento) considerando un ritardo di tre mesi e il tasso medio Euribor a tre mesi atteso nell'ultimo trimestre 2008, ovvero in 250 milioni di euro nell'ipotesi di un ritardo di due mesi e considerando il tasso medio Euribor atteso per l'ultimo bimestre del 2008.

Al riguardo, nulla da osservare sulla quantificazione, atteso il carattere prudenziale delle ipotesi assunte nella RT e alla luce della recente evoluzione dei tassi di interesse. Si rappresenta tuttavia la necessità che venga chiarita la situazione che si crea per soggetti mutuatari con contratti di mutuo in essere a tasso fisso, qualora a tali soggetti sia applicato un tasso superiore al 4%.

Per quanto concerne l'esclusione di compensi per i notai e di commissioni per le banche in ordine agli atti di surrogazione dei mutui relativi alla prima casa di abitazione, si rileva che essa appare suscettibile di determinare, sia pure per importi molto limitati, una - sia pur contenuta - riduzione di gettito fiscale in rapporto alle minori

entrate che la norma evidentemente determina per i soggetti sopra indicati.

Il comma 5-*bis*, privo **di RT** ed aggiunto dalla Camera dei deputati, destina le eventuali minori spese a carico dello Stato per il 2009, rispetto ai 350 mln di euro di cui al precedente comma 4, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Contestualmente all'adozione di tale misura si provvede alla ridefinizione dei livelli di reddito e degli importi di tali assegni in modo da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con portatori di handicap e di parificare alle posizioni dei lavoratori dipendenti quelle dei lavoratori autonomi che si sono adeguati agli studi di settore.

Al riguardo, si rileva una perplessità circa la conformità alla legge di contabilità una forma di copertura che opera a valere sulle minori spese che dovessero eventualmente determinarsi *ex post* rispetto all'importo autorizzato in norma, atteso che l'equilibrio complessivo del bilancio poggia anche sui margini garantiti dal determinarsi di risparmi rispetto alle previsioni di spesa. Tale eventualità sembrerebbe per alcuni versi assimilabile alla modalità di copertura, non più vigente, costituita dall'utilizzo di disponibilità formatesi su capitoli di spesa (art. 11, comma 1, lettera *c*) della legge n. 468 del 1978).

Inoltre, atteso che ovviamente la registrazione dei risparmi rispetto alla previsione di spesa per le agevolazioni sui mutui non può che avvenire dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2009, tali eventuali somme incrementerebbero le risorse dedicate agli assegni

familiari soltanto nell'anno successivo (il 2010), ponendosi quindi anche il problema del rispetto del principio dell'annualità del bilancio, secondo un meccanismo contabile di trascinamento tra esercizi i cui contorni sono tutti da definire.

Il comma *5-ter* autorizza la spesa di 20 mln di euro per il 2009 in favore del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Il comma *5-quater* introduce un apparato sanzionatorio per la violazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari delle norme recate dal decreto-legge n. 7 del 2007 in materia di portabilità del mutuo e di surrogazione. Le sanzioni irrogate sono destinate, ai sensi del comma *5-quinquies*, ad incrementare il fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, il cui regolamento attuativo verrà emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze (comma *5-sexies*).

I citati commi, privi di **RT** ed aggiunti dalla Camera dei deputati, non presentano risvolti problematici per quanto di competenza.

Articolo 2-bis

(Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)

L'articolo *2-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la disciplina di alcune clausole relative a contratti bancari.

In particolare, il comma 1 prevede la sanzione della nullità per alcune tipologie di clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto o che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e dalla durata di tale utilizzo. Viene infine fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

Il comma 2 prevede che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi siano comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni amministrative, civili e penali in materia di interessi usurari.

Infine, il comma 3 stabilisce l'obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento entro 150 giorni dalla medesima data. Si precisa che tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista per i contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'eventualità e alla misura di un decremento delle entrate attualmente di pertinenza dei soggetti bancari e degli intermediari finanziari in conseguenza delle disposizioni in esame, decremento che appare

teoricamente suscettibile di ripercuotersi sul gettito fiscale riveniente dagli operatori del settore, sia pur in presenza di possibili effetti fiscali di segno opposto in rapporto ai clienti beneficiari delle norme in esame.

Articolo 2-ter

(Utilizzo del risparmio degli enti locali)

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:

- dal minore onere per interessi che deriva dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi e sempre che tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione;
- dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

Con decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge di conversione, si provvederà all'attuazione delle disposizioni in esame, in modo da

garantire che gli effetti da esse derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non eccedano 5 mln di euro per l'anno 2009.

La RT non considera la norma mentre l'allegato 7 espone per l'anno 2009 i seguenti effetti:

1	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Utilizzo risparmio per infrastrutture	0	0	0	5	0	0	5	0	0
Riduzione finanziamento equitalia	-5	0	0	-5	0	0	-5	0	0

Al riguardo, poiché non è stata esplicitata la metodologia di quantificazione utilizzata per la determinazione dell'onere recato dalla norma, appare necessario, al fine di circoscrivere precisamente l'entità dell'onere in questione, che vengano fornite informazioni circa la quantificazione dello stesso. Sul punto si rileva inoltre che alcune variabili da considerare per la determinazione dell'onere allo stato attuale non sono determinabili ma solo preventivabili. Sono tali l'andamento dei tassi di interessi sui mutui, l'entità dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui peraltro non già previsti in bilancio, nonché l'entità dell'avanzo di amministrazione disponibile che potrà essere attivato per le spese in esame solo con l'approvazione del rendiconto.

Inoltre andrebbe chiarito se sia plausibile che l'onere recato dalla disposizione possa essere contenuto nei limiti di 5 mln di euro mediante un provvedimento amministrativo del quale non è dato *ex*

ante conoscere, ovviamente, né i contenuti né la certezza dell'approvazione nei tempi stabiliti dal legislatore.

Articolo 3

(Blocco e riduzione delle tariffe)

Il comma 1 dispone che fino al 31 dicembre 2009 sia sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad adeguare diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione:

- per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;
- per le tariffe relative al servizio idrico;
- per il settore autostradale e i settori dell'energia elettrica e del gas soggetti alle specifiche disposizioni di cui ai commi seguenti.

Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

La RT non considera il comma, al quale non sono ascritti effetti sui saldi. Si segnala comunque che nel comunicato stampa n. 183 del 2 dicembre 2008 il Ministero dell'economia ha informato - tra l'altro - che la disposizione riguarda esclusivamente il blocco di diritti e tariffe vari dovuti a fronte di servizi erogati direttamente dalla Pubblica

Amministrazione. Un esempio è costituito dai diritti e dalle tariffe dovuti in materia di motorizzazione.

Al riguardo, si osserva che la sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario appare chiaramente suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica (rispetto alla ipotesi in esame negli andamenti tendenziali), soprattutto alla luce del citato comunicato del Ministero dell'economia, che individua proprio nei servizi erogati direttamente dalla pubblica amministrazione l'ambito applicativo della disposizione in esame.

Proprio l'esempio preso in considerazione dal comunicato (i diritti di motorizzazione) attiene ad una fattispecie tariffaria i cui effetti incidono su tutti i saldi di finanza pubblica. Ulteriori effetti negativi potrebbero verificarsi nel caso in cui il blocco riguardasse anche tariffe applicate da soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione: è infatti presumibile che essi rivendichino il rispetto delle clausole della concessione e che chiedano il rimborso delle minori entrate conseguite per effetto della norma in esame.

Andrebbe pertanto fornita una ricognizione esaustiva dell'ambito applicativo della norma, che consenta di individuare e quantificare gli effetti negativi derivanti dalla stessa, ivi inclusi i relativi effetti indiretti qualora le voci tariffarie in questione siano soggette all'applicazione di tributi indiretti, quali l'IVA. Si ricorda in particolare che tale tributo si applica anche alla tariffa autostradale i cui aumenti sono sospesi, ai sensi del comma 2, per il primo quadrimestre del 2009.

Con i commi 2-4 è disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2009, degli incrementi tariffari autostradali (comma 2) e dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggi autostradali spettante all'ANAS (comma 4). Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali, entro il 30 aprile 2009, con decreto ministeriale, sono definite misure finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di investimento (comma 3).

La RT si limita ad indicare in 87 mln di euro per il 2009 l'onere correlato alla sospensione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggi autostradali spettante all'ANAS, contabilizzato come maggiore spesa corrente in termini di SNF (maggiori trasferimenti compensativi all'ANAS) e come minore entrata in termini di indebitamento e fabbisogno (essendo l'ANAS incluso nel conto consolidato delle PP.AA.).

Al riguardo, si segnala che il Governo ha in un secondo momento chiarito che la quantificazione dell'onere (87 mln di euro) è stata effettuata sulla base di quanto riscosso e rendicontato su base annua dall'ANAS nel 2007 a titolo di incremento del sovrapprezzo, pari a 270 mln di euro. Sul punto si rileva che la stima non sembra puntualmente rapportata al valore indicato in ragione d'anno, scontando una lieve riduzione rispetto all'importo teorico (87 mln anziché 89,5 mln di euro). Come asserito dallo stesso Governo, si segnala poi che alla misura sono ascritti effetti finanziari negativi anche in termini di saldo netto da finanziare in quanto l'ANAS viene

rimborsata dallo Stato delle minori entrate conseguite, potendosi presumere che tale rimborso derivi dal disposto dell'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 2006, che, nell'attribuire all'ANAS il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, ha altresì previsto che fossero corrispondentemente ridotti i pagamenti dovuti alla medesima società a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

Il comma 5 prevede che le società titolari di concessioni autostradali, ove ne facciano richiesta, possano concordare con il concedente un sistema semplificato di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio, applicando una formula basata su di una percentuale fissa dell'inflazione reale, valida per l'intera durata della convenzione, anche tenuto conto degli investimenti effettuati.

Con i commi 6 e 7 vengono soppresse le disposizioni che prevedono la risoluzione della concessione, salvo indennizzo, nel caso di mancato accordo tra le parti. Si prevede, inoltre, che il rifiuto delle variazioni tariffarie proposte dal concessionario possa essere motivato esclusivamente dalle verifiche relative alla correttezza della formula revisionale o dalla sussistenza di gravi inadempienze nell'applicazione della convenzione, formalmente contestate al concessionario.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, si evidenzia che la soppressione delle disposizioni che prevedevano la risoluzione del rapporto concessorio in caso di mancato accordo tra le parti potrebbe vincolare la pubblica amministrazione a mantenere in vita rapporti concessori anche in caso

di mancato equilibrio finanziario, il che appare suscettibile di compromettere la neutralità finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 90, del decreto-legge n. 262 del 2006 con riferimento al complesso delle disposizioni riguardanti la regolazione dei rapporti di concessione.

Il comma 8 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettui un monitoraggio dell'andamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, adottando, entro il 28 febbraio 2009, le misure necessarie ad assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

Con il comma 9 si dispone che alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate (c.d. bonus elettrico) sia applicato un regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas (c.d. bonus gas) e che la tariffa elettrica agevolata spetti anche alle persone in gravi condizioni di salute tali da dipendere *quoad vitam* da apparecchiature alimentate ad energia elettrica.

La compensazione viene riconosciuta in modo differenziato in relazione alle diverse zone climatiche e al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio, al netto delle imposte, indicativamente pari al 15%. La procedura di accesso al bonus gas prevede la presentazione di un'apposita richiesta al comune di residenza secondo le modalità stabilite per l'accesso alle tariffe elettriche agevolate.

Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007 e dell'articolo 14 della legge n. 448 del 2001 per interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, come da ultimo determinate nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2009, e fatta eccezione per 47 mln di euro per il 2009 che continuano ad essere destinate alle originarie finalità (tale esclusione è stata introdotta dalla Camera dei deputati). Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, la parte mancante deve essere posta a carico dei titolari di utenze non domestiche mediante l'istituzione di un'apposita componente tariffaria destinata ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico.

Il comma *9-bis*, che riproduce una disposizione di identico tenore già contenuta nel testo iniziale del decreto-legge, concede la tariffa elettrica agevolata nonché la compensazione delle spese per il gas anche alle famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro.

La RT, in relazione al bonus gas, oltre a descrivere sinteticamente la norma, fa presente che sono disponibili in tabella C risorse in misura pari a 96,5 milioni di euro per il 2009 e a 88,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Viene poi ricordato che, qualora dette risorse dovessero risultare insufficienti a coprire le agevolazioni, la parte mancante sarebbe posta (come stabilito dalla norma) a carico delle tariffe sulle utenze non

domestiche. Si fa presente comunque che, sulla base di quanto riportato nell'allegato 7 originario, l'onere viene stimato di poco inferiore alle risorse inizialmente indicate ai fini di copertura (96,4 mln di euro per il 2009, 87,8 mln per il 2010 e 87,7 mln per il 2011).

Al riguardo, si osserva che non vengono forniti elementi di valutazione in merito alla quantificazione dell'onere da coprire, desumibile dall'allegato 7 originario ma priva di elementi a sostegno. Pur in presenza del meccanismo di compensazione a carico delle utenze non domestiche, che si configura come copertura residuale e di chiusura, una valutazione della stima appare necessaria sia per verificare l'ordine di grandezza degli oneri rispetto alle risorse disponibili sia per valutare l'entità del possibile ricarico tariffario sulle utenze non domestiche e l'effettiva praticabilità di tali aumenti. Fra l'altro, la necessità di ricorrere a tale ultima modalità di copertura appare inevitabile - *coeteris paribus* - alla luce della modifica apportata alla clausola di copertura dalla Camera dei deputati, che ha sottratto per il 2009 la somma di 47 mln di euro nell'ambito dello stanziamento per la riduzione delle accise per il gas naturale dalle risorse inizialmente destinate al finanziamento delle misure agevolative in esame. Infatti, a fronte di risorse ridottesesi da 96,4 a 49,4 mln di euro, il costo del provvedimento dovrebbe logicamente permanere identico sui livelli desumibili dall'allegato 7 iniziale, pari per il 2009 a 96,4 mln di euro, atteso che non sono state apportate modifiche che possano incidere sugli oneri e che resta la previsione di uno sconto medio del 15% circa sulle tariffe. Appare pertanto ancor più necessario un chiarimento sulle concrete modalità di applicazione

della suddetta componente tariffaria *ad hoc*, anche al fine di valutarne la fattibilità. Si segnala poi che l'allegato 7 definitivo riduce l'impatto sui saldi di finanza pubblica (sia in termini di oneri che di riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella C) per il 2009 da 96,4 a 49,4 mln di euro, in coerenza con la previsione che 47 mln di euro del fondo per la riduzione dell'accisa sul gas restano destinati alla originaria finalità.

Si osserva poi che l'onere in esame, oltre ad essere permanente, appare altresì caratterizzato da un limitato grado di modulabilità (essendo lo sconto normativamente indicato in circa il 15%), il che pone problemi in ordine alla correttezza della copertura adottata (la riduzione di uno stanziamento in tabella C), di per sé inadeguata a coprire oneri sostanzialmente rigidi nel loro ammontare. Inoltre, andrebbe chiarito l'impatto della nuova finalizzazione delle risorse in esame sugli interventi di cui all'articolo 14 della legge n. 448 del 2001, finanziati appunto a valere su dette risorse. Sarebbero poi auspicabili chiarimenti sulle modalità di copertura dell'onere nelle regioni a statuto speciale alle province autonome di Trento e di Bolzano, atteso che la norma non esclude l'applicazione delle agevolazioni tariffarie in tali territori.

Andrebbe poi assicurato che la citata copertura residuale mediante l'istituzione di una apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico possa essere assimilabile ad una clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, clausola la cui previsione appare necessaria ai sensi della vigente

normativa contabile, atteso che l'onere non appare configurabile in termini di tetto di spesa.

Non si hanno rilievi in ordine all'altra disposizione introdotta dalla Camera dei deputati, rappresentata dall'agevolazione tariffaria per i soggetti dipendenti da apparecchiature elettriche salva-vita.

I commi 10-*bis* e 10-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, e il comma 11, ampiamente modificato in prima lettura, recano disposizioni volte a promuovere la concorrenza e a rimuovere eventuali anomalie del mercato dell'energia elettrica e del gas. I commi 12 e 13 recano disposizioni procedurali relative alle norme appena descritte.

Le norme non presentano profili rilevanti per quanto **di competenza**.

Comma 13-bis

Il comma 13-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce in 50 euro l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione al PRA di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli, disponendo anche l'esenzione dalla medesima imposta della cancellazione di dette ipoteche.

Il comma non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si rileva che il comma appare suscettibile di determinare minori entrate, in quanto dispone una riduzione dell'imposta provinciale in oggetto, che attualmente è pari a 150,81 euro per gli autoveicoli nuovi, usati con potenza effettiva del motore fino a 53 kilowatt e usati rivenduti con atti soggetti ad IVA, mentre gli autoveicoli usati più potenti sono soggetti ad una tassazione pari a 3,5119 per kilowatt.

In proposito si ritiene necessaria una quantificazione della perdita di gettito.

Articolo 4

(Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)

Il comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo ("fondo di credito per i nuovi nati") volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento. Il fondo reca una dotazione di 25 mln di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il rilascio di garanzie dirette alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo per le politiche della famiglia.

La RT fa presente che sono stati considerati i seguenti dati ed ipotesi di funzionamento:

- 1) numero di beneficiari annui potenziali circa 500.000;

- 2) tasso del prestito : 4%;
- 3) durata del prestito : 5 anni;
- 4) fondo a disposizione : 25 milioni di euro;
- 5) probabilità di *default* pari al 3% per il 100% del valore concesso;
- 6) moltiplicatore del fondo pari a 15;
- 7) percentuale massima di copertura della garanzia pari al 50%.

Se si considera che il fondo di garanzia ha un andamento condizionato da quello dei piani di ammortamento sottostanti, il *plafond* concesso può essere superiore alla semplice applicazione al fondo del moltiplicatore e del tasso di garanzia (che da soli consentirebbero di "muovere" 750 mln di euro) in ragione del progressivo effetto positivo dato dal rientro delle quote capitale relative ai prestiti già erogati.

In particolare, il fondo funzionerà secondo 2 fasi. La prima, di circa 3-4 mesi, con una sorta di *plafond* di prestiti concessi che non può superare i 208 mln di euro al mese, corrisponde a circa 41.000 nascite mensili (conforme ad una distribuzione uniforme delle nascite nell'arco dell'anno). La seconda fase vede il fondo assimilabile ad un fondo rotativo di garanzia, con un *turn over* medio mensile dipendente dal piano di ammortamento adottato (dai 1.500 ai 6.000 nuovi nati al mese nei mesi successivi).

Per quanto riguarda la platea di beneficiari è possibile ipotizzare, sulla scorta dei dati della Banca d'Italia, un 30% di famiglie non interessate all'intervento (il 20% perché

presumibilmente prive di merito creditizio in quanto con redditi inferiori ai 15.000 euro e il 10% perché poca motivata, essendo benestante). Considerando poi che sulla platea di potenziali percettori operano i consueti fattori disincentivanti all'utilizzo di un nuovo beneficio (quali il *deficit* di informazione e l'assoggettamento ad un *iter* burocratico) e che comunque non tutti avranno bisogno del finanziamento, si può prudenzialmente stimare un tasso di adesione pari al 50%. Pertanto i neonati per i quali si richiederà il prestito garantito dovrebbero essere circa 175.000 all'anno (50% x 70% x 500.000).

Al riguardo, si premette che le ipotesi assunte dalla RT in relazione al tasso d'interesse, alla durata del prestito e all'importo dello stesso non trovano alcun riscontro nel disposto normativo, potendo pertanto assimilare il ragionamento seguito dalla RT stessa ad una mera simulazione. Appaiono viceversa ispirate ad un sufficiente grado di prudenzialità le stime relative al numero di effettivi beneficiari della misura, mentre non vengono forniti elementi di valutazione in relazione ai *plafond* di prestiti che gli stanziamenti consentirebbero, almeno in assenza di informazioni sui piani di ammortamento correlati agli stessi. Va peraltro rilevato che la norma in esame non conferisce un diritto soggettivo ad accedere ad un prestito bancario garantito dallo Stato, il che può pertanto indurre a ritenere che le garanzie stesse verranno eventualmente prestate nella misura consentita dalle effettive disponibilità presenti nel fondo di nuova istituzione. Non sembrano pertanto porsi problemi inerenti la quantificazione dell'onere, il cui

valore è comunque limitato all'entità dello stanziamento, essendo lo stesso configurato in termini di tetto di spesa.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il fondo utilizzato allo scopo presenta per il triennio considerato le occorrenti disponibilità.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, integra di ulteriori 10 mln di euro il fondo di credito di cui al comma 1 per la corresponsione di contributi in conto interesse in favore delle famiglie di neonati o bambini adottati portatori di una delle malattie rare individuate nell'apposito elenco. Viene espressamente previsto che l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 mln di euro per il 2009.

La norma non è corredata di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo la norma formulata in termini di tetto di spesa e non essendo attribuito un diritto soggettivo alla percezione di un importo determinato o comunque determinabile in favore dei nuclei familiari in parola.

Il comma 2 prevede che gli iscritti all'A.G.O. o alle gestioni sostitutive possono riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, previa domanda e senza oneri a carico del fondo nazionale del servizio civile. Il riscatto avviene con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 ed è consentito soltanto per periodi non già coperti da

contribuzione in alcun regime dell'A.G.O. o sostitutivo della stessa. I contributi per il riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza interessi. Dal 1° gennaio 2009 cessa a carico del fondo nazionale del servizio civile qualsiasi obbligo contributivo per il riscatto dei periodi di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.

La RT non analizza queste disposizioni, mentre la relazione illustrativa ricorda che il regime vigente all'epoca della leva obbligatoria riconosceva agli obiettori di coscienza il beneficio previdenziale della contribuzione figurativa, senza oneri finanziari per l'ufficio nazionale della Protezione civile o per l'obiettore. Attualmente l'attività dei volontari è remunerata con un compenso e garantita con forme di tutela previdenziale, con onere a carico del fondo nazionale per il servizio civile, onere che determina una drastica riduzione della capacità e delle proiezioni operative del servizio civile. Pertanto la norma introduce un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio civile.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione avente effetti virtuosi per la finanza pubblica, non contabilizzati nell'allegato 7.

Il comma 3 stabilisce che, nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare

di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT riferisce che la norma è rivolta a riconoscere il miglior trattamento fiscale già riconosciuto al personale del settore privato in virtù della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e prorogata, per l'anno 2009, dal presente decreto con riferimento ai soli compensi di cui alla lettera c) del predetto articolo 2, comma 1.

La stima degli oneri attesi è riportata nel seguente prospetto di calcolo:

Stima del maggior costo sostenibile per lo Stato per l'anno 2009 per la detassazione dei compensi di produttività al personale della sicurezza, difesa e soccorso pubblico	
Importo complessivo Forze Armate e Forze di Polizia dei fondi efficienza servizi istituzionali su cui applicare la detassazione	€ 284.500.000,00
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	€ 26.031.750,00
Imponibile IRPEF	€ 258.468.250,00
IRPEF con aliquota media 28%	€ 72.371.110,00
IRPEF con aliquota 10%	€ 25.846.825,00
Maggior costo per lo Stato	€46.524.285,00

Fondi di Amministrazione Vigili del Fuoco direttivi e non dirigenti	€ 82.300.000,00
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	€ 7.503.450,00
Imponibile IRPEF	€ 74.769.550,00
IRPEF con aliquota media 28%	€ 20.935.474,00
IRPEF con aliquota 10%	€ 7.476.955,00
Maggior costo per lo Stato	€13.458.519,00

TOTALE	€59.982.804,00
---------------	-----------------------

Al riguardo, per i profili metodologici e di copertura, si osserva anzitutto che il dispositivo, esplicitamente formulato sotto forma di limite massimo, rinvia però ad un successivo atto (D.P.C.M.) la puntuale definizione dei parametri e dei criteri da cui scaturisce l'ammontare delle riduzioni pro capite, di modo che l'onere complessivo si renda compatibile col predetto limite di spesa.

In proposito, pur considerando che, in linea di principio, la modulabilità dei parametri da considerare nella riduzione del prelievo fiscale sembra consentire in astratto di contenere gli oneri entro il predetto limite, è però necessario segnalare la particolare prudenza sotto il profilo finanziario, cui dovrà essere ispirato il D.P.C.M., trattandosi di emolumenti e, pertanto, di diritti soggettivi dei lavoratori che ne abbiano diritto, attesa la nota inopponibilità a terzi di eventuali, necessari problemi di insufficienza dello stanziamento rispetto alle effettive esigenze finanziarie, sotto il profilo della compatibilità della spesa entro il predetto limite massimo.

Pertanto, venendo ai profili di quantificazione degli oneri, occorre innanzitutto segnalare che la RT non riferisce, per singolo comparto, il dettaglio delle indennità e trattamenti riconducibili all'ambito della nozione ivi riferita di fondi per l'"efficienza dei servizi istituzionali", né l'ammontare degli stanziamenti per essi previsti, riferendo che, a tal fine, si è meramente assunto l'onere come dedotto dal Conto Annuale 2007, maggiorato con gli oneri contrattuali relativi al biennio 2006/2007⁴.

Oltretutto, posta pure per assunta la definizione di tale dato, si afferma che di esso è stato considerato solo l'80 per cento, rappresentando, mediamente, tale percentuale la quota riferibile alle

⁴ In proposito, dalla ricognizione dei dati del Conto Annuale 2007 si rileva che la nozione in sé di stanziamenti destinati alla "efficienza dei servizi istituzionali", pur rintracciabile, in ciascuno stato di previsione di riferimento, in relazione agli stanziamenti dei iscritti in bilancio fondi Unici di Amministrazione (F.U.A) non è immediatamente desumibile dal dettaglio delle voci riferibili alla componente accessoria dei Comparti di contrattazione, essendo quest'ultima definita, per ciascun comparto, in tra voci - Indennità, "Altre Accessorie" e "Straordinari" - ove sono indicate diverse componenti per i tre comparti Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2007, link sul *sito internet* del Dipartimento.

sole unità di personale da considerare nel limite dei 35.000 euro di retribuzione conseguita nel 2008 ai fini in questione.

Per tale motivo andrebbero richiesti i parametri da cui si assume che solo l'80 per cento in media dei detti fondi corrisponde alla quota destinata alle unità di personale rientrante nel dispositivo in esame (con retribuzione sino a 35.000 euro), nonché la consistenza delle platee numeriche degli occupati nei livelli professionali coinvolti, a fronte delle platee numeriche complessive del comparto, aggiornate, possibilmente, ai dati del relativi al 2008⁵.

In riferimento alla indicazione della franchigia del reddito di 35.000 euro lordi conseguiti nel 2008, da prendere in considerazione ai fini in esame, andrebbero specificate le singole componenti da considerare a tal fine, dal momento che, specificamente nel comparto FFPP e FFAA, potrebbe esservi una quota di personale che, pur rientrando ordinariamente nella platea "soggettiva" di riferimento, si ritrova eccezionalmente ad aver percepito nel 2008, per circostanze non ripetibili, un reddito complessivo superiore a tale valore (ad es., per missioni compiute all'estero o "speciali" sul territorio nazionale etc.).

Infine, con riferimento alla stima dell'effetto d'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica, si osserva che l'allegato 7 indica

⁵ In proposito, si rileva che su 31.335 dipendenti della amministrazione dei Vigili del Fuoco, l'intera platea del personale non dirigente (17.745 unità) verrebbe compresa tra quella interessata dalla misura, dal momento che il Conto Annuale 2007 indica una retribuzione lorda complessiva media di 27.000 euro. Del pari, per il comparto delle Forze di Polizia, sui 331.614 unità indicate a tempo indeterminato, l'intero novero del personale non dirigente verrebbe ricompreso nel dispositivo in esame, ivi indicando il Conto Annuale 2007 una retribuzione media complessiva di 34.468 euro annui. Per il comparto Forze Armate, sulle 141.001 unità complessive a tempo indeterminato, il conto annuale reca la sola indicazione delle consistenze numeriche senza indicare le retribuzioni medie per qualifica. Da aggiungere che, per tutti e tre i comparti coinvolti nella misura, al personale a tempo indeterminato andrebbe aggiunta la platea del personale a t.d.. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2007, link sul *sito internet* del Dipartimento.

un onere di 60 milioni di euro interamente riflessi nell'anno 2009, imputato a minori entrate per quanto riguarda la competenza finanziaria a maggiori spese correnti per quanto riguarda fabbisogno ed indebitamento netto, senza considerare gli effetti diluiti in termini di cassa derivanti dal probabile differimento della corresponsione degli emolumenti in questione (in particolare, le componenti del salario accessorio legate alla cd. "produttività") che, con tutta probabilità, verranno corrisposte solo nel 2010, essendo soggetti ad un particolare regime procedurale.

Il comma *3-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, destina il 40% delle risorse del fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato (comma 1328 dell'articolo 1 della "finanziaria" per il 2007) e versate in favore del Dipartimento dei vigili del fuoco, all'attuazione di patti per il soccorso pubblico volti a migliorare la qualità del servizio di soccorso prestato dal personale dei vigili del fuoco e il restante 60% all'erogazione di particolari emolumenti per l'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. I commi *3-ter* e *3-quater* recano disposizioni procedurali relative alla norma descritta.

Al riguardo, si rappresenta che, pur limitandosi la norma a individuare nuove finalità di risorse predeterminate (e fra l'altro rivenienti da soggetti non compresi nel novero delle PP.AA.), essa potrebbe tradursi in un aggravio dei costi a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, atteso che 30 milioni di euro annui

nell'ambito del fondo in parola sono appunto destinati a tale finalità. Data la natura delle spese previste dal presente comma, che appaiono *in toto* correnti, andrebbe poi fornito un chiarimento in ordine all'eventualità che dalla norma scaturisca - almeno in parte - una dequalificazione della spesa stessa rispetto all'originaria finalizzazione⁶.

TITOLO II

SOSTEGNO ALL'ECONOMIA

Articolo 5

(Detassazione contratti di produttività)

L'articolo proroga per tutto l'anno 2009 l'imposta sostitutiva del 10% sulle competenze erogate a titolo di incremento della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008.

L'agevolazione è limitata ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un reddito di lavoro dipendente non superiore, per l'anno 2008, a 35.000 euro ed entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi.

La RT ripercorre la medesima metodologia di quantificazione presentata nella RT annessa al citato decreto-legge n. 93 del 2008.

⁶ V. allegato 7 legge n. 296 del 2006.

In particolare, estrapolando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006, definisce un monte retributivo per l'anno 2009 pari a circa 249.700 mln di euro; ad essi sottrae la quota del 6% relativa ai lavoratori⁷ che non percepiscono redditi a titolo di straordinari e premi.

Inoltre applicando la percentuale del 71,8, tratta da dati ISTAT, relativa all'ammontare dei redditi di lavoro dipendente del solo settore privato, giunge a quantificare un monte retributivo pari a 168.528 mln di euro.

Utilizzando inoltre i dati relativi ai versamenti effettuati con F24 per i mesi luglio-dicembre 2008, si arriva a stimare che a consuntivo il ricorso dell'istituto in oggetto, applicato ai sensi del citato decreto-legge n. 93 del 2008, impegnerà circa un terzo in meno delle risorse per esso stanziare.

Utilizza anche i dati tratti da un sondaggio della Banca d'Italia⁸, in cui rileva che circa il 30% dei lavoratori ha fatto ricorso al provvedimento citato recato dal decreto-legge n. 93 del 2008, nonché la considerazione relativa alla congiuntura economica attuale, al fine di ipotizzare che il ricorso a premi individuali e straordinari sarà più contenuto del 50% rispetto a quanto ipotizzato nella RT annessa al citato decreto-legge n. 93 del 2008.

Considerando inoltre che il *plafond* di 6.000 euro possa incidere nella misura del 10%, quantifica la base imponibile potenzialmente assoggettabile alla proroga in argomento in circa 3.034mln di euro⁹.

⁷ In particolare quelli con contratti a progetto ed analoghi.

⁸ Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi - pubblicato sul supplemento al Bollettino statistico, Anno XVIII, numero 66.

⁹ Così data: $168.528 * 2\% * 90\% = 3.034$. Si rammenta che la percentuale del 2% rappresenta il 50% della stima contenuta nel DL93/2008 fatta pari al 4%.

Infine viene calcolata la variazione finanziaria per differenza tra l'ammontare di IRPEF introitato a legislazione vigente e quanto incassato per effetto della proroga dell'imposta sostitutiva del 10% in esame; la diminuzione di gettito IRPEF di competenza 2009, è pari quindi a 480mln di euro per il 2009, mentre a titolo di addizionali regionali e comunali è pari rispettivamente a 37mln e 11mln di euro.

In termini di cassa e considerando la normativa vigente in tema di versamento delle ritenute a titolo di imposta, si ha una perdita di gettito per il 2009 pari a 400mln di euro, mentre per il 2010 una perdita di gettito pari a 128mln di euro.

Nel quadro riepilogativo il minor gettito a titolo di addizionali IRPEF è imputato tra le maggiori spese correnti.

Al riguardo, si evidenzia che la RT è in linea con la precedente quantificazione ed è condivisibile nelle ipotesi di possibile contrazione nell'utilizzo del beneficio in discorso.

Tuttavia, è bene evidenziare che, nel prospetto dell'andamento del gettito di cassa, nel considerare che i 2/13 delle ritenute di acconto siano da versare nel gennaio del 2010, ne risulterebbe un incremento del minor gettito per circa 6mln di euro per il 2009 e una connessa riduzione per il 2010 rispetto a quanto indicato in RT; pertanto, il minor gettito per il 2009 dovrebbe esser pari a 406mln di euro a fronte degli stimati 400mln ed a 122mln di euro per il 2010 a fronte di 128mln di euro.

Inoltre, il medesimo prospetto dovrebbe tener conto del fatto che sia l'addizionale regionale che quella comunale sono detratte

mensilmente; va da sé che tali considerazioni comportano un'ulteriore modifica degli effetti in termini di cassa.

Articolo 6

(Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi)

Il presente articolo prevede, al comma 1, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), un importo pari al 10% dell'IRAP, forfetariamente calcolato sull'imposta riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati e delle spese per il personale.

E' inoltre previsto, al comma 2, che per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, apposita istanza di rimborso della quota di imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed alle spese per il personale dipendente, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell'IRAP per l'anno di competenza, così come determinato al comma 1.

Il comma 3 consente il medesimo reintegro di cui al comma 2 anche ai contribuenti che non abbiano presentato apposita istanza di rimborso purché provvedano, però, a presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate, in via esclusivamente telematica, qualora siano ancora pendenti i termini di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 602

del 1973 (che prevede il termine di 48 mesi dalla data del versamento).

Infine il comma 4 dispone che i rimborsi siano effettuati secondo l'ordine di presentazione delle domande, nel rispetto dei limiti di spesa fatti pari a 100 mln di euro per l'anno 2009, a 500 mln di euro per l'anno 2010 ed a 400 mln di euro per l'anno 2011. Inoltre specifica che ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Saranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In sede di esame presso la Camera dei deputati, sono stati introdotti dei nuovi commi.

Il comma *4-bis* provvede ad estendere per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ed individuati con decreti del Ministero dell'economia e finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 162 del 2008.

Con il comma *4-ter* si dispone che all'onere derivante dal citato comma *4-bis*, pari a 59,4 mln di euro per l'anno 2009, a 32 mln di euro per l'anno 2010 ed a 7 mln di euro per l'anno 2011 ed a 4 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 mln di euro per l'anno

2009, 64 mln di euro per l'anno 2010, 7 mln di euro per l'anno 2011 ed a 4 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

Il comma 4-*quater* proroga per tutto il 2010 le detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti, previsti dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2007; aggiunge inoltre che la detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011.

Il comma 4-*quinqües* dispone che il fondo flessibilità, di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008¹⁰, è ridotto di 1,3 mln di euro per l'anno 2010 e di 4,7 mln di euro per l'anno 2011.

La RT relativa ai primi quattro commi, che disciplinano le modalità di deducibilità dell'IRAP dall'IRES ed IRPEF, utilizza i modelli previsionali IRAP ed IRES, basati su dati di UNICO 2006 estrapolati ai valori del 2008, e stima in capo ad ogni singolo contribuente gli effetti di minor gettito IRES/IRPEF, abbinando la quota di IRAP deducibile in virtù della disciplina in esame; la parte deducibile ma non capiente è riportabile come perdita negli esercizi successivi. I modelli previsionali utilizzano tutti i dati di autotassazione F24 disponibili per l'estrapolazione e l'aggiornamento della base dati.

In base a ciò viene stimata un'IRAP privata pari a circa 27 mld di euro, da cui deriva una deducibilità massima teorica del 10%, pari a

¹⁰ Si rammenta che il fondo in questione è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 115 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo è disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

circa 2,7 mld che, tenendo conto della capienza, si riduce a circa 2,5 mld.

Pertanto la diminuzione di gettito IRES ed IRPEF, comprese le addizionali, sarà pari a circa 620 mln di euro per il 2008 e a 640 mln di euro dal 2009.

La descritta deducibilità avrà effetti anche sull'addizionale petrolio¹¹ del 5,5% con una perdita di gettito pari a circa 2,4 mln di euro a decorrere dal 2008.

Gli effetti in termini di cassa, considerando il meccanismo del saldo/acconto, saranno pari ad una perdita di gettito di 1.089,8 mln di euro per il 2009, di 657,4 mln di euro per il 2010 e di 642,4 mln di euro a decorrere dal 2011.

Per quanto concerne invece il piano di rimborsi, la RT evidenzia che sono stati previsti limiti di spesa per il triennio 2009-2011 pari a 100mln di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011; conclude evidenziando che i suddetti importi potranno essere intergrati con successivi provvedimenti legislativi.

Relativamente ai commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter* il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia il costo totale, in termini di maggiori oneri per contributi e minori/maggiori imposte, pari a circa 48,5 mln di euro per il 2009, a 30,5 mln di euro per il 2010, a 5,5 mln di euro per il 2011 e 2,5 mln di euro a decorrere dal 2012.

In merito all'utilizzo del FAS, l'allegato in discorso riporta per il 2009 una copertura pari a 178,2 mln di euro per il 2009, a 64 mln di euro per il 2010, a 7 mln di euro per il 2011 e a 4 mln di euro a decorrere dal 2013. In termini di fabbisogno ed indebitamento netto,

¹¹ Articolo 81, commi 16-18, del decreto-legge n. 112 del 2008.

per l'anno 2009 l'effetto della copertura sul FAS è pari a 59,4 mln di euro, per il 2010 è pari a 91,4 mln di euro, per il 2011 è pari a 98,4 mln di euro, a decorrere dal 2012 è pari a 4 mln di euro.

Per quanto attiene invece la norma recata dal comma 4-*quater*, il citato prospetto evidenzia un minor gettito per il 2010 pari a 1,3mln di euro, mentre per il 2011 il minor gettito è pari a 4,7mln di euro.

La copertura di detto onere è fornita dal successivo comma 4-*quinqües*, che utilizza il fondo flessibilità negli importi e per gli esercizi suddetti.

Al riguardo, per quanto concerne i commi da 1 a 4, relativi alla deducibilità dell'IRAP dalle imposte dirette dei soggetti società di capitali ed enti commerciali, società di persone, banche, assicurazioni e persone fisiche esercenti arti e professioni, occorre evidenziare che la RT, pur utilizzando un modello di microsimulazione IRAP-IRES/IRPEF, non consente di evidenziare separatamente la quota di minore imposta sulle società (IRES) rispetto a quella sulle persone fisiche (IRPEF) derivante dall'applicazione della disciplina in esame.

Tale suddivisione acquista rilievo se si pensa che l'aliquota IRES/IRPEF su cui è basata la stima di minor gettito è pari, avendo proceduto ad una riparametrazione, a circa il 25% e la sua congruità è di difficile verifica se non si conoscono almeno i pesi relativi alla parte di imposte personali (IRES/IRPEF) risparmiate con riferimento ai grandi aggregati "società" e "persone fisiche".

In più la stima degli effetti finanziari del provvedimento, che ha natura definitiva, dovrebbe contenere in sé, al di là dell'estrapolazione all'anno 2008, anche l'ipotesi di eventuali variazioni congiunturali che

potrebbero aversi negli esercizi futuri; tale aspetto è di rilievo se si considera che l'agevolazione in parola è di natura permanente, il che suggerisce l'esigenza di un orientamento prudenziale nella quantificazione del minor gettito.

Ulteriori approfondimenti dovrebbero esser fatti con riferimento alla diminuzione di gettito dell'addizionale petrolio del 5,5%, atteso che essa sembra, stante l'ammontare stimato pari a 2,4 mln di euro, dover riguardare un numero esiguo di soggetti; in particolare, rapportando i valori a disposizione essa sembrerebbe doversi riferire a circa il 2% dei soggetti beneficiari di tale disposizione¹².

A tal proposito si pone l'attenzione sul fatto che tale addizionale, pur colpendo solo alcune categorie di soggetti che presentano particolari condizioni reddituali¹³, viene calcolata in alcuni casi in modo difforme dall'IRES; in particolare si rammenta la posizione debitoria dei soggetti facenti parte di un gruppo che, anche in caso di consolidamento, sono obbligati a versare separatamente ed autonomamente l'addizionale IRES in questione.

Un ulteriore aspetto concerne l'andamento di cassa del minor gettito, dal quale sembra evincersi che per le addizionali regionale e comunale non si sia fatta alcuna ipotesi di effetti di gettito a titolo di versamento in acconto, a differenza di quanto fatto per IRES/IRPEF e cd. *Robin tax*; in particolare, sembrerebbe verosimile ipotizzare per l'anno 2009 un valore pari a circa 8,57 mln di euro a titolo di addizionale regionale, a fronte degli stimati 4,9 mln di euro, e un

¹² In particolare la stima si raggiunge nel seguente modo: $2,4\text{mln}/(2,5\text{mld} * 5,5\%) = 0,0175$.

¹³ Si rammenta che la c.d. *Robin tax* consiste in una addizionale dell'aliquota ordinaria Ires, in misura pari a 5,5 punti percentuali, dovuta dalle imprese che operano in particolari settori e che, ai fini dell'applicazione dell'addizionale, occorre aver conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.

valore di circa 2,6 mln di euro a titolo di addizionale comunale a fronte degli stimati 2 mln di euro.

L'ultima questione riguarda poi l'affermazione, riportata peraltro testualmente anche nell'articolato, per cui si demanda a successivi provvedimenti legislativi l'eventuale integrazione degli importi previsti nel comma 4.

Tale impostazione sembrerebbe conferire alla quantificazione indicata un'alea di indeterminatezza in termini di valori stimati, pur essendo questi ultimi indicati come limiti di spesa. Infatti, sembra opportuno evidenziare che se tutti i contribuenti dovessero presentare istanza di rimborso, così come modulata nei commi 2 e 3, il minor gettito dovrebbe attestarsi, stante quanto dichiarato nella RT stessa, su circa 2,5 mld di euro, pertanto più del doppio di quanto stanziato.

Quindi, ciò fa paventare che le risorse stanziare con il presente provvedimento non siano di fatto sufficienti a coprire le richieste e che nonostante i limiti di spesa posti dalla norma risultino vincolanti, successivamente si renda necessario integrare le risorse necessarie a provvedere ai rimborsi.

Per quanto attiene i commi 4-*bis* e 4-*ter*, sarebbe opportuno acquisire dal Governo informazioni circa il numero di soggetti interessati all'estensione delle disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 162 del 2008¹⁴, nonché dettagliate informazioni in merito all'ammontare stimato degli obblighi tributari sospesi per effetto dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e

¹⁴ I commi in discorso hanno la finalità di definire gli adempimenti tributari dei soggetti residenti nelle regioni Marche ed Umbria, colpite dal sisma del 1997, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (LF per il 2008) e dell'articolo 2, comma 1, del recente decreto-legge n. 61 del 2008, in materia di protezione civile.

15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, che hanno riguardato i soggetti residenti o aventi il domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici.

Infatti, la quantificazione fornita nel prospetto citato evidenzia un maggior onere per contributi pari a 35 mln di euro per il 2009, a 32 mln di euro per il 2010, a 7 mln di euro per il 2011 e a 4 mln di euro a decorrere dal 2012, mentre per quanto riguarda la variazione di gettito per imposte si ha un minor incasso per 23,5 mln di euro per l'anno 2009 e un recupero di gettito pari ad 1,5 mln di euro a decorrere dal 2010; è evidente che, al fine di un'opportuna verifica, si rende necessario che il Governo fornisca le variabili che hanno prodotto i citati importi.

Per quanto attiene invece alla copertura delle minori entrate, l'importo di 59,4 mln di euro per l'anno 2009 indicato nell'articolato risulta superiore a quello indicato dal prospetto, pari complessivamente a circa 48,5 mln di euro, a cui si provvede mediante una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di entità tripla, ovvero di 178,2mln di euro al fine di assicurare una opportuna compensazione anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A.; viene dunque utilizzato un coefficiente di spendibilità pari a circa il 33 per cento in ragione d'anno.

Ciò posto, si sottolinea che, in base a tale operazione, il FAS - inserito contabilmente fra le spese in conto capitale - viene utilizzato per coprire spese di parte corrente, con ciò configurandosi una dequalificazione della spesa.

Inoltre, si fa presente che l'onere è stimato fino al 2019, mentre la tabella F allegata alla legge finanziaria per il 2009 prevede un

rifinanziamento del FAS fino all'anno 2015, con ciò configurandosi pertanto, al momento, una parziale scopertura della norma per gli anni che vanno dal 2016 al 2019.

Al riguardo, si segnala peraltro che la norma istitutiva del FAS (articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002) esplicita la natura permanente, a decorrere dall'anno 2003, del Fondo stesso, demandando (comma 2) annualmente alla Tabella D della legge finanziaria la determinazione degli importi per gli anni a decorrere dal 2004.

Per quanto attiene invece la proroga recata dal citato comma 4-*quater*, si evidenzia che il minor gettito viene assunto con i medesimi criteri utilizzati nella quantificazione di cui al citato articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.

Nel merito, tuttavia, occorre evidenziare che la suddivisione temporale del minor gettito negli anni 2010 e 2011 non sembrerebbe verosimile nel caso di specie, che consiste nella proroga di una normativa tuttora vigente e valida fino al 2009.

Infatti, se nell'anno di prima applicazione è corretto considerare gli effetti di saldo/acconto a titolo di IRPEF per le detrazioni riconosciute a soggetti non residenti, ciò non vale nel caso di proroga di una normativa che continuerebbe ad applicarsi anche per l'anno 2010, in quanto di norma a regime tali effetti si riassorbono e l'onere di competenza e di cassa vanno a coincidere; tale considerazione implicherebbe che l'ammontare del minor gettito, che era stato stimato in 6 mln di euro, debba gravare totalmente nel 2010.

Si ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

Articolo 6-bis

(Disposizioni in materia di disavanzi sanitari)

I commi 1 e 2 consentono l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo stato gli accordi per il rientro dai deficit sanitari e nelle quali non sia stato nominato il commissario *ad acta*.

Il comma 3 introduce, con riferimento alle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dai piani di rientro, la facoltà di non innalzare oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, limitatamente all'importo per il quale siano state adottate, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati in seguito all'approvazione di un emendamento parlamentare, non è corredato di RT.

Al riguardo, in relazione alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 appare opportuna una conferma rispetto ad eventuali effetti in termini di cassa potenzialmente derivanti dall'introduzione della facoltà di anticipare, del tutto o in parte, le risorse la cui attribuzione è subordinata alla verifica positiva del piano di rientro.

Con riferimento al comma 3 si rileva che la norma permette di non ricorrere all'innalzamento oltre i livelli massimi previsti dalla

legislazione vigente dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP, che si configurano come misure che determinano con certezza maggiori entrate, in presenza di "forme di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario"; la natura di tali misure non viene meglio specificata. Andrebbe pertanto garantito che tale formulazione sia realmente adeguata rispetto all'esigenza di coperture effettivamente in grado di determinare con certezza gli effetti finanziari necessari al fine del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani di rientro. Si sottolinea tale aspetto, in considerazione del fatto che, particolarmente in ambito sanitario, non sempre le misure adottate con finalità di riduzione dei costi danno luogo ai risparmi attesi e con i tempi prefissati; gli effetti reali sono in linea di massima rilevabili solo a consuntivo e non in relazione agli esercizi per i quali vi era originariamente necessità di avere effetti finanziari di copertura.

Articolo 7

(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)

Il presente articolo, modificato in sede di esame presso la Camera dei deputati, che ha abrogato esclusivamente la parte in cui si rendeva sperimentale e solo fino al 2011 la disciplina c.d. dell'IVA per cassa, di seguito esaminata, estende a tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti con un volume d'affari che verrà definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la vigente

disciplina delle operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita¹⁵.

Tale disciplina comporta che l'IVA diviene esigibile per l'erario e corrispondentemente detraibile per il cessionario o committente, solo nel momento dell'effettivo pagamento del corrispettivo.

L'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; tale limite di tempo non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

La disciplina non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*).

Per ottenere l'applicazione del regime in esame è necessario che la fattura rechi l'annotazione di operazione effettuata in regime di IVA ad esigibilità differita con l'indicazione della relativa norma.

L'efficacia di dette disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del consiglio del 28 novembre 2006.

La RT, modificata per quanto concerne il periodo temporaneo e sperimentale del nuovo regime e rapportata alla applicazione definitiva della disciplina in esame, effettua la stima considerando che

¹⁵ Disciplina contenuta nell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 e che attualmente riguarda, tra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici.

la soglia massima di volume d'affari dei contribuenti (soglia la cui definizione è peraltro demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze) sia pari a 200.000 euro.

Seleziona quindi i soggetti IVA che nell'anno d'imposta 2005 hanno presentato un volume di affari inferiore a detta soglia e dal numero ottenuto depura la quota di contribuenti che accederanno a regimi speciali IVA (ad esempio dei minimi) per i quali non è applicabile la disciplina dell'IVA ad esigibilità differita. I soggetti così selezionati sono abbinati con i versamenti IVA effettuati tramite i modelli F24 con riferimento anche ai tempi di versamento, mensili e trimestrali. Quantifica anche la quota di soggetti che svolgono operazioni esenti in un ammontare pari a circa il 7,4%, utilizzando all'uopo dati ISTAT tratti dalla tavola degli impieghi (USE04). L'applicazione delle esclusioni e delle inclusioni suddette e l'abbinamento dei versamenti IVA per i soli tributi relativi al periodo preso in considerazione (settembre -novembre per i contribuenti mensili e terzo trimestre per i trimestrali) determina una variazione negativa di cassa, per il solo 2009, pari a circa 141 mln di euro.

Procede poi all'aggiornamento dei dati mediante le percentuali ricavate dal Bollettino mensile delle entrate tributarie per gli anni 2006 e 2007 ed utilizza per l'aggiornamento al 2008 la previsione di riduzione delle entrate per imposte indirette a causa del rallentamento del gettito IVA (DPEF 2009-2013, giugno 2008); ottiene così un minor gettito pari a circa 157 mln di euro.

La definitività del provvedimento, prodotta dall'emendamento citato, implica come unico effetto finanziario quello della mancanza di

recupero di gettito per l'anno 2012 dovuta all'entrata a regime della disciplina dell'IVA per cassa in esame¹⁶.

Per quanto concerne invece la quantificazione del provvedimento con riferimento ai soggetti con procedura fallimentare intercorsa prima del decorso del termine annuale, la RT considera diverse possibilità con riferimento all'ipotesi che il fallito detragga l'IVA in tutto o in parte.

Utilizza pertanto i dati ISTAT (statistiche giudiziarie civili anno 2005) per quantificare in circa 8 anni la durata media di un concorso fallimentare e per definire che circa il 2,6% del passivo iscritto si riferisce a casi di copertura totale dei debiti, circa il 74,8% si riferisce a casi in cui l'attivo è insufficiente e che il restante 22,6% si riferisce a casi in cui si ha totale mancanza dell'attivo.

Elabora inoltre i dati di UNICO760 ed UNICO 750 al fine di determinare l'ammontare di debiti non saldati; da ciò rilevano circa 4,5mld di euro di debiti verso fornitori dichiarati da soggetti con dichiarazione di fallimento in corso.

Applicando un'aliquota media IVA pari al 15% sugli acquisti, risulta un gettito IVA interessato alla disciplina pari a circa 675mln di euro.

Gli effetti in termini di entrate sono relativi alla possibilità che il soggetto abbia o meno detratta l'IVA sugli acquisti delle fatture non pagate (per le quali, a legislazione vigente, il fornitore invece ha già versato l'IVA e rimane in credito verso l'erario fino alla fine della procedura di fallimento); si riconoscono pertanto quattro ipotesi:

¹⁶ L'effetto finale è riportato in uno schema intermedio, riepilogativo degli effetti derivanti dagli emendamenti e inviato dalla RGS in cui si evince che il mancato recupero di gettito è pari ai 157mln di euro stimati in RT.

- il soggetto fallito ha detratto l'IVA sulle fatture d'acquisto e la procedura termina con il ripiano dei debiti: gli effetti finanziari sono nulli;
- il soggetto fallito non ha detratto l'IVA sugli acquisti e la procedura termina con il ripiano dei debiti; con la normativa contenuta nel disegno di legge in esame, il fornitore non versa l'IVA (in quanto non incassa la fattura) ma non si pone in posizione di credito verso lo Stato: l'effetto finanziario è negativo nel breve termine, ma positivo dopo gli 8 anni stimati come durata del procedimento di fallimento;
- il soggetto fallito ha detratto l'IVA e la procedura si conclude con un ripiano parziale o nullo dei debiti; l'effetto finanziario finale sarà, in ragione della disciplina qui in esame, positivo di competenza fra 8 anni per la parte di IVA non recuperata;
- il soggetto fallito non ha detratto l'IVA e la procedura termina con il ripiano di una parte o nulla dei debiti: con la nuova disciplina si ha una perdita di cassa immediata cui corrisponde un guadagno di cassa alla fine del procedimento.

Ipotizza inoltre che metà dei soggetti il cui fallimento si conclude con il pagamento integrale detraggono l'IVA, che un terzo dei soggetti il cui fallimento si conclude con il concordato o con la ripartizione detraggono l'IVA e che nessuno di quelli il cui fallimento

si conclude con mancanza di attivo detraggono l'IVA; in ragione di tali ipotesi quantifica gli effetti negativi di cassa in 498mln di euro¹⁷.

Considera inoltre che le cessioni imponibili verso partite IVA fatte dai soggetti che applicheranno l'IVA per cassa rappresentano il 6,2% del totale delle cessioni imponibili verso partite IVA; si ipotizza che la stessa percentuale sia data dalle cessioni verso soggetti entrati in fallimento.

Quindi l'effetto di cassa, a decorrere dall'anno 2009, sarà pari a 31 mln di euro¹⁸ in termini di perdita di gettito a titolo di IVA.

L'effetto finale della norma, considerata la sua entrata in vigore a regime, produrrà una perdita di gettito per il 2009 pari a 188 mln di euro, mentre per gli anni a decorrere dal 2010 la perdita sarà pari a 31 mln di euro.

Al riguardo occorre *in primis* sottolineare, pur riconoscendo la complessità del processo di quantificazione, come l'impianto di tutta la RT sia basato su ipotesi difficilmente verificabili, con particolare riferimento alla stima della perdita di gettito IVA dovuta dai soggetti con procedure fallimentari in corso.

Si aggiunga inoltre che gli effetti finanziari saranno ipotizzabili con un minor grado di aleatorietà solo dopo che sarà stato emanato il decreto applicativo del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Entrando nel merito occorre poi sottolineare che gli effetti finanziari dovuti al principio c.d. dell'IVA per cassa sono stimati nel

¹⁷ Tale ammontare è ripartito per ognuna delle quattro ipotesi su viste.

¹⁸ 498 mln di euro*6,2%.

presupposto che la nuova disciplina risulti applicabile a tutti i contribuenti che non raggiungono la soglia stimata pari a 200.000 euro. Si rammenta al riguardo che tale soglia dovrà essere definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con atto amministrativo e che nell'articolato non vi è alcuna clausola di salvaguardia finanziaria che condizioni tale provvedimento amministrativo alla soglia quantitativa indicata in RT.

In secondo luogo, la disciplina sembrerebbe applicabile in modo opzionale, da parte dei contribuenti IVA, per ogni singola operazione e fattura posta in essere.

Infatti, dal tenore della norma sembrerebbe che tale regime non sia opzionale per tutte le operazioni effettuate da un soggetto in un arco di tempo ben definito, ma lo si possa scegliere avuto riguardo ad ogni singola operazione, essendo peraltro previsto che in ogni singola fattura si debba apporre annotazione di IVA ad esigibilità differita.

Se tale interpretazione del dispositivo fosse corretta, ciò implicherebbe che ogni contribuente, quando lo ritenga più opportuno e non in virtù di una scelta effettuata a monte, potrà decidere se una fattura sarà o meno con IVA ad esigibilità differita finanziariamente.

Ciò posto è evidente che diversi aspetti rilevanti potrebbero risultare da tale situazione: prima di tutto potrebbero aversi possibili manovre elusive volte ad ottenere situazioni debitorie IVA mensili o trimestrali (a seconda del regime) prossime allo zero, se non a credito; tale effetto sarebbe conseguibile mediante uno studiato avvicinarsi di fatture con IVA "normale" ed IVA ad esigibilità differita.

A ciò si aggiunga che sarà anche difficile controllare che il soggetto che detrae l'IVA lo faccia nei tempi corrispondenti a quelli

del pagamento, così come deve essere per il regime dell'esigibilità differita.

Inoltre, risulterà sicuramente più difficile l'opera di verifica da parte degli uffici finanziari, che per poter quantificare correttamente e con certezza l'eventuale evasione/elusione d'imposta dovranno esaminare singolarmente ogni fattura emessa dal soggetto ed incrociarla con tutte le fatture emesse da altri clienti/fornitori che avranno la medesima possibilità di applicare l'IVA per cassa.

Pertanto, tali caratteristiche offrono il fianco sia a possibili situazioni di elusione/evasione, sia a difficoltà di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, con possibili conseguenti maggiori oneri di natura amministrativo-gestionale.

Altro aspetto che si evidenzia riguarda l'aggiornamento dei dati al 2008 che la RT originaria ha effettuato; tale aggiornamento, che tiene conto del rallentamento del gettito IVA, se è condivisibile con riferimento al provvedimento nella sua stesura primitiva che lo vedeva come applicabile per soli tre anni ed in via sperimentale, non lo è più data la previsione che tale disciplina si applichi a regime.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo stimasse, il che non è avvenuto nell'integrazione di RT fornita, eventuali maggiori perdite di gettito dovute ad un miglioramento della congiuntura che potrà aversi negli anni a venire, rispetto alla situazione attuale.

Questa considerazione appare opportuna in un'ottica prudenziale di quantificazione di un provvedimento recante minor gettito.

La medesima osservazione della mancata considerazione di un *trend* incrementale del minor gettito dovrebbe farsi con riferimento

alla quantificazione della perdita IVA per cessioni effettuate verso soggetti poi entrati in fallimento; infatti, per tali fattispecie la RT non sembra considerare assolutamente che l'attuale congiuntura potrà produrre effetti negativi anche in termini di maggiori situazioni di fallimento che si protrarranno nel tempo, attesa la durata media dei procedimenti in tal senso, stimata in RT pari ad 8 anni.

Pertanto in tal caso, in un'ottica di stima prudenziale, si ritiene importante considerare tra le variabili di minor gettito anche un possibile effetto amplificativo, dovuto all'aumentare dei procedimenti di fallimento che si potranno instaurare nel medio periodo.

Peraltro, sempre in merito alla quantificazione dei soggetti sottoposti a procedura di fallimento sarebbe importante sapere a quale epoca si riferiscano i dati elaborati dalle dichiarazioni di UNICO760 ed UNICO750; infatti, dal riferimento ai modelli di dichiarazione "760" e "750" che si legge in RT si potrebbe evincere che i dati utilizzati siano di epoca lontana, antecedenti l'anno 2000.

In tal caso, sarebbe opportuno un aggiornamento dei dati che fornisse una base imponibile più aderente alla realtà economico-finanziaria attuale.

Su tali aspetti si richiedono chiarimenti ed approfondimenti da parte del Governo.

Articolo 8

(Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)

L'articolo prevede la possibilità che vengano effettuate, attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - previo parere della commissione di esperti già operante in materia - integrazioni degli studi di settore tali da tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. Viene precisato che ai fini dell'integrazione si tiene conto anche di elementi quali i dati della contabilità nazionale e le segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si formulano diverse osservazioni sulle modifiche ed integrazioni degli studi di settore consentite dalla norma.

In primo luogo, non vengono previsti limiti alla discrezionalità attribuita al Governo in relazione alla revisione dei parametri; tale discrezionalità riguarda sia l'individuazione dei settori che saranno oggetto delle modifiche, sia l'entità delle correzioni da apportare. La norma si limita infatti ad affermare di quali dati ed elementi le integrazioni terranno principalmente conto¹⁹. Inoltre, non viene previsto esplicitamente un orizzonte temporale oltre il quale ritornare ai criteri precedenti, una volta superata la fase di crisi che ha motivato

¹⁹ Sulla stampa specialistica si legge che la Sose (società per gli studi di settore) sta raccogliendo una serie di dati riguardanti l'andamento dei prezzi, i volumi delle vendite ed il fattore lavoro, per mettere a punto correttivi congiunturali agli studi di settore (cfr. Il Sole 24 ore del 7 gennaio 2009, "Gerico corretto con listini e orari", intervista a Giampietro Brunello, amministratore delegato della Sose).

le modifiche, per quanto la rubrica dell'articolo contenga il riferimento ad una "revisione congiunturale".

Si ricorda che di norma gli interventi sulla legislazione riguardante gli studi di settore sono stati ritenuti suscettibili di recare effetti finanziari in termini di variazione del gettito atteso: ad esempio, alle disposizioni concernenti la revisione degli studi di settore contenute nella legge finanziaria per il 2007 era stato associato un incremento di gettito²⁰ per gli anni 2007, 2008 e 2009.

In particolare, poiché le circolari dell'Agenzia delle entrate esplicitano che l'attività di accertamento sulla base degli studi di settore deve essere prioritariamente rivolta nei confronti dei contribuenti non congrui²¹, si sottolinea che una revisione dei parametri che tenga conto della congiuntura in atto è destinata verosimilmente a rendere congruo un insieme di soggetti che altrimenti non lo sarebbe stato. D'altra parte, vista la centralità che le citate circolari dell'Amministrazione finanziaria attribuiscono al contraddittorio, è fisiologico che un certo numero di contribuenti non congrui dimostri che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti.

Sarebbe quindi opportuno disporre di una stima degli effetti finanziari attesi in relazione alla norma, sulla base di una gamma di ipotesi formulate dal Governo, tenendo naturalmente conto della contrazione di ricavi e compensi derivante dalla situazione congiunturale, nonché delle modifiche concernenti gli studi di settore

²⁰ Cfr. articolo 1, commi 13-27, della legge n. 296 del 2006; al complesso delle misure in materia di studi di settore era associato un maggior gettito pari a 3,3 mld per il 2007, 3,4 mld per il 2008 e 4,9 mld per il 2009.

²¹ Cfr. Agenzia delle entrate, Circolare n. 5 del 23 gennaio 2008.

contenute nelle disposizioni di cui ai commi 1 - 4 del successivo articolo 27 del presente provvedimento, riguardante gli accertamenti.

Articolo 9

(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)

Il comma 1 prevede - attraverso un'integrazione del comma 12 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 81 del 2007, comma riguardante i rimborsi IVA per gli autoveicoli aziendali - che per gli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili siano iscritte sul Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 50, della legge finanziaria per il 2007; esse saranno poi utilizzate per estinguere crediti nei confronti dei Ministeri che rientrano tra le regolazioni debitorie e per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" per i rimborsi dei crediti ultradecennali ai contribuenti.

Il comma 2 abroga i commi 139, 140 e 140-*bis* della legge finanziaria per il 2008²², riguardanti gli interessi per i crediti ultradecennali e l'erogazione di rimborsi, con particolare riferimento a quelli ultradecennali.

Il comma 3 stabilisce che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze indichi le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai

²² Introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008.

fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali venga contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che regioni ed enti locali, nel rispetto delle vigenti norme del patto di stabilità interno, possano certificare ai creditori l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Tale certificazione, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del creditore, è finalizzata a consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto *pro soluto* a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La definizione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni è rimandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La RT relativa ai primi due commi afferma che, poiché si tratta di regolazioni debitorie, non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica; essa esprime altresì l'avviso che si dia luogo ad un sostegno al sistema delle imprese e ad un contenimento delle posizioni debitorie dello Stato.

Al riguardo si rileva che le disposizioni dei commi 1 e 2 modificano la destinazione di risorse precedentemente finalizzate all'esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; appare quindi opportuno che il Governo fornisca

rassicurazioni in merito al pieno adempimento di detta sentenza, anche per escludere la possibilità che la Corte stessa possa comminare sanzioni sul punto.

Si sottolinea inoltre che le risorse di cui al comma 12 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 81 sono di parte capitale, laddove il Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi è iscritto nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto la citata documentazione del Governo affermi che, “in linea teorica”, le nuove risorse incrementative del Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi possono essere attribuite non solo per la copertura di spese di parte corrente, ma anche di parte capitale.

Con riferimento al comma 3, si osserva che la prestazione di garanzie a titolo oneroso da parte di soggetti terzi a favore dei creditori delle PA è suscettibile teoricamente di determinare la traslazione di costi aggiuntivi a carico delle PA stesse, che non sembra vengano presi in considerazione.

Nella documentazione depositata dal Governo il 15 dicembre nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati si afferma che la normativa non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto diretta ad ovviare al fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte delle PA, da cui deriva l'obbligo di queste ultime di riconoscere notevoli interessi di mora. La previsione di strumenti di garanzia è suscettibile, inoltre, per il Governo di migliorare le condizioni contrattuali offerte dalle imprese alle stazioni appaltanti.

Articolo 10
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)

Il comma 1 dispone la riduzione di tre punti percentuali dell'acconto dovuto per l'anno 2008 ai fini dell'IRES e dell'IRAP; il comma 2 attribuisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione a favore dei contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già pagato l'acconto per intero.

Il comma 3 prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisca le modalità per il versamento, entro l'anno, dell'importo non corrisposto; tale termine risulta prorogato al 31 marzo 2009 per effetto del comma 6 dell'articolo 42 del decreto-legge n. 207 del 2008²³.

La RT allegata al testo iniziale affermava che, poiché i versamenti avrebbero comunque avuto luogo entro la stessa annualità, non si sarebbero determinati effetti in termini di gettito erariale.

Lo spostamento all'anno successivo del termine previsto per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri comporta, sulla base della RT allegata al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 207, una perdita di gettito di competenza, per l'anno 2008, pari a 1.730 mln²⁴.

Al riguardo, si rileva che la non onerosità delle disposizioni dell'articolo in esame asserita dalla RT risultava subordinata

²³ Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

²⁴ Per la verifica della quantificazione si rimanda alla Nota di lettura su tale decreto-legge.

all'effettuazione entro l'anno del versamento della percentuale di acconto non corrisposta precedentemente; ciò presupponeva la preventiva emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del quale i contribuenti avrebbero dovuto effettuare il versamento stesso, in una data tale da consentire il pagamento di quanto dovuto il 16 dicembre o, eventualmente, entro il 29 dicembre, in sede di versamento dell'IVA.

La proroga introdotta attraverso il decreto-legge n. 207 del 2008, nello stabilire la scadenza per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio al 31 marzo 2009, ha di conseguenza formalizzato l'emersione di un onere relativamente all'anno 2008, quantificandolo nella misura sopra indicata.

Articolo 11

(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)

Il comma 1, in attesa della definizione delle modalità di funzionamento del fondo finanzia di impresa di cui all'articolo 1, comma 847 della legge n. 296 del 2006, destina al rifinanziamento del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, fino al limite massimo di 450 mln di euro. Resta fermo il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

Il comma 2 estende gli interventi di garanzia tramite il citato fondo di garanzia alle imprese artigiane.

Il comma 3 destina il 30 per cento della somma individuata al comma 1 a favore di interventi di controgaranzia del fondo a favore dei Confidi.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che gli interventi di garanzia tramite il fondo di garanzia siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo le modalità stabilite con decreto del MEF. La garanzia dello Stato è inserita, in conformità alla vigente normativa contabile, nell'elenco allegato allo stato di previsione del MEF. Agli eventuali oneri che dovessero insorgere per effetto dell'attivazione della garanzia si provvede a carico delle risorse iscritte nell'u.p.b. 8.1.7 dello stato di previsione del MEF.

Il comma 5 prevede la possibilità che il fondo di garanzia possa incrementarsi mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE.

Il comma 5-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza il rilascio di garanzie nel limite di 13 mln di euro per l'anno 2009, per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015.

La RT precisa che il rifinanziamento dei fondi di garanzia e l'assegnazione delle relative risorse non comporta effetti perché tali risorse potranno essere assegnate e utilizzate solo dopo la verifica del

MEF circa la loro provenienza e nel rispetto degli effetti già stimati per ciascun anno per la norma di provenienza. Analogamente non comporta effetti la garanzia di ultima istanza dello Stato prevista al comma 4. Secondo la RT il decreto ministeriale nel dettare le condizioni e le modalità per la definizione della garanzia dello Stato, limita la stessa alle risorse destinate sul bilancio dello Stato alle garanzie, vale a dire sul fondo spese obbligatorie.

Relativamente al comma 1 e al comma 5-bis l'allegato 7 espone i seguenti effetti:

	SNF			Fabbisogno			<i>Indebitamento netto</i>		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Rifinanz. fondo di garanzia (comma 1)	0	0	0	150	150	100	150	150	100
Copertura rifinanz. fondo di garanzia	0	0	0	-150	-150	-100	-150	-150	-100
Garanzia Fed.Sport.Naz.- comma 5-bis	0	0	0	13	0	0	13	0	0
<i>Riduzione finanziamento equitalia</i>	-13	0	0	-13	0	0	-13	0	0

Al riguardo, nella documentazione depositata alla Camera dei deputati²⁵, il Governo ha affermato il carattere *una tantum* del rifinanziamento del fondo di garanzia tramite le risorse derivanti dalle revoche delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488 del 1992, che potrebbero esser attribuite nell'arco di un triennio, per un totale massimo di 400 mln di euro corrispondente all'importo iscritto nella tabella dei saldi di finanza pubblica. Il Governo ha altresì evidenziato che da una ricognizione effettuata con decreto del MISE

²⁵ Nota n. 148348 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, del 15 dicembre 2008.

del 28 febbraio 2008 la disponibilità di risorse derivanti dalle economie in esame ammontava a 785 mln di euro.

Sul punto, si ribadisce la necessità di fornire ulteriori elementi di dettaglio idonei a dimostrare la sussistenza delle disponibilità sufficienti a rifinanziare il fondo di garanzia per l'importo di 450 mln di euro, posto che la ricognizione effettuata con decreto del MISE risale al febbraio 2008 e nel frattempo le economie relative al sistema degli incentivi di cui alla legge n. 488 del 1992 sono state utilizzate per ulteriori finalità²⁶.

Inoltre, atteso che la nota citata afferma che le risorse che potrebbero essere attribuite nel triennio ammontano a 400 mln di euro, andrebbe chiarito il motivo della difformità con l'importo indicato nella norma e se non sia da valutare un eventuale allineamento dei dati.

Con riferimento alla garanzia di ultima istanza da parte dello Stato sugli interventi del citato fondo, va sottolineato che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata eliminata la previsione del funzionamento della norma solo nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente; circostanza quest'ultima che potrebbe far assumere al dispositivo conseguenze di oneri non predeterminabili e quindi tali da poter essere di entità anche notevole. Sul punto appare necessaria una puntualizzazione del Governo.

Inoltre, pur alla luce delle modifiche apportate alla Camera dei deputati finalizzate a disciplinare la garanzia dello Stato ai sensi della

²⁶ Oltre alle finalità recate dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, si segnalano quelle attinenti all'articolo 48, comma 1 quater del decreto-legge n. 248 del 2007 e l'articolo 2, commi da 11 a 13, l'articolo 16, comma 23, l'articolo 27 e 32 del disegno di legge collegato "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", attualmente in esame presso il Senato della Repubblica (AS 1195).

vigente normativa e pur potendosi condividere quanto affermato dal Governo nella documentazione presentata alla Camera dei deputati²⁷ circa l'incertezza dell'onere e del tempo in cui esso si verificherà, si osserva che la materia della garanzia dello Stato rientra nell'ambito dell'obbligo di copertura ex art. 81 della Cost. (sia pure non per l'intero importo del credito garantito ma per una frazione dello stesso determinata in base alla probabilità che i debitori non adempiano le obbligazioni sottostanti), il che esclude la ricorribilità a mezzi di bilancio²⁸. Trattandosi quindi di interventi potenzialmente suscettibili di determinare un impatto potenzialmente anche significativo, sui conti pubblici, appare opportuno quindi che il Governo oltre a procedere ad una quantificazione degli oneri attesi, individui apposite risorse, differenti da quelle già previste a legislazione vigente, da destinare allo scopo, naturalmente se non viene ripristinato il limite previsto nel testo iniziale.

²⁷ Nota n. 148348 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, del 15 dicembre 2008.

²⁸ Sul punto è più volte intervenuta anche la Corte dei conti, affrontando il problema delle garanzie, "per il quale manca una specifica normativa contabile". In rapporto al decreto-legge n. 354 del 2001, la Corte ha espresso "l'avviso che, [...] se da un lato non può ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura dell'intera garanzia per il carattere soltanto eventuale della sua attivazione, dall'altro non può neppure ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio: tali fondi, infatti, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente e non riguardano in alcun modo obbligazioni derivanti dalla legislazione successiva. Una corretta soluzione del problema [...] potrebbe consistere nella accurata valutazione del livello di rischio e [...] nella conseguente determinazione percentuale del rischio stesso sul capitale garantito. L'importo così risultante dovrebbe essere coperto secondo le norme generali e l'andamento effettivo della spesa sottoposto a stretto monitoraggio" (v. CORTE DEI CONTI, "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2001", doc XLVIII, n. 3, pagg. 38-39).

Articolo 12

(Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali)

Il comma 1 autorizza il MEF a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009, su specifica richiesta delle banche interessate e anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari privi del diritto di voto computabili nel patrimonio di vigilanza, emessi da banche italiane o da società capogruppo di gruppi bancari italiani, le cui azioni siano quotate sui mercati regolamentati.

Ai sensi del comma 2 i suddetti strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere, inoltre prevista a favore dell'emittente la facoltà di rimborso o riscatto, previa attestazione da parte della Banca d'Italia del fatto che l'operazione non pregiudichi le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca o del gruppo bancario di appartenenza. E' stato infine previsto un limite temporale di 10 anni per la chiusura del programma di intervento di cui al presente articolo.

Il comma 3 stabilisce che la remunerazione dei suddetti strumenti finanziari può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili.

Il comma 4 subordina la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari alla condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso e funzionale alle finalità di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia ed un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario. Il comma 5 impone

ulteriori condizioni alla sottoscrizione, individuati nell'assunzione da parte dell'emittente di impegni in ordine al livello ed alle condizioni di credito da assicurare alla piccole e medie imprese ed alle famiglie, nonché alla garanzia di adeguati livelli di liquidità ai creditori delle PPAA per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene altresì prevista l'adozione da parte dei medesimi emittenti di un codice etico, concernente anche la determinazione delle retribuzioni dei vertici aziendali.

Il comma 6 stabilisce che il Ministro dell'economia debba riferire periodicamente al Parlamento sull'andamento dell'attività di finanziamento. A tal fine viene istituito presso le Prefetture uno speciale osservatorio, dalla cui istituzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il comma 7 prevede che la sottoscrizione degli strumenti finanziari sia effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.

Il comma 8 individua l'organo societario competente all'emissione degli strumenti finanziari in oggetto e condiziona l'esercizio della facoltà di conversione alla deliberazione del relativo aumento di capitale.

Il comma 9 stabilisce che le risorse necessarie per far fronte alle operazioni di sottoscrizione sono individuate con DPCM. Tali risorse,

da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del MEF, sono individuate per ciascuna operazione mediante:

1) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, previste a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, spese per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria, fondo ordinario delle università, risorse destinate alla ricerca, risorse destinate al finanziamento del 5 per mille dell'IRPEF, nonché con esclusione delle dotazioni dipendenti da parametri stabiliti con legge o derivanti da accordi internazionali;

2) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

3) utilizzo temporaneo, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle disponibilità giacenti sulle contabilità speciali e sui conti di tesoreria, intestati ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli di pertinenza di amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e successiva riassegnazione al capitolo *ad hoc* previsto dal presente comma;

4) emissione di titoli del debito pubblico.

Il comma 10 prevede l'immediata trasmissione degli schemi di DPCM di cui al comma 9 e dei decreti di variazione di bilancio al Parlamento ed alla Corte dei conti, mentre il comma 9-bis dispone che

gli stessi siano corredati di RT ed oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo altresì un aggravio procedurale nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi alle osservazioni formulate dalle Commissioni competenti.

I commi 11 e 12 recano disposizioni procedurali attinenti, rispettivamente, alle deliberazioni delle banche e del MEF relative all'emissione e alla sottoscrizione degli strumenti finanziari in questione.

La RT non considera le norme, alle quali non sono altresì attribuiti effetti sui saldi nell'allegato 7.

Al riguardo, si rileva la similitudine del presente articolo con le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 155 del 2008, riguardante operazioni di ricapitalizzazione delle banche, trattandosi anche nel presente caso di norme che si limitano a definire una procedura nell'ambito di una autorizzazione da parte del MEF a sottoscrivere strumenti finanziari di soggetti privati. In sostanza l'effettiva determinazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni e la relativa copertura finanziaria sono interamente demandate ai successivi ed eventuali DPCM. Come in occasione del precedente decreto-legge, si rileva pertanto che lo schema prescelto non rende possibile una quantificazione *ex ante* delle risorse finanziarie interessate alle operazioni in esame, essendo rinviata la definizione delle stesse al momento - peraltro solo eventuale - in cui si renderà necessaria l'assunzione dell'effettivo impegno. Tale

procedura non appare pienamente coerente con l'obbligo di assicurare il pieno rispetto del principio costituzionale che sancisce la necessità della copertura a livello legislativo delle nuove o maggiori spese.

Si rileva inoltre che le norme includono, tra le risorse finanziarie attivabili per far fronte alle eventuali operazioni di sottoscrizione, anche l'emissione di titoli di Stato. Si osserva in proposito che l'emissione di titoli di Stato a fronte della sottoscrizione di obbligazioni è suscettibile di determinare effetti di incremento dello *stock* di debito pubblico lordo, il cui ammontare al 31 dicembre di ogni anno concorre alla determinazione del parametro debito-Pil, rilevante ai fini del Patto di stabilità e crescita. Fra l'altro, si rileva che non viene esplicitato che, ai fini della valutazione di economicità dell'operazione e qualora si ricorra all'emissione di debito pubblico, si deve tener conto innanzitutto della presenza di un differenziale positivo tra la remunerazione dei titoli sottoscritti e il costo del ricorso al mercato.

Inoltre, si pone un ulteriore problema in ordine al rispetto della gerarchia formale delle fonti normative, atteso che si attribuisce ad una fonte di rango secondario (i DPCM) il potere di ridurre le risorse iscritte in bilancio in virtù di autorizzazioni di spesa assunte dal Parlamento con atti legislativi. Analogo problema si pone fra l'altro anche nell'ipotesi di utilizzo, come modalità di copertura, dell'emissione di titoli del debito pubblico, in quanto il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato, ai sensi della vigente normativa contabile, dalla legge finanziaria e tutto il sistema

della legge di contabilità poggia sull'assunto della non modificabilità nel corso dell'esercizio di tale determinazione²⁹.

Nulla da rilevare, infine, in merito all'istituzione degli osservatori presso le Prefetture, attesa la presenza nel disposto normativo di una clausola d'invarianza degli oneri. Sarebbe pertanto da affermare se il funzionamento di tali strutture è sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione delle Prefetture.

Articolo 13

(Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)

L'articolo mira a ridurre il grado di contendibilità del controllo delle società quotate sui mercati regolamentati, prevedendo che previa autorizzazione dell'assemblea possono essere posti in essere atti od operazioni volti a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta ostile lanciata sulla società in questione. Inoltre viene previsto, allo stesso scopo, che in corso di offerta e successivamente ad essa siano neutralizzati le previsioni statutarie o gli accordi fra soci che comportano limiti al diritto di voto o diritti speciali in materia di nomina o revoca degli amministratori.

La RT non analizza l'articolo mentre la relazione illustrativa chiarisce che l'attuale normativa assicura un grado di contendibilità del controllo delle società nazionali quotate superiore a quello degli

²⁹ Per osservazioni di maggiori dettaglio si rinvia al dossier predisposto dal presente Servizio in relazione al decreto-legge n. 105 del 2008.

altri paesi europei, il che ha condotto al presente ripensamento della suddetta disciplina, alla luce della crisi dei mercati finanziari e del ribasso dei corsi azionari.

Al riguardo, nulla da osservare, non investendo l'articolo profili rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 14

(Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund))

Il comma 1 rimuove i vincoli all'assunzione di partecipazioni in banche da parte di imprese che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, previo accertamento della necessaria competenza professionale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede che le risorse economiche oggetto di congelamento per finalità di contrasto al terrorismo possono essere custodite, oltre che dall'Agenzia del demanio, attraverso modalità

alternative in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il comma 3 sottopone alla vigilanza della Banca d'Italia i soggetti designati per la custodia e dispone che l'amministrazione straordinaria degli enti congelati possa essere disposta per tutta la durata del congelamento.

Il comma 4 reca una norma di mero coordinamento.

La RT non considera le disposizioni.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 5 dispone che le operazioni di dismissione, di cessione o di liquidazione effettuate nell'ambito del programma previsto nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile (in pratica si esclude che a seguito delle citate operazioni i lavoratori conservino tutti i diritti previsti dall'articolo 2112).

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi da 6 a 9 recano disposizioni sulla partecipazione ai fondi comuni d'investimento speculativi e sui riscatti delle somme conferite da parte degli aderenti.

La RT non analizza le disposizioni, che non rilevano per quanto di competenza.

Articolo 15

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili)

Commi 1-12-bis

Il presente articolo prevede una disciplina fiscale opzionale di riallineamento a fini IRES ed IRAP dei valori delle poste di bilancio, dovuta all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS³⁰.

In particolare la legge n. 244 del 2007 (LF per il 2008), modificando alcuni articoli del TUIR, ha introdotto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi dall'esercizio 2008), per le imprese che applicano per opzione o obbligatoriamente i citati principi contabili internazionali, un regime

³⁰ IAS - *International Accounting Standard* – IFRS - *International Financial Accounting Standard*. Si rammenta che lo scopo dei principi contabili internazionali è di aumentare la comparabilità e la trasparenza dei bilanci redatti da tutte le società dell'UE quotate su un mercato regolamentato. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha emanato il Regolamento CE n. 1606/2002, che ha imposto l'obbligo di adottare dal 2005, per la redazione del bilancio consolidato, i principi contabili internazionali alle società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati e lasciando ai singoli Stati membri la facoltà o l'obbligo di adottare i principi IAS/IFRS anche ai fini della redazione del bilancio d'esercizio per le società quotate e non quotate. Successivamente il Regolamento CE n. 1725/2003, del 29 settembre 2003, ha completato l'*iter* per il recepimento a livello comunitario dei principi contabili internazionali con l'omologazione dei principi IAS esistenti al 14 settembre 2002, con esclusione degli IAS 32 e 39 in materia di strumenti finanziari e derivati. Questi sono stati omologati rispettivamente con il Regolamento CE n. 2237/2004 e il Regolamento CE n. 2086/2004.

di determinazione dell'imponibile fiscale più aderente con le risultanze del bilancio civilistico³¹.

Pertanto la nuova disciplina recata dal decreto in esame intende offrire la possibilità, per le aziende che ne facciano opzione, di riallineare i valori dei cespiti aziendali³², con ciò cercando di soddisfare le esigenze gestionali delle imprese che adottano gli IAS/IFRS.

Tale regime di riallineamento dei valori è opzionale ed oneroso; nello specifico l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Per quanto concerne i costi dell'operazione occorre evidenziare che il riallineamento può avvenire in modi diversi ed a costi differenti; in via sintetica si ha la seguente casistica:

- 1) riallineamenti derivanti dalle divergenze contabili dovute all'adozione di IAS/IFRS che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate ai sensi dell'articolo 83 e seguenti del TUIR avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei citati principi internazionali (escludendo peraltro una serie di disallineamenti derivanti dall'applicazione del d.lgs. n. 38 del 2005, che un emendamento approvato durante l'esame presso la Camera dei deputati ha specificato nei disallineamenti derivanti da valutazione dei beni

³¹ Questo genera delle risultanze di bilancio differenti (disallineamenti) in quanto ai principi della ragionevolezza e della prudenza (che hanno guidato la compilazione dei bilanci civilistici fino all'entrata in vigore degli IAS/IFRS) si sostituiscono, per alcune poste, criteri differenti recati dai principi contabili IAS/IFRS, uno dei quali è quello ben noto del "fair value" (valore reale, in cui si ha la prevalenza della sostanza sulla forma).

³² In particolare questi possono risultare differenti per effetto della diversa valutazione civilistica e fiscale; tale diverso valore crea quello che tecnicamente viene definito disallineamento.

fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento) (comma 3, lettera a)); per essi il riallineamento IRES ed IRAP si effettua con imposta sostitutiva ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni (comma 4);

- 2) riallineamenti a fini IRES ed IRAP delle medesime divergenze citate (comma 3, lettera a)), nel caso in cui si vogliano affrancare singole componenti reddituali o patrimoniali; ad essi si applica un'imposta sostitutiva ridotta, con aliquota pari al 16%, da versare in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (comma 5);
- 3) riallineamenti delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5, e 6 dell'articolo 13 del citato d.lgs. n. 38 del 2005 (comma 3, lettera b), così come novellato durante l'esame presso la Camera dei deputati); per questi disallineamenti si applicano le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 48, della citata legge n. 244 del 2007 (LF per il 2008)³³ e l'imposta sostitutiva derivante è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, con modifica introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stato previsto che ai disallineamenti derivanti dalla

³³ Si rammenta che esso prevedeva un'imposta sostitutiva IRES ed IRAP pari al 12% sulla parte di maggiori valori entro il limite di 5mln di euro; pari al 14% per la parte compresa tra l'eccedenza dei 5mln di euro e fino a 10mln di euro; pari al 16% per la parte eccedente i 10mln di euro.

valutazione delle rimanenze di merci possa applicarsi la normativa recata dal comma 21 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, la quale prevede l'imposta sostitutiva del 16% (comma 7);

- 4) riallineamenti, in tutto o in parte, delle differenze derivanti da maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali relative ad operazioni straordinarie, in deroga a quanto stabilito dal vigente articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. A tali differenze si applica l'imposta sostitutiva del 16% da versare in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione; quest'ultimo riferimento temporale relativo al momento in cui è stata posta in essere l'operazione deriva da un emendamento presentato durante l'esame presso la Camera dei deputati³⁴, che ha peraltro eliminato la quota massima di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali, che nella versione originaria era pari ad un nono del valore stesso (comma 10). Tali disposizioni sono applicabili anche alle operazioni diverse da quelle previste nel citato articolo 176, comma 2-ter, del TUIR; in tal caso l'aliquota applicabile è quella ordinaria, vigente a titolo di IRPEF (tale imposta è stata specificata mediante emendamento approvato dalla Camera dei deputati), IRES ed IRAP. La Camera dei deputati, con emendamento, ha specificato che se i maggiori

³⁴ Al riguardo si evidenzia che la versione originaria faceva riferimento, come per i casi precedenti, al termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 20%, in luogo di quella citata del 16% (comma 11). Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; in tal caso il contribuente deve riliquidare l'imposta e versare la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (comma 12).

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti diversi commi; il primo è il *7-bis*, il quale specifica che per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 (pertanto con riferimento ai riallineamenti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3), si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.

Inoltre con l'introduzione del comma *8-bis* è stato specificato che le disposizioni attuative del comma 8, il quale prevede che la disciplina di riallineamento si applica anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati (rispetto ai valori che avevano assunto rilevanza fiscale), nonché alle variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno adottate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine è stato aggiunto il comma *12-bis*, in cui si specifica che l'opzione effettuata ai sensi del citato articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007 (caso indicato al punto 3) si considera

validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili, emersi in sede di prima applicazione degli IAS, per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del d.lgs. n. 38 del 2005, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

La RT stima gli effetti di gettito considerando separatamente le diverse tipologie di riallineamento sinteticamente esposte nei punti da 1) a 4).

In via generale evidenzia che i disallineamenti tra valori fiscali e valori civilistici derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali, emersi in sede di FTA (*first time adoption*) o successivamente, sono riepilogati nel quadro RV, sezione II, della dichiarazione dei redditi, società di capitali; invece le differenze di valore rilevate nel suddetto quadro RV, sezione I, sono quelle derivanti dalle operazioni di organizzazione aziendale³⁵.

Per quanto concerne invece le deduzioni extracontabili, derivanti da componenti negative di reddito a norma di legge pur non essendo imputabili a conto economico, così come previsto dal vigente articolo 109, comma 4, del TUIR, queste sono riepilogate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

I dati sono quelli tratti da UNICO 2008 - società di capitali ed enti commerciali, attualmente pervenuti e disponibili in Anagrafe tributaria.

Per quanto concerne i riallineamenti di cui al precedente punto 1) la RT evidenzia che per essi l'imposta sostitutiva è pari all'aliquota

³⁵ Disallineamenti derivanti da: operazioni di fusione e scissione, conferimenti neutrali, rivalutazione volontaria dei beni, valutazione dei crediti e dei debiti in valuta.

ordinaria comprensiva di eventuali maggiorazioni; nello specifico la RT assume l'aliquota IRES del 28,6%, l'addizionale petrolio³⁶ e l'aliquota IRAP del 4,2% più eventuali addizionali regionali. Tale imposta sostitutiva si versa in unica soluzione, sulla totalità delle differenze positive e negative, nel caso in cui la somma algebrica delle differenze risulti positiva. Nel caso in cui la differenza risulti negativa, questa concorre al reddito in cinque quote costanti; gli effetti fiscali decorrono dal 2009.

Per quanto attiene invece i riallineamenti di cui al punto 2), la RT specifica che l'imposta sostitutiva IRES ed IRAP del 16% si calcolerà con riferimento a ciascun saldo, solo se positivo, in quanto è possibile optare per il riallineamento di differenze relative anche a singole fattispecie. La RT procede poi nel depurare dalla quantificazione una serie di disallineamenti che in via generale sono esclusi dalla normativa in esame³⁷; elabora quindi i dati risultanti dal quadro RV e dal quadro EC, considerando che per quanto riguarda i disallineamenti derivanti da FTA la quota attribuibile è del 50%. In via prudenziale assume che i contribuenti che presentano una somma algebrica negativa, derivante dalle differenze positive e negative da riallineamento, opteranno per la possibilità di utilizzare tale saldo negativo per ridurre gli imponibili dei cinque esercizi successivi; nel complesso viene stimato per tali disallineamenti un ammontare pari a circa 10,6 mld di euro che, depurati del 50% di differenze da FTA, arriva a circa 5,3 mld di euro. In base a tale ammontare, stimando che

³⁶ Che si rammenta pari al 5,5%.

³⁷ Ad esempio si tratta di disallineamenti da plusvalenze o minusvalenze degli strumenti finanziari, dei derivati di copertura del *cash flow*, dei disallineamenti attinenti all'avviamento ed ai beni immateriali a vita indefinita, ecc.

il 10% sia ripartito in cinque esercizi ed applicando l'aliquota IRES del 28,6% (aliquota IRES più addizionale petrolio) e l'aliquota IRAP del 4,2% (aliquota IRAP più addizionali), si ottiene una perdita di gettito annua di competenza a decorrere dal 2009 pari a 34,8 mln di euro³⁸. Per quanto attiene invece i contribuenti con saldo positivo da riallineamento la RT assume che questi siano interessati ad affrancare le singole poste così come specificato nel precedente punto 2); in tale ipotesi la RT stima in 3,6 mld di euro i riallineamenti derivanti da beni materiali e in 8,6 mld di euro i riallineamenti derivanti da crediti verso la clientela da parte delle banche. Supponendo inoltre un'adesione al provvedimento pari rispettivamente a circa l'80% ed al 25%, il gettito derivante dall'imposta sostitutiva, applicando le citate percentuali IRES ed IRAP, sarà pari a 802 mln di euro da incassarsi nel 2009. Stima inoltre un periodo di ammortamento dei beni rivalutati di circa 7 anni sui beni materiali, mentre sui crediti nei confronti della clientela si ipotizza un periodo di nove anni; applicando le aliquote IRES ed IRAP vigenti si ha un effetto negativo di gettito di competenza, dal 2009 pari a 202 mln di euro, di cui 185,2mln a titolo di IRES e 17,2mln a titolo di IRAP.

Per quanto riguarda invece i riallineamenti di cui al punto 3) la RT si basa sulla stima dei disallineamenti da FTA quantificati nel precedente punto 1), e fatti pari a circa 6mld di euro; ipotizzando un'adesione del 10% per il primo anno e del 5% per gli anni successivi, e considerando i riallineamenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1 comma 48 della citata LF per il 2008, applicando un'aliquota media del 15%, ottiene un maggior gettito pari a 91 mln

³⁸ Così formata: 30,3mln di euro per IRES e 4,5mln di euro per IRAP.

di euro per il 2009 ed a 45,6 mln di euro per il 2010. Anche in questo caso stima gli effetti negativi di gettito derivanti dalle rivalutazioni dei beni e dal processo di ammortamento, che si ipotizza esser ripartibile in sette anni; la perdita di gettito che ne consegue è pari a 26 mln di euro per il 2009 e 39 mln di euro a decorrere dal 2010.

Infine per i riallineamenti di cui al precedente punto 4) la RT evidenzia che essi sono analoghi a quelli previsti dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, in materia di fusione di società, anche se si differenziano per le modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva e per le modalità di riconoscimento dei valori fiscali riallineati. L'importo attribuibile all'avviamento è pari a circa 27,2 mld di euro, al quale occorre aggiungere i disallineamenti da operazioni straordinarie ed immobilizzazioni finanziarie per un importo pari a circa 5,8 mld di euro; da tale ammontare occorre però detrarre la parte di operazioni straordinarie già affrancate per effetto delle citate disposizioni contenute nella LF per il 2008 e stimate in circa 500 mln di euro. La RT evidenzia l'appetibilità della disposizione dovuta alla possibilità di portare in deduzione l'importo del riallineamento in misura non superiore ad un nono; tale aspetto fa ipotizzare un tasso di adesione del 30%. Ne consegue pertanto, con un'imposta sostitutiva del 16%, un maggior gettito per competenza pari a circa 1.564 mln di euro³⁹, interamente versati nel 2009. Anche in tal caso gli effetti negativi dovuti all'ammortamento dei maggiori valori riconosciuti si produrranno a partire dal 2010 e saranno pari a 356,6 mln di euro, di cui 311 mln di euro a titolo di IRES e 45,6 mln di euro a titolo di IRAP.

³⁹ Così formati: $(27,2+5,8-0,5)*30%*16%= 1.564\text{mln di euro.}$

In termini di cassa ed applicando il meccanismo di saldo e acconto, si ottiene un maggior gettito per il 2009 pari a 2.457 mln di euro, un minor gettito per il 2010 pari a 416,9 mln di euro, per il 2011 pari a 913,9 mln di euro e a decorrere dal 2012 pari a 632,3 mln di euro. Il prospetto riepilogativo imputa come minori entrate correnti i valori relativi all'IRES, mentre imputa come maggiori spese correnti, per effetto dei maggiori trasferimenti alle Regioni, il minor gettito a titolo di IRAP.

Con riferimento agli emendamenti approvati durante l'esame presso la Camera dei deputati non è stata predisposta alcuna stima finanziaria da parte del Governo.

Al riguardo sono diverse le osservazioni per quanto di competenza.

Un aspetto che riguarda il provvedimento nella sua generalità è quello concernente la mancata quantificazione del possibile minor gettito derivante dalla rivalutazione dei beni, per effetto della disposizione e in connessione al minor valore delle plusvalenze.

Infatti, occorre evidenziare che i beni in discorso, se rivalutati in epoche recenti rispetto al momento di vendita, potranno generare minor gettito a titolo di imposta ordinaria sulle plusvalenze da cessione e realizzazione⁴⁰.

Tale aspetto non sembra esser quantificato nella RT, la quale inoltre non considera i possibili effetti negativi, dovuti al periodo di crisi economico-finanziaria attuale, che potrebbero ripercuotersi sulle

⁴⁰ Si rammenta che la plusvalenza nasce per differenza tra il prezzo di vendita o di realizzo e il costo di acquisto.

decisioni dei contribuenti di aderire alla disciplina di rivalutazione in esame, viste anche le modalità di versamento che prevedono il pagamento in unica soluzione.

Con riferimento invece alla possibilità di riallineamento di cui al punto 1), occorre evidenziare che la RT stima nel 10% la quota di soggetti che sarebbero interessati alla ripartizione in cinque esercizi del saldo negativo di riallineamento, con ciò stimando solo in 530 mln (cioè $5,3 \text{ mld} * 10\%$) la quota di base imponibile da portare in detrazione per quote costanti per cinque esercizi.

Tuttavia occorre evidenziare che in base al tenore testuale della norma (ultimo periodo del comma 4) sembrerebbe doversi intendere che la deduzione dall'imponibile di detto saldo negativo debba necessariamente avvenire per quote costanti a partire dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi, non ravvisandosi in alcun modo la possibilità di opzione da parte dei soggetti interessati alla norma alla ripartizione in cinque esercizi.

In più occorre evidenziare che appare del tutto verosimile che tutti coloro che presenteranno un saldo negativo non potranno - in base a scelte di convenienza - che usufruire dell'opportunità offerta dalla norma.

Ciò posto appare quindi necessario un approfondimento sui criteri di stima adottati in RT, per la quale solo il 10% dell'ammontare dei riallineamenti negativi inciderebbe in termini di minor gettito a fini IRES/IRAP.

Per quanto concerne invece i valori derivanti dagli effetti finanziari di cassa, occorre sottolineare che non sembra tenersi conto

della possibilità che i contribuenti interessati alla norma possano, in sede di versamento in acconto delle imposte per l'anno 2009 (precisamente dal giugno al novembre 2009), tener conto delle maggiori quote di ammortamento.

A tal riguardo la RT stessa dichiara che tali riallineamenti generano effetti negativi di gettito, a fini IRES ed IRAP, di competenza dal 2009; pertanto, logica vuole che di fronte a valori di riallineamento anche elevati i contribuenti non potranno che anticipare gli effetti finanziari più convenienti, versando già dal 2009 acconti di imposta che tengono conto delle maggiori quote di ammortamento rivenienti dal meccanismo del riallineamento stesso.

Per quanto concerne invece gli effetti finanziari degli emendamenti approvati in prima lettura, occorre evidenziare in prima battuta che sarebbe opportuno che il Governo fornisse una nuova stima degli effetti derivanti dalla modifica contenuta nel comma 3, lettere a) e b), che ha prodotto uno spostamento da una categoria all'altra dei beni riallineabili; in particolare, per i valori diversi da quelli relativi a beni fungibili, ammortamenti, rettifiche di valore ed accantonamenti si passa dalla tipologia di beni sottoposti alla disciplina di cui al comma 7 (vedi punto 3) alla disciplina di cui ai commi 4 e 5 (vedi punti 1 e 2).

E' evidente che la modifica oggettiva di applicazione delle disposizioni in argomento non può che avere riflessi anche in termini finanziari, che occorrerebbe approfondire e chiarire.

Inoltre, sempre con riferimento alle modifiche apportate in sede di esame presso la Camera dei deputati e contenute nel comma 7, sarebbe opportuno che il Governo fornisse adeguata quantificazione

in merito alla possibilità che i riallineamenti relativi alle rimanenze di merci possano essere effettuati applicando la disciplina recata dall'articolo 81, comma 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede l'affrancamento di detti valori con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%.

A tal riguardo si rammenta che sia in periodi fisiologici che in periodi di crisi economica il valore di bilancio delle rimanenze di merci acquista una valenza di volano economico-finanziario che incide sui risultati economici di competenza e che quindi impatta direttamente sulla base imponibile, modificando la posizione fiscale del contribuente⁴¹.

Inoltre, il nuovo comma *7-bis*, nel prevedere che ai fini della disciplina in esame si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES, se da un lato offre una interpretazione chiara in termini applicativi della norma, dall'altra induce a ritenere importante che il Governo espliciti se tale specificazione può avere riflessi diretti in termini di variazione di gettito⁴².

Ulteriore osservazione riguarda le modifiche apportate al comma 10 con riferimento all'eliminazione del limite massimo della quota annua di ammortamento; si rammenta che nella versione originaria esso era pari ad 1/9 e che su tale base si erano stimati gli effetti di gettito evidenziati in RT.

E' pertanto opportuno che il Governo consideri la possibilità che i contribuenti possano ammortizzare i beni in questione in termini

⁴¹ Si consideri che per tali poste di bilancio la valutazione può esser sottoposta a forti oscillazioni di natura non solo soggettiva, ma anche reale, di mercato.

⁴² Nello specifico si rammenta che le basi imponibili, per la normativa vigente, nascono da valutazioni differenti; in particolare le valutazioni a fini IRES sottostanno alla normativa fiscale, mentre le valutazioni a fini IRAP ricalcano quelle evidenziate nel bilancio civilistico.

temporali più rapidi, il che implicherebbe una sottostima dell'effetto negativo di gettito in termini di IRES/IRAP.

Inoltre, sempre il comma 7 è stato modificato nel senso di prevedere che nei casi di fusione, scissione e conferimento, la rivalutazione di marchi, brevetti ed altre attività immateriali possa essere effettuata anche in misura parziale e che il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato non più entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, bensì con riferimento al versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

E' verosimile ipotizzare che per ambedue le modifiche non si possa che avere una variazione di gettito rispetto a quanto stimato in origine; nello specifico, la prima modifica potrebbe comportare un minor gettito⁴³, mentre la seconda potrebbe generare una scansione temporale differente del maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva in questione.

Un ulteriore aspetto concerne la modifica contenuta nel comma 11, che aggiunge l'IRPEF tra le imposte interessate dalla normativa recata dal comma 10.

In particolare, tale aggiunta induce a ritenere valido quello che già in sede di interpretazione della disposizione originaria appariva verosimile⁴⁴ e cioè che la disciplina in questione potesse essere

⁴³ Si rammenta che per la disciplina recata da tale comma si connetteva un effetto di maggior gettito pari a circa 1.564 mln di euro.

⁴⁴ Tale conclusione la si riconduce al fatto che il comma 10 in questione contiene una deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR.

applicata a tutte le imprese che eseguono conferimenti a prescindere dal presupposto che adottino o meno gli IAS.

Tale estensione soggettiva anche alle imprese che adottano principi contabili interni potrebbe generare variazioni di gettito che né la RT né eventuali quantificazioni successive sembrano aver considerato.

A ciò si aggiunga che tale comma prevede che il riallineamento di cui al punto 4) può riguardare anche attività diverse da quelle indicate nel citato articolo 176, comma *2-ter*, del TUIR, con ciò prefigurando una estensione oggettiva a tutte le attività presenti in bilancio (siano esse crediti, rimanenze, immobilizzazioni finanziarie); tale aspetto, che potrebbe produrre variazioni finanziarie, non viene preso in considerazione nella RT.

Vista la rilevanza finanziaria della disciplina in discorso si ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sui punti segnalati.

Commi 13–15

I commi da 13 a 15 permettono di derogare ai criteri di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, quali azioni e obbligazioni, in situazioni eccezionali di turbolenza dei mercati che rendono inattendibili i valori espressi dai mercati stessi.

Tale possibilità è offerta ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, per l'esercizio in corso alla data di entrata in

vigore del decreto in esame e consiste nel valutare dette poste di bilancio secondo il valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio o dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati, anziché in base al valore di presumibile realizzazione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Tale misura può esser estesa anche all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, le modalità attuative delle disposizioni in discorso sono stabilite dall'ISVAP⁴⁵. Le suddette imprese assicurative che si avvalgono di detta disposizione destinano ad una riserva indisponibile la parte di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni in esame ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. La riserva è integrata con riserve di utili disponibili o con utili di esercizi successivi nel caso in cui la citata differenza non sia sufficientemente coperta dall'utile d'esercizio.

La RT non considera le norme in discorso.

Al riguardo si rileva che, pur non ravvisando, nel breve periodo, elementi che potrebbero generare perdita di gettito, la disciplina in discorso sembrerebbe alterare i fisiologici principi di valutazione di bilancio che, per le poste patrimoniali (nella fattispecie

⁴⁵ Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

si parla di valori rientranti nella categoria dell'attivo circolante), si basano sui principi della ragionevolezza e della prudenza.

In particolare, questi ultimi obbligano a valutare le attività secondo il loro valore di presumibile realizzo (pertanto si dovrebbe tener conto del prezzo di mercato) e la mancata indicazione di variazione negativa della valutazione non può che comportare un eccesso di valutazione delle attività patrimoniali e conseguente sopravvalutazione del capitale netto.

Dilatando all'estremo il ragionamento potrebbero configurarsi fenomeni definiti in economia aziendale "annacquamento di capitale"⁴⁶; è evidente che tale aspetto potrebbe alterare la congrua valutazione dell'azienda che nel medio-lungo periodo, per ristabilire gli equilibri di bilancio, si potrebbe veder costretta a registrare dei risultati negativi.

Queste considerazioni sembrano confermate dalla circostanza che la norma pone un'attenzione particolare alle modalità di valutazione, secondo la nuova disciplina, che le imprese di assicurazione potrebbero decidere di utilizzare.

In generale, le imprese del settore assicurativo, come anche quelle bancarie, presentano nei loro bilanci poste ingenti di titoli nell'attivo circolante che rientrano peraltro negli indici di composizione calcolati per la valutazione della stabilità delle imprese in discorso.

Ciò posto, anche se la norma esclude da tale disciplina le perdite di carattere durevole, si sottolinea la delicatezza della questione, che al

⁴⁶ Caso in cui l'attivo patrimoniale è sopravvalutato rispetto alle capacità prospettive dell'azienda di produrre reddito.

limite potrebbe procurare sopravvalutazioni di imprese che nel medio periodo potrebbero invece risultare non efficienti, con conseguente emersione di redditi negativi derivanti da difficoltà di natura economica-finanziaria che potrebbero ripercuotersi sugli investitori, sui risparmiatori ed in generale su tutti gli *stakeholders*⁴⁷.

Commi 16–23

I commi in discorso consentono ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci, la facoltà di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

Detta rivalutazione deve esser eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva appositamente riferita al decreto in esame, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali

⁴⁷ Termine anglosassone per indicare tutti coloro che sono interessati al buon andamento dell'azienda: fornitori, investitori, risparmiatori, clienti, Stato, dipendenti, ecc.

costituisce riserva in sospensione di imposta. Il saldo attivo in discorso può essere tuttavia affrancato da detta riserva, e distribuito ai soci, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche, delle società, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10% e che può essere, a scelta, versata in unica soluzione o in tre rate con pagamento degli interessi legali.

Il maggior valore dei beni rivalutati può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal quinto esercizio (punto modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, rispetto alla versione originaria che prevedeva solo tre anni) successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva le cui aliquote, mediante un emendamento approvato durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono state ridotte passando dal 10% per gli immobili ammortizzabili e dal 7% per gli immobili non ammortizzabili, rispettivamente al 7% ed al 4%.

Se la cessione del bene oggetto di rivalutazione interviene prima che sia trascorso il suddetto periodo di sospensione di cinque anni, si ha il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione, con l'effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

In quanto compatibili si applicano le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge n. 342 del 2000⁴⁸ (collegato alla LF per il 2000), quelle del decreto del Ministro delle finanze n. 162 del 2001 e quelle del decreto del medesimo Ministro n. 86 del 2002.

⁴⁸ Si rammenta che detta legge, collegata alla LF per il 2000 aveva previsto la rivalutazione dei materiali ed immateriali, a specifiche condizioni, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 19% e del 15%.

La RT utilizza una metodologia di stima consolidata ed utilizzata nelle precedenti e numerose leggi di rivalutazione⁴⁹; ipotizza inoltre che i beneficiari assumano un comportamento “fiscalmente razionale” e tiene conto della clausola antielusiva che prevede il riconoscimento dei valori rivalutati a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione.

Decorso tale termine, in caso di successiva cessione a titolo oneroso dei beni in discorso si avrà un conseguente risparmio di imposta IRES ed IRAP, per effetto delle minori plusvalenze calcolate sulle cessioni.

Per gli immobili ammortizzati il maggior valore permetterà un risparmio di imposta a decorrere dal terzo esercizio successivo in virtù delle maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

I dati utilizzati sono tratti dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2006, UNICO 2007 ed UNICO 2008 (dati provvisori) nonché dai bilanci CERVED⁵⁰.

Incrociando i dati tratti da UNICO 2006 con i dati tratti dall’archivio CERVED ed escludendo i soggetti IAS, ottiene una stima dei beni materiali ammortizzabili pari a circa 2,1 mld di euro (così ridotti per effetto dell’esclusione di alcuni beni non oggetto della rivalutazione in esame), mentre per quelli non ammortizzabili la stima è pari a circa 0,7 mld di euro.

Per quanto concerne invece le società di persone i dati tratti dal quadro RY di UNICO 2006 evidenziano un potenziale di beni

⁴⁹ In particolare: la legge n. 342 del 2000, la legge n. 448 del 2001, la legge n. 350 del 2003 e la legge n. 266 del 2005.

⁵⁰ Società che gestisce i dati dei bilanci presentati presso le Camere di commercio.

immobili strumentali pari a circa 0,540 mld di euro, mentre gli immobili non strumentali sono pari a circa 0,3 mln di euro.

Applica infine le percentuali di imposta sostitutiva, così come erano state previste nella versione originaria e cioè l'aliquota del 10% e del 7% differenziate per tipologia di beni così come già detto, ed ottiene un importo di maggior gettito di competenza pari a 334 mln di euro.

Procede poi al calcolo dell'imposta sostitutiva che i contribuenti, stimati in una quota pari al 35%, decideranno di versare al fine di affrancare la riserva in sospensione di imposta, applicando l'aliquota del 10%, sulla stessa base imponibile utilizzata precedentemente; l'ammontare relativo è pari a circa 116 mln di euro.

Considerando l'opzione di versamento in unica rata o in tre rate, la RT stima che sia sottoposto alla rateizzazione il 50% degli importi e, considerando anche gli interessi sulle rate successive, arriva a stimare in termini di cassa un maggior gettito pari a 300 mln di euro per il 2009, pari a 77,2 mln di euro per il 2010 e pari a 79,5 mln di euro per il 2011.

Successivamente stima il minor gettito derivante dal maggior importo delle quote di ammortamento che potranno esser detratte per effetto delle rivalutazioni in esame; pertanto a partire dal periodo di imposta 2011 (atteso che la versione originaria prevedeva un periodo di sospensione nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori pari a tre anni, mentre come su citato la modifica ha prorogato al quinto esercizio successivo il riconoscimento in argomento), si ha una perdita di gettito IRES/IRPEF pari a circa 48,6 mln di euro, mentre a titolo di IRAP la perdita è pari a circa 6,9 mln di euro.

Per gli immobili strumentali ipotizza che gli effetti negativi, in via teorica, saranno a partire dal periodo d'imposta 2012 (nella versione originaria era il quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, mentre l'emendamento ha prorogato al sesto anno) e graveranno sulla quota di immobili ceduta e sul quinto delle plusvalenze che, a legislazione vigente, si ipotizza sarebbe stata fatta concorrere alla formazione dell'imponibile IRPEF, IRES e IRAP; tuttavia non viene indicato alcun valore di stima.

In totale il provvedimento in termini di cassa, con il meccanismo del saldo/acconto, presenta il seguente andamento: un maggior gettito per l'anno 2009 pari a 300,2 mln di euro, per l'anno 2010 pari a 77,2 mln di euro, per l'anno 2011 pari a 79,5 mln di euro mentre per l'anno 2012 una perdita di gettito pari a 97,9 mln di euro.

Il Governo non ha fornito RT con riferimento ai possibili effetti finanziari rivenienti dagli emendamenti approvati in sede d'esame presso la Camera dei deputati. Tuttavia il prospetto riepilogativo ne stima gli effetti differenziali in termini di cassa, pari ad un recupero di gettito di 3,8 mln di euro per l'anno 2009 e di 1,1 mln di euro per gli anni 2010 e 2011⁵¹.

Al riguardo, gli emendamenti in esame hanno del tutto reso non adeguata la stima fornita in RT, atteso che si sono modificate tanto le aliquote dell'imposta sostitutiva, quanto i tempi di riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati, così come indicato nel comma 20.

⁵¹ Si rammenta che in un prospetto riepilogativo intermedio, fornito dalla RGS erano stati quantificati anche gli effetti per l'anno 2012 pari a 97,9 mln di euro e per l'anno 2013 pari a 55,5 mln di euro.

Si ritiene pertanto necessario procedere ad una nuova quantificazione che giustifichi il maggior gettito riveniente dagli emendamenti che diminuiscono le aliquote dell'imposta sostitutiva e che fanno slittare in avanti i tempi di riconoscimento fiscale dei valori rivalutati; ed infatti, vista la portata degli emendamenti, si sarebbe indotti a ritenere verosimile un andamento di minor gettito e quindi opposto a quello che si evince nel prospetto riepilogativo.

Tuttavia, in via generale occorre evidenziare che la RT, pur ipotizzando in via teorica un minor gettito IRPEF/IRES ed IRAP derivante dalle minori plusvalenze calcolate sui beni rivalutati, non quantifica in alcun modo il citato effetto finanziario negativo.

È evidente che in via prudenziale sarebbe opportuno che il Governo fornisca una stima specifica della perdita di gettito dovuta al minor valore delle plusvalenze calcolate sui beni rivalutati.

Articolo 16

(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)

Il comma 1 modifica l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, laddove sono riportate disposizioni in materia di "diritto d'interpello" dell'amministrazione finanziaria, proposto da parte dei contribuenti per cui si prevede: a) laddove è stabilito il diritto del contribuente alla richiesta di un parere da parte della Amministrazione finanziaria prima della stipula di un contratto, si prevede altresì che la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere

da parte del contribuente equivale a "silenzio assenso"; b) è soppressa la norma che prevede conseguenze in caso di mancata risposta della istanza di interpello.

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 37, commi da 33 a 37-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in cui si disciplina l'obbligo di invio, con modalità telematica, dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori d'impresa al dettaglio di cui agli articolo 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura andrebbe valutato l'effetto della soppressione delle norme in materia di certificazione dei corrispettivi giornalieri, tenuto conto che tali aspetti definiscono profili procedurali cui è correlata l'efficacia dei controlli e, quindi, dell'azione di accertamento di tributi⁵².

Il comma 3 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 30 a 32, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove si prevede l'obbligo di comunicazione da parte dei contribuenti interessati, in via telematica, delle operazioni di compensazione tra crediti/debiti IVA all'Agenzia delle Entrate.

⁵² In corrispondenza alle componenti di gettito derivanti dalla azione di accertamento (e controllo) il bilancio sconta specifiche previsioni d'entrata, distinte rispetto al normale andamento del gettito previsto con la spontanea adesione ai tributi da parte del contribuente. In tal senso, per un'efficace ricognizione delle molteplici criticità metodologiche nella definizione delle previsioni di entrata nel bilancio dello Stato si rinvia al recente referto della Corte dei conti del 18 aprile scorso. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezioni Riunite in Sede di Controllo, Referto su " *Metodologie e procedure di elaborazione delle previsioni di entrata* ", Deliberazione n. 7/2008, pagina 41 e seguenti.

Il comma 4 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 363 a 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti l'obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle cessioni effettuate mediante distributori automatici.

Il comma 5 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante norme in materia di ravvedimento del contribuente, a cui sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, lettera *a)*, recante la disciplina delle sanzioni in caso di adempimento entro un termine di trenta giorni, la relativa sanzione è ridotta a un dodicesimo; *b)* al comma 1, lettera *b)*, laddove è invece prevista la riduzione della sanzione, se la regolarizzazione della irregolarità avvenga entro il termine di dichiarazione dell'anno o entro un anno dalla commissione dell'errore, la relativa sanzione è ulteriormente ridotta a un decimo del minimo; *c)* al comma 1, lettera *c)*, laddove è stabilita la riduzione della sanzione qualora la omissione della presentazione della dichiarazione sia regolarizzata entro novanta giorni o trenta giorni, a seconda se trattasi di II.DD. o IVA, la relativa sanzione è ulteriormente ridotta a un dodicesimo del minimo.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, va valutato se l'abrogazione delle norme in esame sia suscettibile, come sembra, di determinare effetti finanziari in termini di minori entrate, se non altro a ragione del fatto che in relazione alla introduzione delle sanzioni previste a legislazione vigente erano state a suo tempo quantificate maggiori entrate.

Benché trattisi di componenti "eventuali" di introito erariale, andrebbe chiarito il metodo adottato nella formulazione delle previsioni di gettito relative a tali cespiti, e corrispondentemente iscritte nel bilancio di previsione 2009.

Inoltre, con specifico riferimento al comma 4, si osserva che alle norme di cui si prevede ora l'abrogazione erano stati ascritti, dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 244 del 2007, effetti di maggiore entrata. In particolare, per indicazione della medesima RT, una quota di tale maggior gettito sarebbe stata da ricondurre all'effetto deterrente del nuovo adempimento.

Analoga valutazione andrebbe fatta in merito al comma 5, poiché l'ambito applicativo dello strumento del ravvedimento ha un'estensione significativa.

Il comma *5-bis*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che la lettera *h*) del comma 4 dell'articolo *50-bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - laddove è previsto che le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi (sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni), sono effettuate senza pagamento dell'IVA nel caso siano relative ad operazioni svolte nei depositi fiscali - si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al

depositario, costituiscono ad ogni effetto "introduzione" nel deposito IVA.

L'integrazione è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, considerata la mera valenza interpretativa della norma in esame, che non modifica il regime fiscale di esenzione ai fini IVA già previsto per le operazioni connesse al trasbordo nei depositi fiscali, nulla da osservare.

Il comma 6, così come modificato alla Camera dei deputati, stabilisce che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. E' inoltre previsto che l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il comma 7, così come modificato alla Camera dei deputati, prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio

indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 8, come modificato alla Camera dei deputati, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

Il comma 9, come modificato, prevede che, salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il

destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Il comma 10, come modificato, stabilisce che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Il comma 10-*bis*, aggiunto alla Camera dei deputati, prevede che gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

Il comma 10-*ter* prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenda delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-*bis*.

Il comma 12 provvede a riformulare i commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", ivi stabilendo che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia dei documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Il comma 12-*bis*, e seguenti, aggiunto alla Camera dei deputati, introduce l'articolo 2215-*bis* del codice civile (Documentazione informatica) prevedendo che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta da parte delle imprese sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

E' stabilito che le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. Ai libri, ai repertori e alle scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, è riconosciuta l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

Il comma 12-*ter* prevede che l'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 12-*bis* del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.

Il comma 12-*quater* modifica l'articolo 2470 del codice civile recante norme in materia di efficacia e pubblicità delle scritture societarie, mentre il comma 12-*quinquies* modifica il primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, recante norme in materia di partecipazioni azionarie.

Il comma 12-*sexies* apparta modifiche al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, recante norme in materia di responsabilità dell'alienazione di partecipazioni per versamenti ancora dovuti.

Il comma 12-*septies* modifica l'articolo 2478 del codice civile, recante norme in materia di libri sociali obbligatori, mentre il comma 12-*octies* modifica l'articolo 2478-*bis* del codice civile, recante norme in materia di bilancio d'impresa e di distribuzione degli utili.

Il comma 12-*novies* modifica l'articolo 2479-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice civile, recante la disciplina dell'Assemblea dei soci, mentre il comma 12-*decies* abroga il secondo periodo dell'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove siano indicate disposizioni in materia di annotazione sul libro dei soci di operazioni di trasferimenti di "pacchetti" societari.

Il comma 12-*undecies* stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 12-*quater* a 12-*decies* entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT non considera il dispositivo, né le integrazioni intervenute alla Camera dei deputati sono provviste di **RT**.

Al riguardo, per quanto concerne i dispositivi sopra indicati di interesse anche per la P.A., appare necessario che il Governo chiarisca se l'attivazione e la gestione delle caselle di posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni possa essere realizzata avvalendosi delle sole risorse disponibili, con particolare riferimento ai costi riferibili agli impianti e alla gestione.

In particolare, con specifico riferimento ai profili di copertura finanziaria associabili al comma 8, si segnala infatti che la norma, laddove prevede l'utilizzo delle "risorse disponibili", non prevede, come di consueto, che tali risorse siano quelle umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

Nulla da riferire circa le altre disposizioni, trattandosi di profili diretti a misure di semplificazione dell'attività d'impresa.

Articolo 16-bis

(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e

successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 prevede che la richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

Il comma 3 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

Il comma 4 prevede che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che le norme in esame appaiono prefigurare un preciso iter procedurale correlato alla istruttoria dei cambi di residenza avviata da parte dei cittadini, pur considerando che il comma 4 reca una specifica clausola di invarianza, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alle modalità e ai tempi di adeguamento delle amministrazioni a dotarsi delle

attrezzature umane e informatiche necessarie ad uniformarsi agli obblighi ivi previsti verso il cittadino istante⁵³.

Il comma 5 prevede che per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

Il comma 6 stabilisce che per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

Il comma 7 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

⁵³ In proposito, considerando inoltre che il comma 4 assicura della neutralità finanziaria del dispositivo, si rammenta che la stessa legge di contabilità prescrive all'articolo 27 che allorché una norma di legge provveda a prevedere adempimenti obbligatori i cui oneri ricadano sugli enti pubblici del settore allargato, debba provvedere, nel contempo, ad indicare le risorse per farvi fronte a valere dei rispettivi bilanci.

decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il comma 8 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto « fondo di garanzia per le piccole e medie imprese » con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che il dispositivo di cui al comma 5 prevede il diritto soggettivo perfetto in capo al cittadino che ne faccia richiesta di vedersi attribuita un casella di posta elettronica certificata (PEC), la previsione andrebbe accompagnato da una valutazione degli oneri previsti per effetto del dispositivo, con l'indicazione della spesa prevista per ogni annualità di

riferimento e l'indicazione dei parametri di misurazione dei costi attesi.

In proposito, si osserva inoltre che non risulta specificato se la gratuità riguardi solo la posta in entrata o anche quella in uscita, nel qual caso i costi di gestione delle PEC ne risulterebbero ampliati.

Nel contempo, per i profili di copertura, pur rinviando il comma 8 alle risorse disponibili a valere delle risorse riferibili all'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, confluite nella sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorre rilevare che non vi è alcuna indicazione in merito alle disponibilità effettivamente esistenti a valere del suddetto fondo.

In proposito, è necessario osservare che al fondo in questione l'articolo 1 del D.M 15 giugno 2004 faceva affluire, per i fini di interesse, 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004/2006, presentandosi tale anno come l'ultimo di gestione di una autorizzazione di competenza, ragion per cui, a meno di una espressa indicazione circa la gestione delle predette risorse a valere di una contabilità speciale di tesoreria, costitutiva di una gestione extra bilancio, eventuali disponibilità relative a tale anno non ancora impegnate avrebbero dovuto costituire economia di spesa già nel 2008.

Il comma 9 prevede che all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante le modalità di attuazione del dispositivo indicato ai commi 210- 212, relativo all'applicazione delle modalità di ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico da

parte delle PA, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del sistema pubblico di connettività (SPC) »; b) dopo la lettera g) è aggiunta la lettera *g-bis*) dove si stabilisce che le regole tecniche siano idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge ».

Il comma 10 stabilisce che in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il comma 12 stabilisce che l'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di disposizioni tutte dirette alla realizzazione di miglioramenti nella efficienza delle amministrazioni, per cui è ipotizzabile si possano conseguire risparmi di spesa, andrebbe solo appurato se ai nuovi adempimenti previsti a carico delle amministrazioni interessate si possa provvedere avvalendosi esclusivamente delle risorse già scontate a legislazione vigente.

Articolo 17

(Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero)

Il comma 1 prevede che i docenti ed i ricercatori residenti all'estero che, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, rientrano in Italia con una nuova residenza fiscale, godano di un regime agevolativo in relazione alle imposte dirette; infatti, per il primo periodo d'imposta dal rientro e per i due successivi, solo il 10 per cento del reddito verrebbe sottoposto a tassazione.

Il comma 2 contiene l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nei commi da 280 a 283 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, in tema di incentivi fiscali alla ricerca; in

base a tale interpretazione, il credito d'imposta spetta anche, a determinate condizioni, alle ricerche effettuate in Italia su incarico di un committente estero⁵⁴.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati in seguito all'approvazione di un emendamento del relatore, dispone lo spostamento di 1 mln, per l'anno 2009, dalla missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" alla missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"⁵⁵, programma "Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche"⁵⁶, entrambe previste dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2009 e riguardanti entrambe il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La RT allegata al testo iniziale (riferita quindi ai commi 1 e 2) considera le disposizioni contenute nell'articolo non suscettibili di produrre sostanziali variazioni di gettito rispetto alla legislazione previgente: con riferimento all'agevolazione di cui al comma 1, in quanto essa è riferita ad eventuali nuovi redditi; con riguardo al comma 2, in quanto contiene una norma di natura interpretativa.

⁵⁴ Il committente dev'essere residente o localizzato in Stati o territori inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.

⁵⁵ Capitolo 3935 "Spese per il funzionamento della scuola superiore dell'economia e delle finanze", UPB 1.1.2 (Interventi).

⁵⁶ Capitolo 5217 "Fondo occorrente per il funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione", UPB 24.1.2 (Interventi).

Al riguardo, si rileva che con riferimento al comma 1 sarebbe opportuno acquisire una stima del flusso annuale di rientro di docenti negli ultimi anni, per avere elementi atti ad effettuare un confronto tra la consistenza del numero di soggetti mediamente associata, in ragione di anno, alla legislazione previgente e quella che si ipotizza possa determinarsi per effetto dell'agevolazione introdotta; tale dato risulta necessario per affermare la non onerosità della norma.

Infatti, oltre a favorire eventuali maggiori entrate dovute ai redditi dei docenti attratti dalla misura agevolativa (per i ricercatori, la medesima agevolazione fiscale era già stata prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003 per un massimo di tre periodi d'imposta), la norma configura un'agevolazione fiscale che verrà utilizzata anche dai docenti che sarebbero comunque rientrati in Italia; sotto questo profilo, si configurerebbe una perdita di gettito rispetto alla legislazione previgente. Potrebbe inoltre essere utile disporre di dati di consuntivo circa l'effetto dell'analogia agevolazione già a suo tempo prevista per i ricercatori in base all'articolo sopra richiamato del decreto-legge n. 269 del 2003, in termini di incentivo al rientro in Italia. Con riferimento ai ricercatori, si rileva poi che la disposizione in esame non precisa i criteri e le modalità per la determinazione e la documentazione dell'attività di ricerca svolta.

Per quanto riguarda il comma 2, si osserva che la norma sembrerebbe determinare l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari del credito di imposta, anche in considerazione del fatto che, mentre la versione originaria del testo faceva riferimento a "Stati o territori che sono inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le

doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana, contenuta nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996”, il testo approvato dalla Camera dei deputati ricomprende anche le imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunità europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, determinando un'estensione - seppur marginale - dei Paesi interessati dal beneficio in oggetto.

Si ricorda peraltro che il successivo articolo 29 conferma l'entità delle risorse già stanziata sul bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e che l'erogazione di tali risorse viene subordinata ad un meccanismo di c.d. "rubinetto". Appare opportuna una conferma del Governo in merito all'effettiva capacità del meccanismo di prenotazione per l'accesso al beneficio di contenere l'onere nell'ambito delle risorse stanziata, anche in presenza di imprese residenti all'estero.

Con riferimento al comma 2-*bis* non vi sono osservazioni, per quanto di competenza, trattandosi di un cambiamento di destinazione (per l'anno 2009) di un importo di pari entità in aumento e in diminuzione nell'ambito di stanziamenti esistenti nella Tabella C della legge finanziaria per il 2009.

TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE DI CRISI DEL QUADRO
STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE
UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITÀ
PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 18

(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)

I commi da 1 a 4 prevedono l'assegnazione da parte del CIPE di una quota delle risorse nazionali disponibili del fondo aree sottoutilizzate:

- a) al fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro. Al fondo affluiscono anche le risorse del fondo per l'occupazione, le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate dal CIPE alla formazione;
- b) al fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008;
- c) al fondo per la competitività di cui all'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed

Si dispone inoltre circa la destinazione delle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione e la conferma del vincolo territoriale (85 per cento regioni del Mezzogiorno, 15 per cento regioni del Centro-Nord) per l'assegnazione delle risorse derivanti dal FAS. Infine si applicano agli interventi effettuati con le risorse in esame le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in materia di velocizzazione delle procedure.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo alla Camera dei deputati⁵⁷, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le misure previste dall'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 nell'ambito del cd. piano casa, possono essere realizzate anche mediante le seguenti risorse finanziarie aggiuntive provenienti dal fondo aree sottoutilizzate (FAS):

- quota del FAS destinata dal comma 1, lettera b) del presente articolo, al finanziamento del fondo infrastrutture

⁵⁷ Il Governo ha evidenziato che l'accelerazione dei tempi di utilizzo delle risorse in questione è riferita all'esigenza di non determinare ulteriori ritardi rispetto a quelli sinora accumulati per gli strumenti di intervento adottati nell'ambito della programmazione vigente del FAS. Pertanto non si tratterebbe di una accelerazione di spesa rispetto ai "tendenziali", ma di rispetto dei tempi di programmazione. In ogni caso, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE, il Governo non esclude una verifica dell'invarianza dei saldi di fabbisogno e indebitamento. Cfr. Nota n. 148348 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, del 15 dicembre 2008.

di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008;

- risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del FAS.

Vengono inoltre apportate una serie di modifiche all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, sono destinati 100 mln di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007⁵⁸.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007 siano effettivamente disponibili e utilizzabili, allo scopo chiarendo se su dette somme siano state assunte obbligazioni nei confronti di soggetti esterni alla pubblica amministrazione o sussistano interventi avviati in base alla vigente normativa.

Con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica andrebbe specificato come la norma sia stata considerata sui predetti

⁵⁸ L'articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha autorizzato la spesa di 550 mln di euro per l'anno 2007 (544,5 mln per spese in conto capitale e 5,5 mln per spese correnti) per finanziare un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Successivamente con l'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 per l'attuazione degli interventi previsti dalla norma medesima è stato istituito un fondo nel quale sono confluite tra le altre anche le risorse del citato articolo 21, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate.

In base a quanto affermato dalla RT allegata al decreto-legge n. 112 del 2008 le risorse afferenti all'articolo 21 risultavano impegnate a favore della Cassa Depositi e Prestiti e da versare all'entrata del bilancio. La loro reiscrizione non comportava effetti sull'indebitamento netto, in quanto il loro utilizzo era già previsto nei tendenziali di spesa nell'anno 2008.

saldi, atteso che il Governo, relativamente anche alle risorse dell'articolo 21 del decreto-legge n. 112 del 2008, ha scontato sull'anno 2008 nei tendenziali di spesa le risorse in questione già non utilizzate nell'anno 2007, e se l'imputazione sui saldi sia diversa rispetto a quanto precedentemente stimato per una possibile variazione dei coefficienti di realizzazione.

Il comma 4-*ter*, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse destinate dal comma 1, lettera b), del presente articolo al citato fondo infrastrutture.

A latere giova osservare che non è chiaro se la copertura finanziaria sia a valere sul fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008 o sulla quota FAS che il comma 1, lettera b), destinata al citato fondo infrastrutture.

I commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, aggiunti dalla Camera dei deputati, sono finalizzati a modificare l'applicazione delle regole del Patto di stabilità interno per il comune di Roma, assimilando la

gestione ordinaria del comune ad un ente di nuova istituzione nell'anno 2008, ai sensi di quanto stabilito dal comma 17 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, che per gli enti di nuova istituzione nell'anno 2008 prevede l'applicazione del Patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2011 assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2009.

Ai fini della compensazione sui saldi di finanza pubblica gli oneri derivanti da tale disposizione, corrispondenti agli obiettivi di risparmio che avrebbero dovuto essere conseguiti dal comune di Roma dall'applicazione delle regole del Patto negli anni 2009 e 2010, vengono posti a carico del piano di rientro dall'indebitamento pregresso previsto dall'articolo 78, comma 4 del decreto-legge n. 112 del 2008. A tal fine la tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro è rimodulata attraverso un apposito accordo tra il MEF e il Commissario straordinario del Governo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che l'applicazione del patto di stabilità interno per il comune di Roma nell'anno 2011, assumendo come base di calcolo l'esercizio 2009, dovrebbe, rispetto all'attuale normativa sul patto di stabilità interno, dare risultati differenti in termini di risparmio. Infatti, in assenza della disposizione in esame la base di calcolo del comune di Roma per l'anno 2011 dovrebbe corrispondere al saldo dell'anno 2007, cui va applicata una percentuale di miglioramento/peggioramento a seconda delle condizioni in cui si trovava il comune, sempre nell'anno 2007, nei confronti del rispetto

del patto e del saldo di competenza mista. Con la presente disposizione, viceversa, l'obiettivo di risparmio sarà connesso invece alla base di calcolo del 2009 e alle condizioni finanziarie dell'ente a quella data. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari in termini di onerosità.

Inoltre, anche in questo caso, similmente a quanto rilevato in merito all'articolo 2-ter del presente provvedimento, si rileva che l'effettiva neutralità finanziaria della norma appare subordinata ad un atto successivo (l'accordo tra il MEF e il Commissario straordinario del Governo).

Il comma 4 *sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere il comma 7-bis all'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, riduce dal 2 per cento allo 0,5 per cento, dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, il corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando il restante 1,5 per cento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, di cui al comma 17 del medesimo articolo 61.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

I commi 4-*septies* e 4-*octies*, introdotti dalla Camera dei deputati, novellano rispettivamente l'articolo 13, comma 1, del

decreto-legge n. 223 del 2006 e l'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 che impongono limiti all'attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere per il tramite di strutture societarie. Per effetto delle disposizioni sono esclusi dai suddetti limiti le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi di detti soggetti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici)

Il comma 1 prevede che il saldo dei contributi pubblici spettanti alle iniziative beneficiarie degli stessi possa essere erogato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico fa comunque salvi gli importi già erogati e regolarmente rendicontati.

Il comma 2 stabilisce che le citate disposizioni si applicano ai programmi che abbiano realizzato almeno i 2/3 di quanto progettato o che abbiano soddisfatto almeno i 2/3 dell'occupazione prevista.

Il comma 3 prevede che le commissioni ministeriali effettuino gli accertamenti di spesa sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili nel caso l'ammissione alla concessione provvisoria ecceda 1 mln di euro.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, rilevato innanzitutto che le disposizioni in esame sembrano riguardare indistintamente la platea dei soggetti destinatari di finanziamenti da parte delle PP.AA. e definire una disciplina speciale che appare suscettibile di applicarsi in deroga a quella vigente per le singole fattispecie, andrebbe puntualizzato l'ambito soggettivo di applicazione delle norme e la portata della previsione di una autocertificazione per l'incasso del saldo dei contributi pubblici previsti. Inoltre, andrebbero valutati gli effetti della previsione in base alla quale la rideterminazione in diminuzione di contributi pubblici esclude comunque la ripetizione delle somme già erogate e rendicontate.

Articolo 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

Il comma 1 preordina, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, la somma di 289 milioni di euro per il 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, per il riconoscimento dell'accesso agli istituti di seguito elencati a tutela del reddito, ivi compresi la contribuzione figurative e gli assegni al nucleo familiare:

a) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, per i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per un massimo di 90 giorni nell'anno solare, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali (con una modifica apportata dalla Camera dei deputati è stato stabilito che tale ultimo requisito è richiesto solo dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3);

b) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, per i lavoratori dipendenti da imprese del settore artigiano e per i dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano, sospesi per crisi aziendale o occupazionale, in possesso dei requisiti e con le medesime modalità di cui alla precedente lettera;

c) un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento per crisi aziendale o occupazionale, in caso di sospensione o licenziamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. Tale disposizione ha una natura sperimentale e si applica per il triennio 2009-2011. In tal caso il beneficio è fin da subito subordinato all'intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali.

Il comma 1-*bis* individua gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro e stabilisce che i lavoratori interessati, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Il comma 2 prevede la liquidazione in un'unica soluzione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, ai lavoratori parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS di una somma pari al 10 per cento del reddito da loro percepito nell'anno precedente.

Tale beneficio è concesso qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b-c) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 (circa 13.820 euro nel 2008) e siano stati accreditati presso la gestione separata di almeno tre mensilità sia nell'anno precedente sia nell'anno di riferimento;

d) non abbiano più di 10 mesi di accreditamento nell'anno precedente presso la medesima gestione separata.

Il comma 3 prevede che con decreto ministeriale siano definite le modalità di applicazione dei commi precedenti e del comma 10, nonché quelle di comunicazione all'INPS.

Il comma 4 stabilisce che l'INPS stipula con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati. L'INPS provvede altresì al monitoraggio dei provvedimenti di concessione dei benefici, consentendo l'erogazione degli stessi nei limiti degli oneri complessivi indicati al comma 1.

Il comma 5 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005, che prevedono anch'essi l'erogazione di trattamenti di disoccupazione non agricola ai medesimi settori interessati dalle disposizioni del decreto-legge in esame, sia pur nell'ambito di limiti di spesa inferiori.

Il comma *5-bis* prevede che si promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali, nonché il numero delle frequenze e destinazioni, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i livelli occupazionali. Nelle more dei nuovi accordi l'ENAC rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee di durata non inferiore a 18 mesi.

Il comma 6 dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo per l'occupazione (per 35

mln per il 2009 a valere sulle disponibilità del predetto Fondo; per le restanti somme ed annualità mediante integrazione del medesimo). A sua volta a tale integrazione si provvede:

a) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento dello 0,30 per cento del contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione con corrispondente riduzione delle spese discrezionali attualmente finanziate da tale quota del contributo;

b) mediante le economie derivanti dalle abrogazioni disposte dal comma 5, pari a 54 mln di euro annui a decorrere dal 2009;

c) mediante l'utilizzo, per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, delle maggiori entrate recate dal presente decreto-legge.

Il comma 7 stabilisce, fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, che gli enti bilaterali erogano le quote integrative dei trattamenti fino a concorrenza delle risorse disponibili e rinvia ai contratti e agli accordi interconfederali la definizione delle risorse minime da destinare allo scopo e delle modalità di erogazione, gestione e reindicazione delle stesse. Viene poi concessa ai fondi interprofessionali per la formazione continua la possibilità di finanziare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto.

Il comma 7-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, definisce le modalità di trasferimento delle quote di adesione versate dal datore di lavoro nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali. Viene poi previsto che l'INPS renda disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il suddetto trasferimento monetario e di versare direttamente al nuovo fondo i contributi dovuti a decorrere dal terzo mese dal trasferimento.

Il comma 8 prevede che le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato. Fermi restando i limiti massimi previsti i decreti di concessione dei trattamenti possono modulare e differenziare le misure anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione rispetto ai regimi di tutela di cui al comma 1.

La RT si limita ad illustrare il contenuto delle norme, chiarendo che i 35 mln di cui al comma 6 sono relativi all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 27, comma 10, dell'AS 1167 e che i risparmi ascrivibili al comma 5 sono rappresentati dal limite di spesa disposto nel decreto-legge n. 35 del 2005 per gli istituti oggetto del presente provvedimento, peraltro rivelatosi superiore alle effettive necessità. L'allegato 7 ascrive alle disposizioni effetti equivalenti su tutti i saldi e perfettamente in linea con la scansione temporale implicita nelle norme.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, dal momento che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che non vengono attribuiti diritti soggettivi indipendenti dai vincoli finanziari previsti e che il monitoraggio ad opera dell'INPS - ente erogatore dei benefici - appare presidio idoneo a garantire il rispetto dei limiti finanziari. In merito alla copertura, ha considerato che il Governo ha assicurato, con la nota più volte citata, che non si darà ulteriore corso all'articolo 27 dell'AS 1167, circostanza che avrebbe determinato l'indisponibilità delle necessarie risorse.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse provenienti dal versamento all'entrata di somme attualmente nel bilancio dell'INPS, si fa presente che il Governo ha ribadito che tali somme attengono a interventi di natura discrezionale, quindi comprimibili in modo da non pregiudicare la realizzazione delle originarie finalità, senza tuttavia puntualizzare gli interventi discrezionali che risentiranno del versamento all'entrata delle somme previste.

Inoltre, con riferimento all'utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione dei commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005, il Governo ha confermato quanto asserito dalla RT in ordine al fatto che gli interventi di cui al comma 1 inglobano quelli previsti dalle disposizioni del citato decreto-legge n. 35, per cui appare corretto l'utilizzo delle risorse stanziare per questi ultimi al fine di coprire una quota degli oneri correlati al comma 1.

Infine, in ordine all'istituzione di una nuova banca dati (comma 4) e alla definizione di una procedura *ad hoc* per i datori di lavoro che passano ad un nuovo fondo interprofessionale per la formazione continua (comma 7-*bis*), compiti entrambi attribuiti all'INPS, appare

necessario un chiarimento in merito alla effettiva realizzabilità di tali adempimenti senza che si registrino ripercussioni sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 9 prevede che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, da definirsi con intese da recepire con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della "finanziaria" per il 2008 possono essere prorogati con decreto ministeriale qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura di tali trattamenti è comunque ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive (in tal caso l'erogazione è comunque subordinata alla frequenza di specifici programmi di reimpiego). Il comma 9-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che quota parte dei fondi disponibili sia assegnata direttamente alle regioni ed eventualmente alle province nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma 9 ed allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni.

Il comma 10 subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale e all'accettazione degli stessi qualora gli stessi si presentino in concreto.

Il comma 10-*bis* prevede che, nell'ambito delle risorse stanziato per il 2009 per gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa ordinaria, possa essere concesso, per i lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, un trattamento equivalente a quest'ultima, nonché una forma di riconoscimento di contribuzione pensionistica figurativa.

Il comma 11 prevede la concessione, nel limite di 45 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

Il comma 12 prevede che, nell'ambito delle risorse di cui al comma 9, siano destinati 12 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione alla concessione, per l'anno 2009, ad alcune categorie di lavoratori portuali di un'indennità pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di CIGS, alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni familiari, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2009 la possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità, con

conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente, nel limite di 45 mln di euro per il 2009.

Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2009 la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione.

Il comma 15 destina 30 mln di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, al rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori.

Il comma 16 prevede l'assegnazione per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, di 14 milioni di euro a Italia Lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

Il comma 17 reca lo stanziamento di 80 milioni di euro per il 2009 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con oneri sempre a carico del Fondo per l'occupazione.

Il comma 18 riconosce il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati fino a 3 mesi di età, nel limite di spesa di 2 mln di euro ed esclusivamente ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

La RT sintetizza il contenuto dei citati commi da 9 a 18, precisando che gli stessi ripropongono, al fine di garantirne la necessaria operatività dal 1° gennaio 2009, la quasi totalità delle disposizioni già contenute nell'articolo 27 dell'AS 1167. Infine, la RT assicura che il fondo per l'occupazione, su cui gravano gli interventi disposti, presenta le necessarie disponibilità, per effetto del rifinanziamento previsto dall'articolo 63, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008. L'allegato 7 non ascrive alle norme alcun effetto finanziario, essendo l'effetto oneroso interamente scontato nei saldi relativi alla "finanziaria" per il 2009. Infatti, le misure in esame si limitano ad attingere allo stanziamento risultante dagli interventi di cui al decreto-legge n. 112 e all'articolo 2, comma 36, della "finanziaria" per il 2009, come rimodulato dalla tabella F di questa ultima legge.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che gli oneri sono configurati quali tetti di spesa. L'importo complessivo degli oneri quantificati dai commi da 9 a 18 ammonta a 233 mln di euro (includendovi i 2 mln di euro stanziati per il rimborso delle spese per prodotti per l'infanzia).

Con riferimento alle disponibilità del fondo per l'occupazione per il 2009 si segnala che, oltre al rifinanziamento citato dalla RT, la legge finanziaria per il 2009 ha disposto, al comma 36 dell'articolo 2, un'ulteriore integrazione del fondo stesso di 600 mln di euro, per cui risultano per il 2009 complessivamente appostati presso il pertinente capitolo di bilancio - considerando anche la rimodulazione operata in

tabella F - 894 mln di euro, risorse che (anche considerando i 30 mln di euro già destinati alla copertura degli ammortizzatori sociali per i dipendenti di Alitalia) appaiono ampiamente sufficienti alla copertura delle nuove misure previste nonché - come peraltro assicurato dallo stesso rappresentante del Governo in occasione dell'esame del cd. "collegato lavoro"⁵⁹ (A.S. 1167) - degli oneri correlati ad interventi già previsti dalle norme vigenti.

Si rileva poi che, pur in presenza di una prassi caratterizzata dall'utilizzo delle risorse iscritte nel fondo per l'occupazione, formalmente di conto capitale, per l'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito aventi chiaramente natura corrente, andrebbe comunque valutata (anche rispetto a tale prassi) la norma recata dal comma 16, che dispone l'assegnazione a Italia Lavoro spa di 14 mln di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, con deroga pertanto anche alla finalità propria del fondo per l'occupazione.

Il comma 18-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la concessione di un contributo di 1 mln di euro per il 2009 in favore della fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa. Anche in merito a tale stanziamento si rileva tuttavia la possibile

⁵⁹ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari*, 1° ottobre 2008, pagg. 91-92.

dequalificazione della spesa attesa la natura del fondo per l'occupazione.

Il comma 18-*ter* pone a carico del bilancio dello Stato l'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 mln di euro annui a decorrere dal 2009. A decorrere dal compimento dell'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte dei beneficiari dei trattamenti di anzianità l'onere pensionistico torna a carico dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuto fino ad un massimo di 5 annualità, che resta a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 18-*quater* pone gli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 mln di euro annui a decorrere dal 2009, a carico delle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del presente decreto.

I due commi, aggiunti dalla Camera dei deputati, sono sprovvisti **di RT.**

Al riguardo, si fa presente che l'onere indicato (10 mln di euro) appare del tutto compatibile con il numero (354) di beneficiari dei prepensionamenti *ex lege* n. 416 del 1981, risultante per il 2007 dalla Relazione sulla gestione finanziaria dell'INPGI predisposta dalla Corte dei conti⁶⁰. Premesso che l'onere di cui al comma 18-*ter* è destinato a riflettersi soltanto sul SNF (sia pur con il *caveat* di cui sopra in ordine alla sua mancata contabilizzazione nell'allegato 7, trattandosi ancora

⁶⁰ V. doc. XV, n. 37, pagina 20.

di intervento con copertura a carico di fondi pre-esistenti) e atteso che lo stesso non è configurato in termini di tetto di spesa, appare comunque auspicabile l'acquisizione di elementi di maggior dettaglio, anche in rapporto all'eventualità che la misura si applichi ad una platea destinata ad accrescersi per effetto della sfavorevole congiuntura economica.

Articolo 19-bis

(Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

Il presente articolo istituisce un unico fondo in luogo dei tre fondi previsti dalla legge n. 247 del 2007 per l'erogazione di finanziamenti agevolati ai giovani in rapporto alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta e per sviluppare attività innovative e imprenditoriali. Viene inoltre elevato da 25 (29 per i laureati) a 35 anni il limite di età per l'accesso a tali risorse.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato **di RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, nonostante l'evidente ampliamento della platea di beneficiari, atteso che le norme non attribuiscono il diritto a beneficiare di una determinata prestazione in denaro e che le erogazioni verranno effettuate nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili.

Articolo 19-ter
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

Il comma 1 prevede che sia concesso un indennizzo⁶¹ per la cessazione definitiva dell'attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di generi alimentari, a tutti i soggetti in possesso nel corso del triennio 2009-2011 dei seguenti requisiti:

a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;

b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

e alle presenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il comma 2 reintroduce fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota contributiva aggiuntiva *ad hoc* già prevista dal decreto legislativo n.

⁶¹ Per il 2009 tale indennizzo dovrebbe ammontare a circa 5.800 euro annui.

207 del 1996 a carico degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS. Tale aliquota è pari allo 0,09% (di cui lo 0,07% è destinato alla copertura degli oneri correlati all'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1).

Il comma 3 fissa al 31 gennaio 2012 il termine finale per la presentazione delle relative domande.

Il comma 4 stabilisce che l'indennizzo in esame viene erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è provvisto **di RT.**

Al riguardo, si segnala che l'allegato 7 ascrive alla misura in esame effetti in termini di maggiore spesa pari a 25 mln di euro annui, compensati da un corrispondente gettito riveniente dal contributo aggiuntivo previsto a carico dei commercianti. In ordine a tali stime si ritiene che il gettito atteso riveniente dalla contribuzione *ad hoc* sia coerente con il monte reddituale di pertinenza dei commercianti, al netto degli effetti fiscali correlati alla presumibile deducibilità del contributo stesso. In merito all'onere della misura si osserva che una sua costanza nel tempo (assunta dall'allegato 7) presuppone evidentemente l'ipotesi che il trattamento in esame sia erogato mediamente per un anno (la norma consente una durata massima del trattamento di 3 anni), ipotesi che appare sostanzialmente condivisibile. Sulla base del valore unitario dell'onere (5.800 euro circa) i beneficiari nel corso di ogni anno non potrebbero eccedere le

4.400 unità. In ultima analisi, per valutare l'esattezza della quantificazione dell'onere appare necessario acquisire elementi di valutazione in ordine a tale ultimo dato, anche eventualmente indicando la platea di beneficiari dell'analoga misura indennizzatoria approvata nel 1996 e rinnovata con il presente articolo⁶².

Articolo 20

(Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo)

Il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati gli investimenti di competenza statale, compresi quelli per la messa in sicurezza delle scuole, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per le implicazioni occupazionali e sociali, con particolare riferimento a quelli programmati nell'ambito della Quadro Strategico Nazionale – programmazione nazionale. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta.

Il comma 2 demanda ai suddetti decreti l'individuazione dei tempi di realizzazione degli investimenti e dei relativi quadri

⁶² Si ricorda che sulla base di dati desunti dal sito di Confesercenti risultano essere state accolte circa 14.000 domande di "rottamazione delle licenze" per il periodo maggio 1998 - maggio 2000. Si tratterebbe quindi di un numero annuo pari a 7.000 beneficiari, a fronte dei 4.400 soggetti per i quali le risorse predisposte garantirebbero la percezione dell'indennizzo.

finanziari, sul cui rispetto vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti .

Il comma 3 definisce i compiti e i poteri dei commissari straordinari, che svolgono funzioni di vigilanza, impulso e coordinamento degli enti e soggetti coinvolti. Qualora non siano stati rispettati (o non sia possibile rispettare) i tempi stabiliti, i commissari ne danno comunicazione al Ministro competente. Se sopraggiungono circostanze che rendono impossibile la realizzazione, totale o parziale, dell'investimento, i commissari propongono la revoca delle risorse. Nell'espletamento delle loro funzioni i commissari dispongono dei poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 (comma 4) e si avvalgono degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione del progetto (comma 5).

Il comma 6 dispone che i provvedimenti e le ordinanze emesse dai commissari non possono comportare oneri privi di copertura in violazione dell'articolo 81 della Costituzione ed effetti peggiorativi sui saldi, in contrasto con gli obiettivi concordati in sede europea.

Il comma 7 delega la vigilanza ed il coordinamento dei commissari al Ministro competente, che esercita tale attività avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale, il Presidente della Giunta individua la competente struttura. Le suddette strutture segnalano alla Corte dei conti i ritardi riscontrati nella realizzazione degli investimenti, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Il comma 8 regola la notifica agli interessati dei provvedimenti adottati ai sensi della norma in esame e i relativi ricorsi, ispirandosi a criteri di semplificazione e velocizzazione. In particolare, si prevede che le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato ed il risarcimento degli eventuali danni è disposto solo per equivalente e non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base alla sua offerta presentata in gara. Viene infine asserito che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I compensi spettanti ai commissari, definiti secondo i criteri indicati dai DPCM, sono a valere delle risorse assegnate alla realizzazione degli interventi e non vengono erogati - con l'esclusione di alcune fattispecie - qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento (comma 9).

Il comma 10 prevede l'applicazione per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale della normativa sulla finanza di progetto recata dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). Nella relativa progettazione esecutiva è altresì prevista l'applicazione dei limiti acustici di cui al DPR n. 142 del 2004.

La RT non considera le norme, alle quali non sono peraltro ascritti effetti sui saldi.

Al riguardo, appare innanzitutto opportuno un chiarimento in ordine alla compatibilità della norma in esame con il quadro tendenziale di finanza pubblica definito da ultimo nella Nota di aggiornamento al DPEF, nel quale si scontava una significativa contrazione della spesa in conto capitale delle pubbliche amministrazioni, in parte ascrivibile ad una previsione di più contenuti flussi di cassa, correlati ad una ridotta capacità di spesa delle PP.AA.

Infatti, in presenza di disposizioni dirette a velocizzare le procedure di realizzazione di investimenti già programmati, dovrebbe presumersi, *coeteris paribus*, un'accelerazione della spesa, con corrispondenti effetti sui saldi.

Sul punto il Governo, durante l'esame presso la Camera dei deputati, ha puntualizzato, fra l'altro, che le norme sono finalizzate non ad accelerare la realizzazione delle opere ma a garantire il rispetto dei programmati tempi di realizzazione, non determinando pertanto scostamenti rispetto alle ipotesi assunte nei “tendenziali” ed anzi evitando che l'eventuale mancato rispetto dei tempi incrementi i costi rispetto a quelli originariamente previsti. Si rileva tuttavia che il tenore letterale della rubrica non sembra consentire pacificamente tale interpretazione, atteso che espressamente fa menzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive. Se così fosse d'altra parte, occorrerebbe presumere che i “tendenziali” costruiti nel mese di settembre scontano misure adottate nel mese di novembre, il che rende ancor più complicata una verifica dei dati di finanza pubblica presentati nei documenti ufficiali.

Nulla da rilevare in rapporto agli oneri che potrebbero scaturire dall'attività dei commissari e dalla vigilanza sugli stessi, atteso che

tutte le relative funzioni sono svolte avvalendosi di strutture e risorse già esistenti, che le stesse non sembrano prefigurare aggravii procedurali tali da richiedere l'appostazione di nuove risorse umane o finanziarie e che l'articolo reca esplicite clausole di invarianza degli oneri. Andrebbero tuttavia chiariti i risvolti finanziari relativi alle funzioni demandate a strutture ed organi regionali, non essendo in tali casi previste disposizioni analoghe a quelle introdotte per le amministrazioni centrali.

Quanto, infine, alle misure previste dal comma 8 in ordine al risarcimento dei danni causati dai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, posto che si tratta di spese obbligatorie ancorché eventuali, appare opportuno un chiarimento circa la capienza – a legislazione vigente - dei capitoli di bilancio interessati.

Il comma 10-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati e privo **di RT**, dispone che l'approvazione dei progetti decisa dalla conferenza dei servizi sostituisce a tutti gli effetti gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni e i nullaosta previsti da leggi statali e regionali e che la suddetta approvazione può aver seguito - sulla base di una determinazione dell'amministrazione statale precedente - anche nel caso non sia stata adottata all'unanimità dalla conferenza dei servizi.

Al riguardo, trattandosi ancora di norma volta a velocizzare l'*iter* per la realizzazione delle opere pubbliche, si rinvia alle osservazioni sopra formulate.

Il comma 10-*ter* autorizza l'ulteriore spesa di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l'attività della struttura tecnica di missione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000, relativa al fondo straordinario per la promozione dei trasporti marittimi sicuri.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

I commi 10-*quater* e 10-*quinquies* prevedono e disciplinano la predisposizione di idonee forme di collaborazione con la Banca europea per gli investimenti da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, indicando in linea generale le opere per le quali si intende beneficiare dei finanziamenti della BEI stessa.

Il comma 10-*sexies* esclude un'ulteriore fattispecie dall'ambito di applicazione della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (riguardante la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) in materia ambientale.

I suddetti commi, introdotti dalla Camera dei deputati e non corredati di **RT**, non presentano profili problematici per quanto di competenza.

Articolo 21

(Finanziamento legge obiettivo)

Il comma 1 autorizza la concessione di 2 contributi quindicennali di 60 mln di euro annui a decorrere dal 2009 e di 150 mln di euro annui a decorrere dal 2010, per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale.

Il comma 2 provvede alla relativa copertura mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

Il comma 3 compensa gli effetti finanziari sui saldi conseguenti all'attualizzazione dei suddetti contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della finanziaria per il 2004, mediante corrispondente utilizzo, per 350 mln di euro, per il 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 e, per la restante quota, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

La RT fa presente che gli effetti finanziari derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali sono stimati sulla base dell'attuale andamento dei tassi di mercato, in rapporto alla possibilità di attivare operazioni finanziarie con onere di ammortamento a carico dello Stato. Tali effetti derivanti dallo sviluppo dei mutui e dal relativo ammortamento della quota interessi sono complessivamente pari a 60 mln per il 2009, 400 mln per il 2010 e 850 mln per il 2011, coperti con le modalità indicate dal comma 3. Con una nota depositata in un secondo momento la RGS ha chiarito che per la valutazione degli effetti del provvedimento si è ipotizzato che gli enti destinatari del

contributo procedano all'attualizzazione dei contributi stessi (complessivamente pari a 3 mld di euro nel quindicennio) ad un tasso del 4,5%. Per quanto attiene agli effetti sui saldi, corrispondenti ai contributi concessi in termini di SNF, essi sono contabilizzati per la cassa e la competenza economica in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, distinguendo il rimborso del mutuo tra la quota in conto interessi e al quota capitale. L'onere di ciascun anno è pertanto pari alla somma di una maggiore spesa corrente per l'ammontare degli interessi passivi (10 mln di euro nel 2009 e 50 mln di euro negli anni successivi, pari a circa il 25% della rata complessiva) e di una maggiore spesa in conto capitale pari alle risorse effettivamente erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Dato l'importo delle risorse disponibili e le usuali percentuali di realizzazione (il 20% annuo a partire dal secondo anno), si stima che le uscite effettivamente erogate siano nel periodo considerato pari a 50 mln di euro nel 2009, a 350 mln nel 2010 e a 450 mln nel 2011.

Al riguardo, si riproduce di seguito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indicato nell'allegato 7:

(milioni di euro)

	SNF				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori spese c/capitale												
co. 1 (rata)		60	210	210		10	50	50		10	50	50
co. 3 (mutuo)		0	0	0		50	350	450		50	350	450
Minori spese c/capitale												
co. 3 (fondo comp. contr. pluriennali)						0	0	350		0	0	350

Nulla da osservare sulla quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RGS, nel presupposto dell'esattezza delle ipotesi assunte. Andrebbero tuttavia fornite informazioni in ordine ai destinatari delle risorse attivate con i mutui con onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto, qualora tali risorse fossero assegnate a soggetti non rientranti nel novero delle PP.AA, le stesse dovrebbero essere contabilizzate in termini di competenza economica per intero all'atto della loro attribuzione.

Articolo 22

(Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)

Il comma 1 modifica l'articolo 5, comma 7, lett. a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui si definiscono gli ambiti di intervento della Cassa, prevedendo che l'utilizzo dei fondi ivi indicati sia consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal successivo comma 11, lettera b) in relazione alla distinzione tra gestione propria e gestione "separata".

Il comma 2 prevede che all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326,

dopo la lettera *d*), è aggiunta la lettera *e*), ove si stabilisce che i criteri generali per la individuazione delle operazioni finanziarie siano preventivamente stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, con specifico riferimento al comma 1, si osserva preliminarmente che l'effetto del dispositivo è quello di ampliare il novero delle operazioni che possono essere effettuate a valere sulla c.d. "gestione separata" della Cassa, a cui è riconducibile un particolare regime giuridico trattandosi di risorse erariali a tutti gli effetti. Per le nuove operazioni ammesse a finanziamento la norma è formulata solo in via residuale, (ogni altra operazione di "interesse pubblico") così rimuovendo - di fatto - ogni limite all'operatività della Cassa, anche a valere della quota delle risorse "pubbliche" nella sua disponibilità (in particolare, quelle riferibili alla raccolta dei Buoni Postali) che costituiscono la copertura della gestione "separata"⁶³.

In proposito, anzitutto dal punto di vista "patrimoniale" si osserva che, per l'impiego delle risorse riferibili alla predetta gestione "separata", la legislazione vigente prevede la diretta garanzia dello Stato, per cui appare opportuna l'acquisizione di elementi informativi

⁶³ Al riguardo, si segnala che dai dati riportati nella recente relazione della Corte dei conti, la Cassa deteneva al 1 gennaio 2007 una liquidità di circa 82.000 milioni di euro. I dati più recenti indicano una liquidità in continua crescita, tant'è che al 30 giugno 2008, la relazione semestrale indicava già una liquidità riferibile alla sola gestione separata pari a 92.300 milioni di euro. Il dato più recente, risalente al 31 agosto scorso, indica invece una disponibilità complessiva in gestione separata nella titolarità di CCDDPP spa pari a 96.000 milioni di euro circa Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezioni RR. In Sede di controllo, *Referto sulla gestione della Cassa Depositi e Prestiti nel triennio 2004/2006*, Relazione n. 41/2008, pagina 163; CASSA DEPOSITI E PRESTITI, *Relazione semestrale al 30 giugno 2008*, pagina 112 (sul sito *inetnet* della Cassa); MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Conto Riassuntivo Tesoro al 31 agosto 2008*, Altre Amministrazioni in Conto Corrente, pagina 57

in ordine alla tipologia delle operazioni ed investimenti previsti, al fine di verificarne anche eventuali riflessi sulla finanza pubblica⁶⁴.

Un'ulteriore, e più diretta annotazione per i profili di copertura, va poi segnalata anche in ordine ai profili "finanziari" di stretta onerosità, dal momento che il dispositivo prefigura la rimozione del vincolo all'utilizzo della quota delle risorse in gestione "separata", allo stato attuale della normativa obbligatoriamente giacenti su apposito conto corrente di tesoreria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato D.M. 4 dicembre 2003.

Tali risorse, infatti, se, per un verso, sono ad oggi remunerate alla C.D.P. con un interesse a carico del bilancio dello Stato - secondo i parametri e nei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 2-3 del citato D.M. 5 dicembre 2003 - costituendo posizioni "passive" per l'erario, al tempo stesso concorrono alla "copertura" del fabbisogno del settore statale, costituendo un canale di provvista di liquidità per la gestione di tesoreria, a finanziamento dei suoi temporanei "squilibri" che interessano anche la gestione di cassa del bilancio.

A tal proposito, va appurato se il deflusso nell'immediato di risorse dal circuito di tesoreria, comunque causato da investimenti mobiliari o meno, possa avere effetti finanziari sottraendo una parte della disponibilità a copertura del fabbisogno annuale, con ricadute in termini di aggravamento sotto il profilo della sua copertura ed il conseguente, necessario ricorso, per l'equivalente, ad un supplemento

⁶⁴ Andrebbe anche chiarito se si tratti di operazioni che prevedano partecipazioni azionarie o comunque un elevato profilo di rischio, dal momento che l'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.M. 5 dicembre 2003, stabilisce espressamente che per le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti - assunte nelle funzioni assolute in quanto amministrazione dello Stato - per effetto di operazioni finanziarie, anche di copertura dei rischi, il Ministero dell'economia e delle finanze risponde dell'adempimento da parte di CDP S.p.a., esplicitamente con "diritto di regresso" verso terzi creditori.

di provvista attraverso altre fonti (*in primis*, le emissioni a breve), con eventuale aggravamento di oneri in conto interessi⁶⁵.

Il comma 3 prevede che, ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, è stabilito si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione, provvede nell'immediato la società Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse autorizzate.

⁶⁵ Sul punto, andrebbe altresì chiarito se la definizione delle previsioni di spesa relative agli interessi sul debito pubblico, iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2009, scontino anche gli effetti sulla liquidità erariale derivanti dal dispositivo in esame, a nulla valendo la circostanza che le relative poste contabili - espressamente inerenti al servizio sul debito pubblico - siano da considerarsi giuridicamente in conto "spese obbligatorie". Per cui, a fronte di eventuali fabbisogni di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni iniziali, è sin d'ora legittimamente ipotizzabile il ricorso all'apposito fondo di riserva. CAMERA DEI DEPUTATI, A.S. 1210 recante disegno di legge di bilancio di previsione per il 2009, elenco 1, pagina 306.

La RT riferisce che la norma prevede che ai fini della costituzione della società di gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della SOGE S.p.A, ivi compresa la sottoscrizione dalla quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.

Tale onere, per l'anno 2008, viene coperto mediante utilizzo dell'accantonamento relativa al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di porte corrente per l'unno 2008, che presenta sufficienti disponibilità.

Nel prospetto riepilogativo, gli effetti delle norme sono così indicati:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori spese c/capitale												
Co. 3 Sottoscrizione di azioni	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0,0	0	0	0
Minori spese correnti												
Riduzione Tab A	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto che l'esborso è registrato con identici effetti e con la medesima tempistica

sul saldo netto da finanziare e sul saldo di fabbisogno, andrebbe confermato che il rimborso stesso si è completato nell'esercizio 2008.

Inoltre, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura dell'accantonamento del fondo speciale 2008-2010, relativo al ministero degli affari esteri, appare necessario che il Governo confermi che le disponibilità residue, anche in relazione all'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2008, siano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dagli impegni internazionali già assunti a legislazione vigente.

Articolo 23

(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locali operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà)

La disposizione autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale; a tal fine devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi ed i mezzi di finanziamento. La disposizione prevede che le spese in oggetto si possano detrarre sulla base di quanto previsto dalla legge n. 449 del 1997 (ovvero per una quota pari al 36 per cento, con il limite di 48.000 euro per immobile e la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo, salvo il caso di ultrasettantacinquenni ed ultraottantenni).

La RT effettua la quantificazione degli oneri derivanti dall'agevolazione in esame considerando la validità della norma per gli anni 2009, 2010 e 2011 (come disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009). L'ipotesi formulata è quella di un'opera in media ogni anno per ciascuno degli 8.100 comuni italiani, per una spesa unitaria pari al tetto massimo in vigore, corrispondente a 48.000 euro; a tal proposito, la documentazione depositata dal Governo durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati precisa che, in mancanza di dati storici sui quali basare la stima, si è inteso individuare un valore medio ritenuto prudenziale, rappresentativo della realtà nazionale nel complesso, tenendo conto che, se in alcuni comuni avrà luogo più di un intervento, in altri, verosimilmente, non se ne realizzerà nessuno.

Alla somma spesa complessiva che ne deriva, pari a circa 389 mln, corrisponde una detrazione annua di 140 mln. Considerando gli effetti della rateizzazione ed un effetto di anticipo sull'acconto 2009 pari al 15 per cento, il gettito di cassa fino al 2013, anno dal quale la perdita di gettito di cassa si stabilizza, è calcolato in 2,1 mln per il 2009, 23 mln per il 2010, 39,9 mln per il 2011, 53,6 mln per il 2012, 42,9 mln per il 2013.

Al riguardo, si rileva la difficoltà di verificare la quantificazione in esame proprio perché, come affermato dal Governo, non si dispone di dati storici utilizzabili allo scopo o tali da suggerire elementi significativi al fine di individuare il volume delle possibili spese ammesse alla detrazione.

Si osserva poi che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riporta, per il terzo anno, non l'onere massimo ricavabile dalla proiezione ultratriennale delle stime di minore entrata, bensì il mero effetto di cassa previsto per l'esercizio in questione (2011), pari a 39,3 mln. Il livello più elevato dell'onere in oggetto si realizzerebbe invece nel 2012, con 53,6 mln. Su tale aspetto si ricorda che la più corretta prassi contabile, fondata anche sulla giurisprudenza costituzionale, prevede la copertura del cd. "scalino" quando l'onere del terzo anno è significativamente inferiore a quello a regime.

La copertura del differenziale tra 39,3 mln e 53,6 mln risulta comunque assicurata nell'ambito del provvedimento in esame, per l'anno in questione sussistendo un saldo positivo tra risorse e impieghi.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

Articolo 24

(Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi)

L'articolo in esame modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex-municipalizzate. Le modifiche sono dirette a dare maggiore efficacia all'azione di recupero,

consentendo all’Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria. Il comma 1 ribadisce quanto già disposto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 10 del 2007⁶⁶, specificando che l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.

La relazione introduttiva chiarisce in proposito che il citato decreto-legge n. 10 del 2007, nel restituire all’Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero delle somme in questione, non ha attribuito alla stessa amministrazione alcun potere di controllo, con il risultato che l’Agenzia non è di fatto nella condizione di compiere verifiche delle somme da recuperare.

E’ inoltre disposto che, ai fini della determinazione delle somme in questione, non assume rilevanza l’intervenuta definizione concordataria di cui alla legge n. 289 del 2002.

Il recupero degli aiuti deve essere effettuato mediante notifica degli avvisi di accertamento da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto di quanto già liquidato dall’Agenzia ai sensi del citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 10 del 2007. In caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica si procede ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme dovute. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione

⁶⁶ Tale articolo disciplina le modalità di recupero degli aiuti concessi dallo Stato alle società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali (c.d. ex-municipalizzate), dichiarati illegittimi dalla Corte di Giustizia europea.

amministrativa e giudiziale e non si dà luogo all'applicazione di sanzioni, salvo gravi motivi di illegittimità o errore.

La RT si limita a richiamare il contenuto delle disposizioni e ad affermare che non si ravvisano effetti in termini di gettito erariale, poiché si è in presenza di una mera partita contabile all'interno del bilancio dello Stato; in particolare, si fa riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 del successivo articolo 25, in base alla quale gli importi oggetto di recupero sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in merito ai presupposti necessari ai fini dell'eventuale utilizzazione delle somme in questione a copertura di finalità di spesa diverse da quelle previste sulla base della normativa vigente.

In particolare, occorrerebbe approfondire il coordinamento tra la nuova disposizione e la procedura di recupero prevista dal decreto-legge n. 10 del 2007, in relazione alla quale il decreto-legge stesso già prevedeva l'utilizzo a fini di copertura del gettito atteso. Si tratta, quindi, di chiarire in quale misura possa essere destinato a diverse finalità di spesa il recupero di gettito ottenibile mediante le procedure di accertamento previste dalla norma in esame.

Articolo 25

(Ferrovie e trasporto pubblico locale)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato spa con una dotazione di 960 mln di euro per l'anno 2009.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 480 mln di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio tra lo Stato, le Regioni e Trenitalia spa. L'erogazione delle risorse in esame è subordinato alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a determinati criteri. Quota parte delle risorse deve essere destinata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture.

Il comma 4 prevede la presentazione di una relazione annuale da parte di Ferrovie dello Stato spa al Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati dell'attuazione della presenti disposizione.

Il comma 5 stabilisce che gli importi oggetto di recupero, conseguenti all'applicazione delle norme del precedente articolo 24, sono riassegnati ad un fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

La RT, relativamente al comma 1, afferma che le erogazioni delle risorse saranno effettuate in tempi e modalità tali da garantire l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, così come previsti per le risorse FAS oggetto di riduzione ai fini della copertura finanziaria complessiva di cui al comma 3, anche tenuto conto degli utilizzi delle somme per le finalità di cui al comma 2.

Con riferimento al comma 2 la RT sottolinea il carattere aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente delle risorse stanziare nel triennio 2009-2011.

In relazione al comma 3 la RT ribadisce che la copertura finanziaria prevista è ad invarianza degli effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

In particolare, gli oneri di parte corrente, sono stati considerati per 480 mln annui per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 in maniera coincidente su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Per gli oneri di conto capitale considerati in 960 mln di euro nel 2009, gli effetti di cassa decorrono dal 2010 e sono valutabili in 500 mln per il medesimo anno e in 2.100 mln nel 2011. La RT infine afferma che la copertura è stata calcolata operando una distinzione tra oneri di parte corrente e di parte capitale, tenendo conto dei coefficienti di spendibilità del fondo per ciascuna delle annualità utilizzate a copertura.

Gli effetti della norma sono rappresentati dalla seguente tabella così come riportata nella RT:

	SNF				Fabbisogno - Indebitamento			
	2009	2010	2011	totale	2009	2010	2011	totale
oneri p. corrente	-480	-480	-480	-1440	-480	-480	-480	-1440
copertura FAS-2009	1440			1440	480	480	480	1440
copertura FAS-2010		480		480		240	240	480
copertura FAS-2011			480	480			480	480
Saldo p. corrente	960	0	0	960	0	240	720	960
oneri c. capitale	-960			-960	0	-240	-720	-960
copertura FAS-2009								
copertura FAS-2010								
copertura FAS-2011								
saldo c. capitale	-960			-960	0	-240	-720	-960
totale copertura FAS	1440	480	480	2400	480	720	1200	2400
Saldo (p.corr+c.cap)	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, nella documentazione presentata alla Camera dei deputati⁶⁷, il Governo, in merito al riferimento nella RT di uno sviluppo di cassa degli stanziamenti di parte capitale per 500 mln nell'anno 2010 e per 2.100 mln nell'anno 2011, cifre differenti rispetto a quanto previsto dalla norma e a quanto indicato nella tabella degli effetti finanziari, ha affermato che il profilo di spesa indicato in RT può ritenersi congruo in quanto nel decreto di erogazione delle risorse saranno definiti tempi e modalità di erogazione delle risorse in coerenza con quanto indicato nella RT.

Sul punto si evidenzia che l'effettiva invarianza sull'indebitamento e sul fabbisogno si basa sulla circostanza che l'erogazione della spesa in conto capitale sia effettuata in maniera conforme agli effetti recati sui saldi di finanza pubblica. Il verificarsi di tale evenienza è rimessa unicamente al decreto ministeriale di

⁶⁷ Nota n. 148348 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, del 15 dicembre 2008.

erogazione delle risorse, ma né la norma né la RT recano previsioni e criteri circa il rispetto di tale andamento dei suddetti saldi di finanza pubblica. Non risulta quindi verificabile *ex ante* l'andamento sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto così come indicato dalla RT.

Inoltre, relativamente alla riduzione operata nel triennio considerato sulle risorse FAS, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i diversi criteri di imputazione sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno. Infatti mentre per la riduzione di 1440 mln di euro operata nell'anno 2009 si presuppone un effetto sul fabbisogno e indebitamento nel triennio 2009-2011 pari a un terzo per ciascun esercizio, la riduzione operata nell'anno 2010 si ripartisce sul fabbisogno e indebitamento nella misura di un mezzo per ciascun anno del biennio 2010-2011, laddove, infine, la riduzione prevista nel 2011 impatta sui suddetti saldi in misura piena nel medesimo anno.

Con riferimento alla copertura degli oneri di parte corrente mediante il FAS occorre evidenziare che si è in presenza di una dequalificazione della spesa atteso che si utilizzano risorse in conto capitale per coprire oneri di natura corrente.

Inoltre, posto che parte della spese corrente di cui al comma 2, per effetto delle modifiche apportate alla Camera dei deputati, è finalizzata al miglioramento del materiale rotabile, andrebbe chiarita la natura di tale ultima spesa, che sembra avere natura di conto capitale. Se tale circostanza fosse confermata, andrebbe confermata l'idoneità dell'imputazione della misura in oggetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, così come recato nella RT e nell'allegato 7.

Infine, andrebbe confermato che la riduzione operata sulle risorse del FAS non pregiudichi gli interventi previsti a legislazione vigente su tali risorse.

Articolo 26

(Privatizzazione della società Tirrenia)

Il comma 1 autorizza la spesa di 65 mln di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione Spa e delle società da questa controllate e la stipula delle convenzioni, previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri in esame mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 mln di euro per l'anno 2009, a 130 mln per l'anno 2010 e a 65 mln per l'anno 2011.

Il comma 3 nel modificare l'articolo 57 del decreto-legge n. 112 del 2008:

- posticipa al 1° gennaio 2010 il passaggio alle regioni interessate delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono al loro interno;

- abroga le disposizioni che consentivano ad alcune regioni di richiedere il trasferimento a titolo gratuito dell'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa in alcune società di navigazione e che consentivano ad altre regioni di richiedere il trasferimento gratuito del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate dalla Tirrenia e dalla Caremar per l'esercizio dei collegamenti con le isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino;
- abroga la disposizione che consentiva alle regioni di affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.

La RT, oltre a ribadire la norma, evidenzia gli oneri e i relativi mezzi di copertura, compresa la compensazione degli effetti sui tre saldi di finanza pubblica, in una apposita tabella di seguito riportata:

	SNF			Fabbisogno - Indebitamento			
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	totale saldi
Oneri Tirrenia	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	195,0
Fas:							
copertura FAS-2009	-195,0			-65,0	-65,0	-65,0	-195,0
copertura FAS-2010		-65,0			-32,5	-32,5	-65,0
copertura FAS-2011			-65,0			-65,0	-65,0
Saldo investimenti	-130,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-97,5	-130,0

Diversamente da quanto indicato nella RT l'allegato 7 espone i seguenti effetti:

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Privatizzazione Tirrenia Spa	65	65	65	65	65	65	65	6	65
Riduzione finanziamento equitalia	-195	-130	-65	-65	-130	-195	-65	-130	-195

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla differente indicazione nell'anno 2010 della copertura operata sulle risorse del FAS e che nel prospetto riportato in RT viene indicato in 65 mln di euro, mentre nella norma e nel prospetto riepilogativo dei saldi di finanza pubblica è quantificato in 130 mln di euro.

Inoltre, relativamente alla riduzione operata nel triennio considerato sulle risorse FAS, andrebbero fornite, anche in questo caso, maggiori informazioni circa i diversi criteri di imputazione sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno. Infatti, mentre per la riduzione di 195 mln di euro operata nell'anno 2009 si presuppone un effetto sul fabbisogno e indebitamento nel triennio 2009-2011 pari a un terzo per ciascun esercizio, la riduzione operata sul FAS nell'anno 2010 si ripartisce sul fabbisogno e indebitamento nella misura di un mezzo per ciascun anno del biennio 2010-2011, laddove, infine, la riduzione prevista nel 2011 impatta sui suddetti saldi in misura piena nel medesimo anno.

Ancora, andrebbe confermato che la riduzione operata sulle risorse del FAS non pregiudichi gli interventi previsti a legislazione vigente su tali risorse.

Poi, atteso che nel prospetto riepilogativo dei saldi di finanza pubblica l'autorizzazione di spesa in favore della società Tirrenia è considerata di natura corrente mentre la copertura finanziaria è a

valere su risorse in conto capitale, si segnala la presenza di una dequalificazione della spesa.

Si evidenzia infine che, pur in presenza di un onere limitato all'entità dello stanziamento e di quanto affermato dal Governo nella documentazione presentata alla Camera dei deputati⁶⁸ circa il carattere temporaneo delle misure in esame, la situazione di incertezza sulle prospettive della società nonché sul processo di privatizzazione della medesima potrebbe indurre a ritenere plausibili ulteriori finanziamenti a carico dello Stato a favore di detta Società^{69 70}.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 27

(Accertamenti)

Commi 1-4

Le norme contenute nel comma 1, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, introducono la possibilità per il

⁶⁸ Nota n. 148348 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, del 15 dicembre 2008.

⁶⁹ Si veda, in proposito, quanto affermato dalla Corte dei conti, la quale segnala che: "la gestione della Società, sia sotto il profilo economico che patrimoniale presenta risultati negativi". Corte dei conti, Sezione controllo enti, *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, Tirrenia s.p.a. e Adriatica s.p.a., per l'esercizio 2003, e della società Tirrenia s.p.a.(con l'incorporata Adriatica s.p.a.), per gli esercizi dal 2004 al 2007*. Delibera n. 92 del 2008, pag. 47.

⁷⁰ Corte dei conti, Sezione controllo enti, *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, Tirrenia s.p.a. e Adriatica s.p.a., per l'esercizio 2003, e della società Tirrenia s.p.a.(con l'incorporata Adriatica s.p.a.), per gli esercizi dal 2004 al 2007*. Delibera n. 92 del 2008, pag. 48.

contribuente di aderire ad una definizione agevolata degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009 (comma 3). In particolare, si prevede:

- a) la possibilità per il contribuente di aderire ai contenuti dell'invito a comparire⁷¹ mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data di comparizione; in tale caso, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà (comma 1, lettera b), cpv. *1-bis*);
- b) il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, in materia di adempimenti successivi all'atto di accertamento con adesione, senza prestazione delle garanzie in caso di versamento rateale⁷²; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal

⁷¹ Il comma 2 dell'articolo in esame dispone, a questo proposito, che la comunicazione dell'adesione deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

⁷² L'articolo 8 citato prevede, in particolare, che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente (comma 1). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano l'ammontare di 51.645, 69 euro. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

giorno successivo al versamento della prima rata⁷³ (comma 1, lettera b), cpv. 1-*ter*);

c) l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme in esame, nel caso di mancato pagamento (comma 1, lettera b), cpv. 1-*quater*).

La norma dispone, inoltre, che la nuova disciplina non si applica agli inviti preceduti da processi verbali di constatazione⁷⁴ per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei medesimi processi verbali (comma 1, lettera b), cpv. 1-*quinqies*).

Viene poi modificato il comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, prevedendo che l'invito a comparire contenga anche le indicazioni delle somme dovute in caso di definizione agevolata, nonché i criteri ed i motivi alla base della loro definizione (comma 1, lettera a). Si dispone, quindi, l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 citato.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 1-*bis*, che modifica l'articolo 11 del citato d.lgs. n. 218 del 1997; in particolare viene esteso il procedimento su descritto, dell'adesione agli inviti al contraddittorio, anche per le altre imposte indirette, diverse dall'IVA.

Nello specifico la nuova disciplina aggiunge il comma 1-*bis*, all'articolo 11 del citato d.lgs. n. 218 del 1997, il quale fa diretto riferimento alle modalità applicative, così come novellate dal decreto-legge in esame e contenute nell'articolo 5, su analizzato.

⁷³ Si ricorda che il citato articolo 8 prevede che gli interessi al seggio legale dovuti sull'importo delle rate successive sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

⁷⁴ Articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Inoltre provvede ad aggiungere al comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 218 del 1997 in questione, la lettera *b-bis*), che integra l'invito a comparire che l'ufficio invia, con l'indicazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché la lettera *b-ter*), nella quale si prevede che in detto invito debbano essere esplicitati i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.

Il comma 2 prevede che le comunicazioni all'adesione effettuate ai sensi dei commi 1 ed *1-bis* dell'articolo in esame siano effettuate con le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre 2008, intervenuto in applicazione dell'articolo 83, comma *18-quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma *3-bis* ha invece previsto che le disposizioni contenute nei commi *1-bis* e 2 si applicano agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Infine, il comma 4 prevede che, in caso di adesione ai contenuti degli inviti a comparire ai fini degli studi di settore⁷⁵, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, l'Amministrazione finanziaria non può effettuare gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici⁷⁶ qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi definiti, a condizione

⁷⁵ Articolo 10, comma 3-bis, della legge n. 146 del 1998.

⁷⁶ Articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.

che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito, le sanzioni previste dai decreti legislativi n. 471⁷⁷ e n. 446 del 1997⁷⁸.

La RT stima le maggiori entrate, pari a circa 145 milioni di euro annui a regime, sulla base dell'ipotesi che il nuovo istituto potrà comportare la definizione degli accertamenti, prima del contraddittorio; attualmente, tali accertamenti sono definiti con l'ordinaria adesione e presentano un "indice di definizione" particolarmente alto⁷⁹.

Precisa nello specifico che, nel 2007 sono stati definiti con adesione 80.000 accertamenti, circa un terzo dei quali presenta un alto indice di definizione, stimato in circa il 70 per cento.

In base al decreto-legge n. 112 del 2008, vi sarà un potenziamento dell'attività accertatrice da parte degli uffici finanziari, che comporterà in proiezione, a decorrere dal 2009, circa 100.000 accertamenti definibili con adesione; un terzo di questi, cioè 33.000 unità circa, saranno potenzialmente ad alto indice di definizione.

La normativa introdotta presenta delle condizioni che dovrebbero indurre il contribuente ad aderire all'invito (in particolare, la riduzione delle sanzioni del 12,5 per cento e la rateizzazione senza garanzie nonché, per gli accertamenti basati sugli studi di settore – che costituiscono buona parte degli accertamenti definiti per adesione – l'ulteriore beneficio della franchigia del 40 per cento per gli ulteriori

⁷⁷ Articoli 1 e 5.

⁷⁸ Articolo 32.

⁷⁹ Tale indice è rappresentato dal rapporto tra la pretesa evidenziata nell'invito al contraddittorio e quella definita, dopo il contraddittorio, con l'adesione.

accertamenti presuntivi), con ciò producendo un maggior gettito, peraltro di difficile quantificazione.

Il maggior gettito, pertanto, è riconducibile al risparmio di risorse, quantificabile in circa 297.000 ore/lavoro, dovuto al fatto che per circa 33.000 accertamenti verrà evitato, in via definitiva, il ricorso alla fase del contraddittorio che, mediamente, assorbe circa 9 ore (tempo unitario medio).

Il risparmio di risorse permetterà pertanto di realizzare a regime almeno 17.500 nuovi accertamenti in materia di imposte dirette, IVA ed IRAP.

Il prospetto riepilogativo riporta nel saldo netto da finanziare maggiori entrate per 972 mln di euro per il triennio considerato, mentre per il fabbisogno e l'indebitamento netto della P.A. riporta maggiori entrate per 145,8 mln di euro per il medesimo triennio.

Con riferimento agli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati il Governo non ha fornito RT integrativa.

Al riguardo, si rileva che la RT non sembra esplicitare gli effetti di gettito nei casi in cui i contribuenti optino per il versamento rateale degli accertamenti in questione; sarebbe opportuno invece ipotizzare che almeno una quota di soggetti possa ricorrere alla rateizzazione, atteso che quest'ultima è posta in RT come elemento che aumenta il gradimento della definizione per adesione, e verificare come tale eventualità possa modificare l'effetto di gettito preventivato.

Sembrerebbe inoltre evincersi che per i 33.000 accertamenti che potenzialmente potrebbero risolversi con adesione, vi sia un effetto di

sostituzione con quelli già in atto, che peraltro non scontano il beneficio della franchigia del 40%; pertanto, il procedimento per adesione se da un lato libera risorse destinabili verso accertamenti in materia di II.DD., IVA ed IRAP, dall'altro dovrebbe tener conto del minor introito derivante dalla procedura ordinaria di accertamento (la quale non prevede la citata franchigia e non prevede la riduzione delle sanzioni).

Si richiedono pertanto chiarimenti ed approfondimenti anche in merito agli emendamenti approvati, per i quali si ha l'estensione della disciplina dell'adesione all'invito al contraddittorio a tutte le altre imposte indirette, diverse dall'IVA, ed i cui effetti netti in termini di gettito sarebbero da esplicitare.

Comma 4-bis

Il comma in discorso è stato introdotto in sede di esame parlamentare e modifica l'articolo 4 del citato d.lgs n. 218 del 1997; in particolare la modifica implica che anche nel caso di reddito attribuibile ai soci che optano per il regime della trasparenza fiscale (ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR), si possa applicare la disposizione che prevede che sia l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale a definire anche il reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio.

Viene inoltre abrogato il comma 3 del medesimo articolo 4 del d.lgs n. 218 del 1997, che prevedeva, in via transitoria, che l'ufficio distrettuale delle II.DD o l'ufficio IVA fossero competenti, per la definizione degli accertamenti, al posto dell'Ufficio dell'entrate.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, nel presupposto che si tratti di norma esclusivamente organizzativo-procedurale.

Commi 5-8

Il comma 5, come modificato in sede di esame parlamentare, estende l'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione dell'ipoteca e del sequestro conservativo al totale delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione.

Il comma 6 dispone l'applicabilità delle misure cautelari su tutti gli importi dovuti, dopo che sia avvenuta notifica degli atti con i quali vengono accertati maggiori tributi, qualora si ritenga vi sia pericolo per la riscossione.

Il comma 7 disciplina la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo.

Il comma 8 attribuisce all'ufficio dell'Agenzia delle entrate - attraverso una modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999 - il potere di chiedere agli operatori finanziari dati e documenti relativi a rapporti e operazioni finanziarie intrattenute dai loro clienti al fine di tutelare i crediti vantati dall'erario.

Tale disposizione interviene sulla disciplina del diritto al discarico per inesigibilità, recata dal citato d.lgs. n. 112 del 1999, in quanto dota l’Agenzia delle entrate del citato potere in aggiunta alla possibilità di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, di segnalare azioni cautelari, conservative, ecc.

La RT evidenzia che tale disciplina dovrebbe comportare un maggior gettito annuale crescente nel tempo, dovuto essenzialmente all’effetto che la disposizione produrrà soprattutto nell’area delle grandi morosità, cioè per quei soggetti che presentano debiti tributari superiori ai 500 mila euro.

Questi ultimi hanno rappresentato nel 2007 circa un quarto del totale delle riscossioni, realizzate dagli agenti della riscossione, che è pari a circa 4mld di euro; l’effetto finale di maggior introito è dato applicando la percentuale del 15% all’ammontare dell’incremento di dette riscossioni (pari quindi al 15% applicato su 1,5mld di euro) e giungendo a maggiori incassi pari a 225mln di euro annui. Il prospetto riepilogativo evidenzia le maggiori entrate esclusivamente nel fabbisogno e nell’indebitamento netto.

Al riguardo si evidenzia che la RT non offre alcun dato, né riferimento quantitativo utile per la verifica della stima; inoltre, si rappresenta che la disciplina in esame potrebbe implicare maggiori costi di natura amministrativa legati alla richiesta di accensione di ipoteca ed al sequestro conservativo, che la RT non sembra aver ipotizzato.

In più, occorrerebbe considerare l'eventualità che i cd. "grandi morosi", nel momento in cui risultano tali, possano presentarsi come del tutto nullatenenti e pertanto non aggredibili neanche con procedure cautelari.

Pertanto, ad una prima analisi alle disposizioni in esame, per motivi prudenziali, non dovrebbero essere ascritti significativi effetti di maggior gettito; per tali motivi si chiedono chiarimenti al Governo o un'integrazione della RT.

Commi 9-15

I commi da 9 ad 11 prevedono controlli più frequenti e mirati nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni (ovvero con volume d'affari o ricavi non inferiore a 300 mln di euro; tale valore è gradualmente diminuito fino a 100 mln di euro entro il 31 dicembre 2011, ai sensi del comma 10).

In particolare il comma 9, modificato in sede di esame presso la Camera dei deputati, dispone che l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione.

Il comma 11 prevede che il controllo di cui al comma 9 citato si effettui in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa, o se disponibile sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate.

Il comma 12 interviene sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dalle imprese di grandi dimensioni (che la relazione

illustrativa individua come contribuenti soggetti al “tutoraggio”); è previsto che il rispetto della soluzione interpretativa, fornita dall’ufficio finanziario preposto, sia verificato nell’ambito del controllo di cui al precedente comma 9.

Nei commi da 13 a 15 si prevede una ridefinizione di competenze all'interno delle strutture dell'Agenzia delle entrate, al fine di incrementare i livelli di efficienza ed in funzione delle nuove norme in materia di controllo sulle grandi imprese.

In particolare sarà un regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate che provvederà a demandare, ad apposite strutture individuate, le attribuzioni ed i poteri in tema di accertamento, controlli e riscossione spettanti all’amministrazione finanziaria in tema di imposta sui redditi e di IVA.

Ad esse, in ragione del comma 14, sono demandate le attività di:

- liquidazione delle imposte, dei contributi dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi o dell’IVA;
- controllo formale sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta ai fini dell’imposta sui redditi;
- recupero dei crediti inesistenti utilizzati anche in compensazione con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso i termini per il relativo recupero⁸⁰;
- gestione del contenzioso;

⁸⁰ Tale disposizione ha subito modifiche durante l’esame parlamentare; la versione originaria prevedeva che le competenze degli uffici si estendessero anche al recupero dei crediti non spettanti utilizzati in compensazione.

- rimborso in materia di imposte dirette e di IVA relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi⁸¹.

Infine il comma 15 prevede che i nuovi compiti assegnati all'Agenzia delle entrate dall'articolo in esame, nonché la riorganizzazione citata, debbono essere effettuati con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

La RT stima gli effetti di maggior gettito con riferimento solo agli accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti con volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 mln di euro.

La media annua del numero degli accertamenti è stata pari a 130 unità con maggiore imposta mediamente accertata IRPEG/IRES/IVA pari a circa 12 mln di euro.

Ipotizza poi che in via prudenziale si possano effettuare ulteriori 100 accertamenti, in virtù della disciplina in esame, il cui valore decresce nel tempo per effetto dell'incremento della vigilanza (dagli 8 mln di euro, media registrata nel 2007, ai 6 mln di euro).

⁸¹ Tale attività è stata aggiunta con emendamento durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Utilizzando un indice medio di incasso pari al 15% con riguardo sia alle maggiori imposte dell'anno sia alle somme residue iscritte a ruolo si ottiene la seguente tabella:

Valori in euro

	Ulteriori accertamenti	Maggiori imposte accertabili	Residuo (competenza)	Maggiori imposte + Residuo	Incassi effettivi
2009	100	800.000.000		800.000.000	120.000.000
2010	100	700.000.000	680.000.000	1.380.000.000	207.000.000
2011	100	600.000.000	1.173.000.000	1.773.000.000	266.000.000

Inoltre il controllo automatico sortirà un effetto deterrenza sui contribuenti; pertanto l'effetto dissuasivo viene quantificato considerando che i volumi annuali complessivi delle imposte a carico di questi soggetti si attestano intorno ai 70 mld e che in linea riduttiva possono considerarsi pari a circa 300 mln di euro (5/1000) le maggiori entrate da *tax compliance*.

Pertanto in termini di cassa il maggior gettito sarà pari a 120 mln di euro per il 2009, 732 mln di euro per il 2010 e 566 mln di euro per il 2011.

Tali valori sono iscritti nella colonna del fabbisogno e dell'indebitamento netto, mentre ai fini del saldo netto da finanziare rilevano le maggiori entrate accertabili, pari a 800 mln di euro per il 2009, a 700 mln di euro per il 2010 ed a 600 mln di euro per il 2011.

Per gli emendamenti approvati il Governo non ha presentato RT.

Al riguardo, occorre in via preliminare sottolineare che la quantificazione indicata si basa su dati non verificabili, per i quali non si citano né le fonti, né le epoche a cui i valori indicati si riferiscono.

Inoltre, appare opportuno sottolineare che le norme in discorso necessiteranno sicuramente di un congruo periodo di tempo prima che la riorganizzazione delle attività e delle strutture dell’Agenzia delle entrate esplichino i propri effetti; da ciò quindi iscrivere l’ammontare totale di maggiori entrate già a decorrere dal primo anno sembra non rispettare criteri di prudenzialità.

Inoltre, sempre in un’ottica di prudenza, si evidenzia che l’effetto indotto della *tax compliance* non andrebbe quantificato, atteso che per esso non vi sono variabili verificabili a priori.

Peraltro, per tale effetto, nonostante si affermi che l’ammontare è pari a circa 300 mln di euro, la successiva tabella iscrive un maggior gettito a titolo di *tax compliance* pari a 525 mln di euro per l’anno 2010, in modo non oggettivamente verificabile e di cui la RT non sembra esplicitare le ragioni.

Ulteriore aspetto concerne poi il meccanismo di accumulo che la tabella su riportata effettua come somma delle maggiori imposte e del residuo di competenza da incassare.

Così facendo, sembrerebbe quindi che tutti i crediti accertati, in un processo di accumulo annuale, debbano esser incassati per una quota annua pari al 15%.

Tale meccanismo sembrerebbe contrastare con l’affermazione della RT, sia con riferimento a tali commi che con riferimento ai commi precedenti ed in analoghe quantificazioni (vedi al riguardo quelle di cui al decreto-legge n. 112 del 2008), per cui si assume un indice medio di incasso pari al 15%.

Ciò posto, logicamente solo il 15% dell’accertato si tradurrebbe in maggiore incasso e pertanto il residuo definito di competenza non può esser rimesso nel calcolo dell’incasso del 15% degli anni

successivi; ciò sarebbe plausibile solo nel caso in cui la percentuale di incasso fosse del 100% rispetto all'accertato.

Va da sé che pertanto le stime di maggior gettito presentate dal Governo sembrano indicare una sopravvalutazione.

Ultima considerazione riguarda la necessità di valutare che tutti i provvedimenti miranti a rendere più efficiente l'amministrazione finanziaria di fatto hanno creato una serie di nuovi impegni in termini di maggiori accertamenti (si rammenta, solo ad esempio, l'ultima sostanziale modifica in tema di accertamenti recata dal citato decreto-legge n. 112 del 2008), che l'amministrazione deve peraltro raggiungere a parità di risorse, il che fa ipotizzare un calo di rendimento legato all'incremento degli obiettivi che le norme in esame pongono, con ciò creando, paradossalmente, situazioni in cui l'attività di accertamento potrà esser svolta con minore efficacia e con conseguenti maggiori oneri in termini di contenzioso.

Con riferimento invece agli emendamenti occorre rilevare che il comma 9, così come modificato in sede di esame parlamentare, sembrerebbe aver stemperato il rigore con cui gli accertamenti dovranno esser effettuati dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti in esame.

Ciò in quanto la versione originaria dell'articolato, sulla quale peraltro si basava la RT, considerava obbligatorio un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, laddove la versione finale accenna ad un controllo sostanziale "di norma" effettuabile entro l'anno successivo di presentazione.

Inoltre, con riferimento alla lettera *d*) del comma 14 si osserva che il recupero dei crediti effettuato dalle strutture individuate con regolamento dell'Agenzia delle entrate è riferito solo ai crediti

inesistenti e non anche a quelli non spettanti, così come prevedeva l'articolato nella versione originaria.

Appare pertanto necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito nonché circa la possibilità che gli emendamenti approvati possano aver modificato le quantificazioni presentate nella RT.

Commi 16-21-*bis*

Il comma 16 disciplina i termini per la notifica dell'atto di recupero dei crediti utilizzati in compensazione, che risultino inesistenti a seguito del controllo dei dati esposti nei modelli di pagamento unificato.

In particolare è previsto un ampliamento dei termini pari ad 8 anni dal momento in cui è stato utilizzato il credito inesistente, a fronte degli attuali 4 anni previsti per svolgere l'ordinaria attività di accertamento.

Il comma 17 introduce una disposizione transitoria in relazione alla decadenza per la notifica dell'atto di recupero; nello specifico la notifica si rende applicabile anche nel caso di crediti per i quali siano ancora pendenti i termini ordinari per l'accertamento.

Il comma 18 dispone in merito alla misura delle sanzioni applicabili, mentre il comma 19 contiene la previsione che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, la riscossione coattiva possa avvenire mediante ruolo straordinario in considerazione del carattere fraudolento della violazione.

Il comma 20 definisce che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sono equiparati a quelli previsti per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento.

Il comma 21 prevede che in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 le dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” sono ridotte di 110 mln di euro per l’anno 2009, di 165 mln di euro per l’anno 2010 e 220 mln di euro a decorrere dall’anno 2011.

Il comma 21-*bis*, introdotto alla Camera dei deputati, dispone che, al fine di potenziare le capacità di accertamento dell’amministrazione finanziaria senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell’economia e delle finanze attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell’economia e finanze, previa apposita formazione specialistica.

La RT evidenzia che la stima si basa su dati relativi alle compensazioni effettuate nel triennio 2006-2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante utilizzo di crediti IVA, IRPEG, IRAP, IRPEF ed addizionali regionale e comunale all’IRPEF.

Attualmente il totale delle compensazioni a rischio ammonta a circa 23 mld di euro, di cui stima inesistente una quota pari a circa il 5%, per un ammontare in valore pari a circa 1,1 mld di euro.

Ipotizza inoltre che il nuovo quadro normativo recato dai commi in esame verrà sicuramente a produrre una contrazione del fenomeno legato all’utilizzo di crediti inesistenti, con ciò producendo effetti

gradualmente crescenti in termini di maggior gettito e pari a circa 110 mln di euro per il 2009, a 165 mln di euro per il 2010 ed a 220 mln di euro per il 2011.

Non sono fornite stime in merito ad eventuali variazioni di gettito connesse all'aggiunta del comma 21-*bis*.

Al riguardo, giova segnalare che la RT non dà indicazioni circa le banche dati utilizzate per trarre i valori posti a base della quantificazione proposta; inoltre, essa utilizza alcune ipotesi circa la stima della percentuale di gettito recuperabile in via gradualmente crescente, senza fornire argomentazioni che possano essere verificate.

Per di più tale maggior gettito sarebbe ascrivibile non solo alla maggiore capacità accertatrice degli uffici, ma in parte anche ad effetti indotti dovuti a deterrenza delle norme in esame.

Nulla viene osservato in merito al fatto che tale maggior gettito sia esclusivamente aggiuntivo rispetto alla fisiologica attività di accertamento; ed infatti, in tali casi, sarebbe opportuno depurare dall'ammontare del maggior gettito la parte di valore degli accertamenti già in atto e che comunque sarebbero stati compiuti a legislazione vigente.

Specificazioni in tal senso da parte del Governo aiuterebbero a comprendere la reale portata della norma, alla quale si ascrive una capacità di deterrenza nel terzo esercizio pari al doppio rispetto a quella prevista nell'esercizio iniziale (2009).

A ciò si aggiunga che l'allungamento dei termini recato dal citato comma 16 fa ipotizzare che le attente analisi che debbono esser condotte dall'ufficio finanziario, aspetto peraltro evidenziato anche in

relazione illustrativa, implicheranno una meticolosa attività finanziaria che potrà tradursi in una dilatazione dei tempi di recupero di gettito.

Tale circostanza fa pertanto ipotizzare di difficile raggiungimento l'obiettivo di maggior gettito stimato, già a partire dal primo anno di applicazione della nuova normativa.

Queste considerazioni non possono che influire direttamente sulle quantificazioni di maggior gettito, che dovrebbero comunque esser improntate su criteri prudenziali.

Un altro aspetto che andrebbe chiarito, con riferimento alla disposizione recata dal comma 20, riguarda la riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio".

Tale riduzione, sulla base del tenore testuale del comma 21, risulta correlata al maggior gettito riveniente dalla disciplina recata dai commi in esame.

La correlazione e l'identità di importo tra le maggiori entrate e la riduzione di spesa farebbe ipotizzare l'intenzione di rimpinguare le indicate dotazioni di spesa per effetto delle somme derivanti dal maggior gettito recato dalla disciplina in esame. Se così fosse, dovrebbero essere esplicitate in norma le modalità di tale giro contabile.

In ogni caso, occorre sottolineare che la riduzione disposta a livello di missione di spesa comporta che sarà effettuata in via amministrativa una variazione degli stanziamenti di bilancio a l.v. a un livello molto più ampio dell'unità elementare di voto, che come è noto è fissata al livello dei macroaggregati all'interno dei programmi di spesa sottostanti le missioni. La norma consente invece spostamenti di

risorse all'interno della missione indicata, senza alcun ulteriore vincolo.

Con riferimento infine al nuovo comma 21-*bis*, giova sottolineare che il ricorso alle prestazioni del personale del Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, finalizzata a potenziare le capacità di accertamento, potrebbe, per contro, generare una difficoltà nell'attività ordinaria di natura accertatrice eventualmente già svolta da parte del citato personale nell'amministrazione di provenienza.

Come già evidenziato in precedenza si potrebbe rischiare di non riuscire a cogliere gli obiettivi di maggior gettito stimati nelle normative recate dall'articolo in esame, ma anzi di innescare procedimenti di contenzioso tributario per accertamenti condotti in modo sommario.

Anche su questo punto sarebbero pertanto opportuni chiarimenti.

Comma 21-*ter*

Il comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, relativo al "Fondo unico giustizia".

Una prima modifica, contenuta nella lettera a), introduce un nuovo comma 3-*bis* che prevede, da parte del Ministero dell'economia, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico

di Poste italiane S.p.a., banche ed altri operatori finanziari che omettano di intestare “Fondo unico giustizia” i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia, nonché di trasmettere ad Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli. Per la verifica di detti obblighi il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza.

La lettera b), modificando il comma 7, elimina l'obbligo di verifica dei presupposti del relativo incameramento, cioè dell'effettività disponibilità delle somme, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, introducendo contestualmente un limite del 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici.

La lettera c), infine, introduce il comma *7-quater*, che prevede che la suddetta percentuale del 30 per cento possa essere aumentata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

Le disposizioni, introdotte dalla Camera dei deputati, non sono corredate di **RT**. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive effetti.

Al riguardo, si rileva che la nuova formulazione dell'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, come determinata

dalle norme introdotte dalla lettera b), non contiene più un esplicito riferimento alla necessità di una previa verifica, ai fini dell'individuazione annuale delle somme da destinare alle varie finalità del Fondo, dei presupposti del relativo incameramento - ovvero dell'effettiva disponibilità delle somme stesse - nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria dei relativi utilizzi.

Tale verifica costituiva presumibilmente uno strumento al fine di evitare che la destinazione delle somme alle finalità ivi previste comportasse riflessi negativi per la finanza pubblica. Sotto questo aspetto non è chiaro se la nuova dizione introdotta, facente riferimento alle risorse rese disponibili per massa e in base a dati statistici, possa assicurare l'assenza di effetti finanziari. Viene infatti introdotto un limite, pari al 30 per cento, riferito all'utilizzabilità delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo. Esso sembra volto ad escludere la possibilità di utilizzare integralmente tipologie di risorse, come appunto quelle sequestrate, che non sono state acquisite definitivamente dallo Stato.

Rispetto alla possibilità, prevista dal nuovo comma *7-quater*, di innalzare detta percentuale fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici, si rileva un elemento di ambiguità, nel senso che non appare del tutto chiaro se il 50 per cento sia da riferire al totale delle somme, ovvero alla percentuale del 30 per cento (nel qual caso si potrebbe arrivare fino al 45 per cento delle somme).

In merito a quanto esposto, appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa la congruità della definizione nel 30% della percentuale delle somme oggetto di sequestro utilizzabili, in

quanto corrispondenti statisticamente alla quota che si traduce in confische definitive. Tale aspetto risulta rilevante in quanto, non essendo chiara la natura contabile e il trattamento statistico del suddetto Fondo, l'utilizzo di risorse non confiscate a titolo definitivo potrebbe prefigurare una forma di finanziamento della P.A. da parte di soggetti esterni. Andrebbe pertanto chiarito se si possono configurare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e sulla stessa dimensione del debito.

Articolo 28

(Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.)

Il comma 1 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni che siano creditrici di somme superiori a 250 mln di euro, garantite da fideiussioni e polizze fideiussorie a prima richiesta, trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, diano avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa; a tale scopo, esse provvedono ad invitare - tramite notifica - il garante a versare l'importo garantito entro i successivi 30 giorni, precisando le motivazioni alla base della pretesa creditoria. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo (in solido nei riguardi sia del garante che del debitore garantito) entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell'invito.

Il comma 2 prevede che i dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma precedente siano soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

La RT si limita ad affermare che la norma è finalizzata ad una forte accelerazione della riscossione delle somme dovute a pubbliche amministrazioni e che l'importo dei crediti pubblici, per i quali sono maturati i presupposti per l'escussione ma non sono state attivate le procedure di incasso, è valutabile in oltre 1 mld; il gettito atteso dalla norma stessa viene quantificato in 750 mln per l'anno 2009, 150 mln euro per l'anno 2010 e 100 mln per l'anno 2011, senza ulteriori specificazioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica indica un maggior gettito di 750 mln per l'anno 2009, 100 mln per il 2010 e 100 per il 2001, unicamente con riferimento al fabbisogno e all'indebitamento netto.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la RT non contiene le informazioni necessarie per verificare la quantificazione degli effetti finanziari attribuiti alla norma; in particolare, non si fa alcun cenno alla distribuzione dei crediti della p.a. in base all'entità degli importi.

Appare inoltre necessario che siano forniti elementi informativi tali da suffragare l'ingente recupero di gettito atteso con riferimento al primo anno; considerando il meccanismo ed i tempi individuati dalla norma in esame, la quantificazione di un maggior gettito di 750 mln nel 2009 non appare infatti prudenziale. Con riferimento all'anno 2010

si rileva una discrasia tra l'importo indicato in RT, pari a 150 mln, e quello riportato nell'Allegato 7 pari a 100 mln.

Sarebbe poi opportuno chiarire se gli effetti riportati tengano conto del fatto che - almeno in parte - all'anticipazione della riscossione delle somme spettanti indotta dalla norma in esame corrisponderà una successiva riduzione negli anni nei quali le somme sarebbero state invece corrisposte, in assenza della disposizione in oggetto.

In tali ipotesi, l'effetto della disposizione si limiterebbe a quello di un mero anticipo della riscossione di somme che peraltro dovrebbero risultare già contabilizzate in bilancio, trattandosi di crediti già maturati.

Sarebbe opportuno infine un approfondimento su eventuali aggravii di oneri amministrativi connessi all'espletamento delle nuove procedure di escussione delle garanzie.

Articolo 29

Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

Il comma 1 prevede che la normativa sul decreto-legge n. 138 del 2002⁸² - il quale ha introdotto il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruire dei crediti d'imposta vigenti fino all'esaurimento delle relative disponibilità - si applichi a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente

⁸² Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002.

decreto, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.

I commi da 2 a 5 intervengono sulla disciplina dei crediti di imposta per le spese per attività di ricerca⁸³, prevedendo, in particolare, la conferma delle risorse già stanziata in bilancio per i crediti d'imposta alle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo - ai sensi dell'art. 1, commi 280-283 della legge finanziaria per il 2007 - nella misura di 375,2 mln per il 2008, di 533,6 mln per il 2009, di 654 mln per il 2010 e di 65,4 mln per il 2011. In particolare, viene individuata, a decorrere dal 2009, una specifica disciplina ai fini della prenotazione dell'accesso alla fruizione al credito d'imposta.

Il comma 6, che la Camera ha modificato in modo sostanziale rispetto alla versione originaria, prevede che l'assoggettamento dei contribuenti alle procedure di comunicazione decorra per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008⁸⁴; si stabilisce inoltre che, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione d'imposta dev'essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Il comma 7 - introdotto dalla Camera - dispone che, nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al precedente comma 1, in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle entrate effettui nel 2009 una ricognizione delle risorse formalmente impegnate ma non

⁸³ Di cui all'art. 1, commi 280-283, della legge finanziaria per il 2007.

⁸⁴ La disposizione iniziale prevedeva invece un effetto retroattivo, in quanto si riferiva a tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

utilizzate o non utilizzabili. Il comma stabilisce inoltre la riduzione delle risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, per l'importo di 1.155,6 mln. Tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di 286,3 mln per il 2009, 263,1 mln per il 2010, 341,8 mln per il 2011 e 264,4 mln per il 2013.

La RT relativa alla versione originaria del testo afferma che non si ravvisano effetti in termini di gettito in relazione alle disposizioni, di carattere essenzialmente procedurale.

Agli emendamenti approvati dalla Camera - di iniziativa dei relatori - non è allegata alcuna RT.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in oggetto risultano sostanzialmente modificate rispetto alla versione originale delle stesse. In particolare, il testo originario indicava (al comma 7) i limiti di spesa per l'agevolazione riguardante gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici⁸⁵, prevedendo il sistema di monitoraggio e verifica dell'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate, volto a bloccare la fruibilità dell'agevolazione stessa una volta che le risorse fossero state completamente prenotate; tali disposizioni e vincoli si riferivano ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dando quindi luogo, in relazione all'esercizio 2008, ad un effetto retroattivo). La nuova formulazione del comma 6, invece, prevede unicamente che i contribuenti provvedano ad inviare

⁸⁵ In misura pari a 82,7 mln per il 2009, 185,9 mln per il 2010 e 314,8 per il 2011. Si ricorda che l'introduzione di un tetto di spesa per le agevolazioni in oggetto - che non era presente nella formulazione iniziale della legge finanziaria per il 2007 - era stata effettuata dalla finanziaria per il 2008.

all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

Inoltre, per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, la detrazione del 55 per cento dovrà essere ripartita in cinque anni, mentre per il 2008 continuerà ad essere ripartita da tre a dieci anni⁸⁶, in base alla scelta dei singoli contribuenti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del testo approvato dalla Camera dei deputati indica minori entrate associate al comma 6 pari a 286,3 mln per il 2009, 263,1 mln per il 2010 e 341,8 mln per il 2011; tali importi corrispondono complessivamente all'entità del versamento al bilancio dello Stato di cui al terzo periodo del successivo comma 7.

In relazione al comma 7 si rileva, in assenza di RT, che non è possibile valutare la congruità dell'ingente recupero di risorse che deriverebbe, nell'anno 2009, da apposite verifiche mirate – nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta - volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. La riduzione delle relative risorse finanziarie, nonché di altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778-Fondi di bilancio, ammonta infatti a 1.155,6 mln.

La riduzione di spesa derivante dalla medesima disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto della P.A. è indicata,

⁸⁶ Così come era stato disposto dal comma 24 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008.

nell'Allegato 7, in 260 mln per l'anno 2009, 230 mln per l'anno 2010 e 220 mln per l'anno 2011. Anche tale quantificazione necessita, al fine di una verifica, della predisposizione di adeguata RT.

Articolo 30 **(Controlli sui circoli privati)**

L'articolo è volto, come specifica la relazione illustrativa, a contrastare l'utilizzo distorto della forma associativa come strumento elusivo delle imposte dovute.

Il comma 1 subordina l'applicabilità del regime fiscale agevolato previsto in favore degli enti associativi in possesso dei requisiti previsti dalla legge alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali; viene peraltro esclusa l'applicazione della norma sia per le organizzazioni di volontariato che possiedano i requisiti per essere qualificate come ONLUS sia (in base al comma 3-*bis*) per le associazioni *pro-loco* optanti per il regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991 e per gli enti associativi dilettantistici iscritti all'apposito registro del CONI, ove non svolgano attività commerciali.

Il comma 4, come sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460⁸⁷, disposizione che elenca i requisiti necessari a configurare un ente come organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS, e a consentire dunque l'accesso

⁸⁷ Recante Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

alle agevolazioni (anche di natura fiscale) che la legge accorda a tali enti. Esso dispone che si consideri “attività di beneficenza”, rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle ONLUS, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Il comma *5-bis*, modificando il comma 2 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 347 del 31 ottobre 1990⁸⁸, estende - in determinate circostanze - l’applicazione dell’imposta catastale in misura fissa, per un importo pari a 168 euro, ai trasferimenti in favore delle ONLUS.

Ai sensi del comma *5-ter*, le disposizioni di cui al comma *5-bis* trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009.

Il comma *5-quater* quantifica l’onere delle agevolazioni fiscali in tema di imposta catastale di cui ai precedenti commi *5-bis* e *5-ter* in 3 milioni di euro per il solo anno 2009, ed è coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009.

La RT allegata al testo originario afferma che i controlli previsti dalla norma in esame saranno attivati già dai primi mesi del 2009 con effetti sul versamento delle imposte effettuato nel medesimo anno e che il maggior gettito è quantificabile in circa 150 milioni di euro nel 2009 e nel 2010 a 300 milioni nel 2011.

⁸⁸ Recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

Il prospetto riepilogativo degli emendamenti riporta l'onere di 3 mln per il 2009 in relazione alle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.

Al riguardo, si rileva che la RT allegata al testo originario non esplicita i dati e le ipotesi su cui si fondano le stime di maggior gettito contenute nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento; tali elementi risultano peraltro indispensabili al fine della verifica della quantificazione in oggetto.

Si osserva inoltre che talune modifiche apportate dalla Camera dei deputati appaiono suscettibili di determinare una contrazione degli effetti di maggior gettito associati alla versione originaria dell'articolo in esame. Si tratta, nello specifico:

- dell'esclusione dall'obbligo di invio dei dati di una serie di enti (le organizzazioni di volontariato in base al comma 1; le associazioni *pro loco* e taluni enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI, in base al comma *3-bis*);

- dell'estensione, determinata dal comma 4, della qualifica di ONLUS, con l'attribuzione dei relativi benefici fiscali, ad enti ed associazioni attualmente non considerati tali.

In base a quanto esposto, la quantificazione originaria degli effetti di maggior gettito attesi potrebbe risultare sovrastimata con riferimento al testo modificato.

Infine, i commi *5-bis* e *5-ter* determinano un onere quantificato nel testo stesso in 3 mln in relazione al beneficio introdotto in favore delle ONLUS con riferimento alle imposte catastali.

Anche in questo caso, ai fini della verifica di tale quantificazione è necessario disporre di una RT.

Articolo 30-bis
(Disposizioni fiscali in materia di giochi)

L'articolo in esame, recante disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del CONI e dell'UNIRE, è stato introdotto dalla Camera dei deputati in seguito all'approvazione di un emendamento dei relatori.

Il comma 1 determina l'ammontare del PREU relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all'8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008; le aliquote sono determinate come segue:

- a) 12,6% fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 11,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15% della raccolta del 2008;
- c) 10,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15% e il 40% della raccolta del 2008;

d) 9% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40% e il 65% della raccolta del 2008;

e) 8% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65% della raccolta del 2008.

Il comma 2 stabilisce che gli importi dei versamenti periodici del PREU dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6%.

Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente (articolo 39-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003 e articolo 14-*quater* del DPR n. 640 del 1972).

La disposizione, inoltre, esclude le garanzie previste dall'articolo 3-*bis* del d.lgs. n. 462 del 1997⁸⁹ nel caso in cui l'AAMS verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia del PREU, sia di importo superiore alla somma da rateizzare.

Il comma 3, infine, abroga la lettera *f*) del comma 13-*bis*, dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede la

⁸⁹ Qualora le somme dovute sono superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB (d.lgs. n. 358 del 1993). In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

concessione su istanza dei soggetti passivi d'imposta della rateizzazione delle somme dovute (relative al PREU) nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.

Il comma 4 sostituisce i commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2011 venga determinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al CONI per il finanziamento dello sport e all'UNIRE per il finanziamento del monte-premi delle corse. Con provvedimento dell'AAMS, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare annualmente entro il 31 marzo, sono definite le modalità operative della determinazione della base di calcolo delle predette entrate erariali ed extraerariali, nonché le modalità di trasferimento periodico delle risorse al CONI e all'UNIRE.

Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'UNIRE è determinata in 150 milioni.

Il comma 5 stabilisce che, a valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del PREU disposto dal comma 1, rilevate annualmente dall'AAMS, una quota pari all'1,4% del PREU sia

ripartita⁹⁰ in parti uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente - ed assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte-premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Il comma 6 dispone la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del CONI e dell'UNIRE delle disposizioni recate dall'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 2008, introdotte dalla legge di conversione n. 184 del 2008, che istituiva per il 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo sul quale far affluire le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Il medesimo comma fa comunque salvo il quarto periodo del medesimo comma 7, il quale assegna all'UNIRE per il 2008 un contributo pari a 25 milioni, al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali.

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU disposte dal precedente comma 1. Qualora si determinassero ulteriori maggiori entrate rispetto a tali oneri, si provvederà alla destinazione delle medesime con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della carta acquisti (articolo 81, comma 30, del decreto-

⁹⁰ Si osserva che la disposizione non specifica con quale atto saranno assegnate tali ulteriori risorse ai due enti: una volta accertato l'ammontare delle maggiori entrate PREU dall'AAMS, potrebbe risultare opportuna l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

legge n. 112 del 2008), al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (articolo 61, comma 17, del decreto-legge n. n. 112 del 2008) ovvero all'entrata dello Stato.

L'articolo, introdotto dalla Camera in seguito all'approvazione di un emendamento dei relatori, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si rileva che l'articolo introduce modifiche alla legislazione vigente tali da determinare rilevanti effetti finanziari.

In particolare, si tratta della modifica dell'aliquota del PREU e della diversa entità dei trasferimenti al CONI e all'UNIRE.

Anche la previsione della rateizzazione delle somme dovute ai Monopoli di Stato a seguito dei controlli e la modifica della disciplina delle garanzie (comma 3) appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, per la cui stima occorre un'integrazione della RT.

Con riferimento all'aliquota del PREU è necessario che venga chiarito in base a quali considerazioni si ritenga di associare maggiori entrate alla previsione di aliquote variabili - in funzione di parametri legati alla quantità della raccolta delle somme giocate - dall'8 per cento ad un massimo del 12,6 per cento, dal momento che la percentuale vigente, introdotta dalla legge finanziaria per il 2009, è quella del 13,40 per cento.

Il riepilogo degli effetti finanziari derivante dal provvedimento in esame, come approvato dalla Camera dei deputati, indica i seguenti effetti finanziari:

- maggiori entrate in relazione al PREU, pari a 85 mln per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

- maggiori spese per ulteriori contributi al CONI e all'UNIRE, pari a 83,7 mln per il 2009 e 54,3 mln per il 2010.

Si osserva quindi che appare indispensabile l'acquisizione di una RT.

Articolo 31 *(IVA servizi televisivi)*

Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono volte a rendere omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale e dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

Il comma 1, sopprimendo il n. 123-*ter* della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972⁹¹, dispone, con decorrenza 2009, l'applicazione dell'aliquota ordinaria IVA del 20 per cento, in luogo dell'aliquota ridotta del 10 per cento, sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto.

⁹¹ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 2, sostituendo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 273 del 2003⁹², proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale alle imposte sul reddito del 25 per cento sugli utili, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (cd. porno-tax), si applichi anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto; l'addizionale viene estesa anche ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Viene infine sostituito il terzo periodo del citato comma 466, che definisce l'accezione del concetto di materiale pornografico ai fini dell'addizionale stessa.

La RT quantifica gli effetti finanziari dei primi due commi, in termini sia di competenza che di cassa, in 214 mln per il 2009 e 270 mln per ciascuno degli anni 2010-2012. A tale importo si giunge utilizzando il dato di 1.920 mln nel 2006 per cessioni al 10 per cento, al quale corrispondono 192 mln di IVA, stimando un incremento del 20 per cento del 2007, riscontrabile dai primi dati disponibili, e

⁹² Recante "Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici."

un'ipotesi di ulteriore incremento di volume d'affari pari al 10 per cento medio annuo per gli anni 2008 e 2009 .

La documentazione depositata dal Governo in data 15 dicembre 2008 nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati chiarisce che non si è provveduto a stimare alcun effetto indotto dalla modifica normativa, in quanto l'impatto è stimato a quadro macroeconomico invariato; viene inoltre affermato che, dal momento che il previsto adeguamento dell'aliquota IVA porta gli abbonamenti alla stessa aliquota degli altri programmi a pagamento, non ci si attende alcuno spostamento dei consumatori verso servizi alternativi, sulla base di considerazioni di natura economica.

Con riferimento al comma 3, la RT stima un maggior gettito di cassa pari a 254 mln per l'anno 2009, 146,8 per l'anno 2010, 153,8 mln per l'anno 2011 e 161,7 per il 2012. Tale quantificazione si basa sul valore del fatturato globale del mercato della pornografia stimato dall'Eurispes nel 2004 (1.101 mln), incrementato del 5 per cento in ragione di anno, sulla base dell'ipotesi formulata dalla RT. Viene altresì ipotizzata una redditività media delle imprese pari al 40 per cento dei ricavi.

La medesima documentazione governativa precedentemente citata riporta un ulteriore dato di fonte Eurispes (IV rapporto sulla pornografia - anno 2005), in base al quale il volume degli affari del settore merceologico interessato dalla norma, ovvero televisioni digitali, satellitari e *web television*, è stimato in 247 mln. Si afferma inoltre che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito alla norma originaria della finanziaria per il 2006, al quale si demandavano più puntuali definizioni ai fini dell'applicazione della

normativa stessa, non risulta ancora essere stato emanato e che non risultano iscritti nel bilancio dello Stato gli effetti finanziari riportati dalla RT originaria a titolo di maggiore entrata.

Al riguardo, con riferimento all'addizionale sui redditi da materiale pornografico recata dal comma 3, si osserva che la RT utilizza, ai fini della quantificazione degli effetti di maggior gettito ascritti alla norma, non la sola estensione dell'addizionale ai ricavi da trasmissioni televisive, come previsto dal testo, ma l'applicazione della predetta addizionale all'intero fatturato da produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico⁹³. Tale circostanza risulta confermata dalla citata documentazione del Governo.

Si ricorda che al comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 erano stati associati, a regime, effetti di gettito di competenza a titolo di addizionale, riferito agli utili dell'intero settore dell'industria pornografica, pari a 183,5 milioni di euro a decorrere dal 2008. Pur rilevando una incoerenza, dal punto di vista metodologico, fra la previsione normativa in esame e la stima degli effetti finanziari riportata dalla RT, tenendo conto che – come sopra ricordato – il decreto del Presidente del Consiglio riferito alla norma originaria (art. 1, comma 466, della legge finanziaria per il 2006) non risulta ancora essere stato emanato e che esiste la conferma governativa che non è stata iscritta nei tendenziali di bilancio alcuna maggiore entrata derivante dalle misure contenute nella predetta legge, la base di calcolo assunta dalla RT per la previsione degli effetti

⁹³ Fatturato globale del mercato della pornografia stimato dall'Eurispes.

di gettito connessi all'attuazione della nuova disciplina risulta quindi sostanzialmente corretta.

Si rileva peraltro l'esistenza di possibili margini di incertezza applicativa del meccanismo di tassazione in esame - suscettibili quindi di dare luogo a comportamenti elusivi - sia con riferimento all'individuazione del campo di applicazione dell'addizionale, sia con riguardo alla difficoltà di enucleare dai ricavi complessivi derivanti dalle trasmissioni televisive la quota direttamente riconducibile alla produzione pornografica.

Si richiede infine al Governo un chiarimento in merito alla portata delle modifiche apportate dal comma in esame al terzo periodo del citato comma 1; tale periodo, che viene interamente sostituito, riguardava, oltre al materiale pornografico, anche gli atti di incitamento alla violenza, che non risultano annoverati nella versione in esame; il riferimento agli atti di violenza permane tuttavia nel primo periodo del comma 1. Tale chiarimento appare opportuno in quanto l'ambito di applicazione dell'addizionale è rilevante ai fini della corretta quantificazione del maggior gettito atteso dalla sua applicazione. Si ricorda comunque che le stime di maggior gettito indicate nella RT - sia per un approccio prudenziale, sia per mancanza di dati puntuali - non sembrano fare riferimento a materiale collegato all'incitamento alla violenza.

Il riepilogo degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati attribuisce alla modifica apportata al comma 3 un maggior gettito pari a 23 mln per il 2009 e 12 mln per gli anni successivi, attribuito evidentemente all'assoggettamento

all'addizionale delle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare. In merito a tale stima è necessario acquisire apposita RT.

Articolo 31-bis

(Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari)

L'articolo in esame sostituisce la lettera *e*) dell'articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972⁹⁴, concernente la disciplina IVA delle attività di vendita di documenti di viaggio per trasporto di persone nonché dell'autoparcheggio. In particolare, viene ampliato l'ambito dell'obbligo di assolvimento dell'IVA da parte degli esercenti l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio⁹⁵.

La disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati con emendamento di iniziativa parlamentare, non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si rileva che la disposizione non appare suscettibile di recare effetti negativi in termini di gettito per l'erario; si ravvisa invece una penalizzazione, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, nei confronti degli esercenti l'attività di trasporto

⁹⁴ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

⁹⁵ Le modifiche apportate dalla norma in esame alla richiamata lettera *e*) prevedono: eliminazione del riferimento alla vendita da parte di rivenditori autorizzati per quanto riguarda i documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone; inclusione nell'ambito di applicazione IVA dei documenti di sosta relativi ai parcheggi dei veicoli; estensione dell'ambito di applicazione per quanto riguarda l'autoparcheggio, in quanto non si limita la disciplina alla vendita di documenti di sosta.

pubblico e l'attività di gestione dell'autoparcheggio, in quanto sembra ridursi il coefficiente di detraibilità del quale potranno usufruire in seguito alla modifica in esame.

Articolo 32
(Riscossione)

Commi 1-3

Il comma 1 apporta modifiche alla disciplina sugli aggi, disponendo in particolare che l'aggio stesso venga determinato in una percentuale fissa pari al 9 per cento⁹⁶ delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, laddove la normativa previgente prevedeva una determinazione in misura variabile; viene inoltre disposto che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa rideterminare le percentuali alle quali commisurare l'aggio, nel limite di due punti percentuali; infine, viene stabilito che il destinatario delle disposizioni sul rimborso delle spese relative alle procedure esecutive non sia più il concessionario della riscossione, ma l'agente della riscossione, al quale spetterà altresì il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo.

Il comma 2 prevede che le disposizioni contenute nel comma 1 decorrano dal 1° gennaio 2009.

⁹⁶ Tale percentuale è stata modificata dalla Camera dei deputati: il testo iniziale prevedeva infatti la percentuale del 10 per cento.

Il comma 3 si riferisce al principio del "non riscosso per riscosso"; modificando il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, essa dispone:

- che la restituzione delle suddette anticipazioni possa avvenire, anziché con rate di importo fisso, con rate di importo diverso;
- che le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", ove siano riferite a quote non erariali, siano restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'*euribor* diminuito di 0,50 punti;
- che ai fini della restituzione delle anticipazioni versate dai concessionari, risultanti dai loro bilanci alla data del 31 dicembre 2007, il rimborso avvenga in dieci annualità se si tratta di quote erariali e in venti annualità in caso di quote non erariali;
- che le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione dopo il 31 dicembre 2007 siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.

Il comma 4, che disponeva l'assegnazione di 50 mln ad Equitalia S.p.A. nell'anno 2009, è stato soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

La RT afferma che i commi 1 e 2, apportando modifiche procedurali, non producono alcuna variazione del gettito erariale; con riferimento al comma 3, essa precisa che le disposizioni non comportano effetti negativi per l'Erario, oltre a quelli già scontati nel

bilancio dello Stato, trattandosi della rimodulazione della disciplina in vigore.

Al riguardo, con riferimento al comma 1 occorrerebbe un'integrazione della RT circa gli effetti del passaggio dalla commisurazione dell'aggio da una misura variabile a una fissa. Tale modifica è suscettibile infatti di produrre effetti sul saldo netto da finanziare, mentre su fabbisogno e indebitamento netto della P.A. non dovrebbero aversi variazioni dato che Equitalia è stata di recente inserita nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni⁹⁷. Occorrerebbe poi una specifica valutazione della riduzione dal 10 al 9 per cento sulla percentuale dell'aggio, introdotta dalla Camera dei deputati.

Con riferimento al comma 3, si sottolinea che il testo in esame contiene modifiche che appaiono rilevanti non solo ai fini delle modalità delle restituzioni delle anticipazioni effettuate dalla società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, in base al principio "non riscosso per riscosso", ma anche sulla determinazione della loro entità.

Anche in considerazione del fatto che alle disposizioni del decreto-legge n. 203 del 2005, che vengono modificate, erano associati effetti finanziari, sarebbe quindi opportuno disporre di un'adeguata quantificazione delle modifiche in questione.

⁹⁷ Cfr. G.U. n. 178 del 31 luglio 2008, contenente l'aggiornamento, curato annualmente dall'Istat, dell'elenco delle unità istituzionali inserite nel conto della P.A.

Commi 5 e 6

Nel comma 5 si specifica che la transazione fiscale, ai sensi dell'articolo 182-*ter* del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), può esser formulata non solo in forma parziale ma anche in forma dilazionata; tale proposta può riguardare non solo i tributi ma si estende, in virtù della nuova disciplina, anche ai contributi amministrati dagli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie ed ai relativi oneri accessori.

Tuttavia la norma dispone che in caso di IVA la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplarne anche il pagamento parziale.

In virtù delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare, è previsto che i crediti a titolo di tributi, come sopra definiti, non possono subire un trattamento difforme rispetto a quello garantito agli altri crediti ed in caso di suddivisione in classi dei crediti chirografari, il credito tributario o contributivo viene iscritto tra quelli per cui è previsto un trattamento più favorevole.

Il comma 6 dispone che le modalità applicative saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discorso.

La RT non ascrive effetti di gettito a fini IVA in quanto evidenzia che, ai sensi della normativa in esame, si esclude la possibilità che il piano di concordato preventivo possa prevedere un

pagamento parziale di detto tributo. Tale impossibilità deriverebbe dalla normativa comunitaria che vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica in materia di IVA.

Al riguardo, nel condividere che non si hanno effetti in termini di IVA quanto alla misura del debito transatto, si evidenzia però la questione connessa al riconoscimento della proposta di pagamento in forma dilazionata contemplato nella norma in esame; in particolare tale aspetto dovrebbe produrre, in termini esclusivamente di cassa e per il periodo iniziale, uno slittamento in avanti delle eventuali somme a credito recuperate con il piano di concordato preventivo, per tutti i tributi e contributi e anche per quanto riguarda l'IVA.

Inoltre, nulla viene detto in merito agli eventuali effetti di gettito derivanti dall'estensione della disciplina del concordato preventivo fiscale anche ai debiti di natura previdenziale; nel merito si pone la questione se poi non debba esser riconosciuto agli enti previdenziali un ristoro finanziario a fronte di un minor recupero di gettito riveniente dalla disciplina qui in discorso.

In tal senso sarebbe anche utile fornire chiarimenti in merito ad eventuali effetti che la disciplina sul concordato preventivo, estesa agli enti previdenziali, possa avere su crediti oggetto di cartolarizzazione.

Comma 7

Il comma in discorso, modificato durante l'esame presso al Camera dei deputati, introduce il nuovo articolo 16-*bis* nella legge n. 289 del 2002, in materia di facilitazione del recupero di somme iscritte a ruolo a carico dei contribuenti che hanno versato importi dovuti ai sensi delle definizioni agevolate previste dalla citata legge n. 289 del 2002 (c.d. condoni).

In particolare, al fine di facilitare l'aggressione del patrimonio immobiliare di detti soggetti, viene abbassato a cinquemila euro (a fronte degli ottomila previsti dalla disciplina generale in tema di espropriazione) il limite di valore al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare.

Inoltre è prevista la non applicazione delle norme relative all'iscrizione di ipoteca; nello specifico è possibile procedere direttamente all'espropriazione senza bisogno della preventiva iscrizione di ipoteca, anche qualora il credito non superi il limite del 5% del valore dell'immobile.

Inoltre l'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle entrate.

La modifica introdotta durante l'esame parlamentare ha inserito un comma nel nuovo articolo 16-*bis* in discorso, con il quale si è

estesa la suddetta disciplina anche alle definizioni agevolate di cui all'articolo 9-bis⁹⁸ della citata legge n. 289 del 2002.

La RT, in relazione al comma 7, quantifica in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2012 ed ai soli effetti del fabbisogno e dell'indebitamento netto, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni mirate a consentire il recupero delle somme iscritte a ruolo a carico di contribuenti che non hanno versato importi dovuti ai sensi delle definizioni agevolate, previste dalla legge n. 289 del 2002.

In particolare, la RT precisa che il magazzino delle iscrizioni citate può essere stimato in circa 5 miliardi di euro e che la quantificazione degli effetti di maggiore entrata si basa sulle percentuali ordinarie di recupero delle somme iscritte a ruolo, nonché sul potenziamento, dovuto alle disposizioni in esame, della capacità di recupero degli agenti della riscossione.

Al riguardo, si sottolinea che la RT risulta carente di elementi informativi e metodologici tali da motivare l'individuazione quantitativa delle maggiori entrate associate alla disposizione in esame, in relazione alla sua estensione della capacità di riscossione da parte dei concessionari.

In particolare, sarebbe corretto esplicitare sia quali sono le percentuali ordinarie di recupero delle somme iscritte a ruolo, sia l'effetto del potenziamento che la disposizione persegue.

⁹⁸ Si rammenta che ci si riferisce ai contribuenti che alla data del 16 aprile 2003 hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002 per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.

In proposito, si ricorda che il Governo ha recentemente fornito al Parlamento una serie di dati riguardanti gli esiti dell'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione ai condoni tributari⁹⁹; si tratta di dati forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione alle sanatorie che si perfezionano con il versamento della prima rata, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dichiarate dovute e non versate, come previsto dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002.

La relativa percentuale di riscossione risulta inferiore al 10 per cento.

In sostanza, per quanto le misure recate dalle disposizioni in esame appaiano coerenti con la finalità di aumentare le entrate attraverso l'innalzamento delle percentuali di recupero delle somme iscritte a ruolo, si rileva la non prudenzialità dell'iscrizione, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica, dei predetti effetti di maggiore entrata, che saranno di fatto verificabili, qualora vi siano, solo a consuntivo.

Tuttavia, ammesso che si possa riscontrare un effetto di potenziamento nel recupero delle somme in discorso, giova sottolineare che gli importi dovuti e non versati dai contribuenti dovrebbero essere già contenuti e quantificati nella legislazione vigente e che in essa è già presente e stimata un'attività fisiologica di recupero delle somme non incassate.

⁹⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, pag. 101 e segg., risposta all'interrogazione 5-00720.

Nelle norme in esame non sembrerebbe ravvisarsi la possibilità di recuperare gettito aggiuntivo, ma solo di fornire maggiori strumenti per recuperare entrate che sono state stimate già in sede di RT annessa al provvedimento originario citato (la legge n. 289 del 2002) anche ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto della P.A. e pertanto già inserite nel quadro di finanza pubblica a legislazione vigente.

Sul punto sarebbe dunque opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione integrativi atteso che il recupero di gettito ascritto non è di trascurabile importo.

Comma 7-bis

Il comma è stato introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati e concerne la definizione dell'importo di 10 mln di euro quale misura minima di capitale interamente versato, richiesto ai fini dell'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali (province e comuni).

Dal rispetto del citato limite vengono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica; è prevista inoltre la nullità dell'affidamento dei servizi di liquidazione accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali ai soggetti che non possiedano il suddetto requisito patrimoniale.

Tali soggetti dovranno pertanto adeguare il proprio capitale alla misura minima predetta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, pena la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dal citato albo.

In ogni caso fino all'adeguamento questi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

Al riguardo, nel sottolineare che il Governo non ha fornito valutazioni quantitative in merito, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme in discorso sembrano garantire gli affidamenti della gestione dei tributi locali a soggetti che presentino un minimo ammontare di capitale posto a garanzia e tutela dei terzi.

Articolo32-bis

(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene norme finalizzate a semplificare le procedure di riscossione coattiva.

Il comma 1 dispone che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento (ai sensi del decreto legislativo n. 462 del 1997¹⁰⁰) di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, siano direttamente iscritti a ruolo dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

¹⁰⁰ Recante Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge n. 662 del 1996.

Il comma 2 demanda alla società Equitalia S.p.A. il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni.

Il comma 3 dispone che le norme introdotte si applichino con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

L'articolo non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si rileva che, parallelamente alle maggiori riscossioni di entrate contributive presumibilmente indotte dalla norma, potrebbero determinarsi oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione finanziaria, in relazione agli adempimenti previsti dalla disposizione.

Articolo 32-ter

(Estensione del sistema di versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni in materia di versamento dei tributi e contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 estende l'utilizzo del modello "F24 enti pubblici", già previsto per il pagamento dell'IRAP, delle ritenute operate alla fonte, nonché delle addizionali, ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi; il comma 2 disciplina le relative modalità attuative.

Il comma 3 prevede che gli enti pubblici che nel 2008, ossia nel primo anno di applicazione del modello F24EP, hanno effettuato ritardati pagamenti, non vengano sanzionati, purché il versamento avvenga non oltre il secondo mese successivo alla data di scadenza stabilita.

L'articolo non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si richiede una conferma in merito all'assenza di eventuali effetti di cassa che potrebbero avere luogo - soprattutto nel primo anno di applicazione della disposizione - da parte di taluni enti in relazione alla facoltà di compensazione che viene introdotta.

Articolo 33

(Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)

Il comma 1 prevede che, per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, é disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza

contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008/2009, ove non già corrisposta durante l'anno 2008.

Il comma 2 stabilisce che le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati, per l'anno 2008, in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il comma 4 afferma che le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico é direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

La RT conferma che la norma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica consentendo, per l'anno 2008, di allineare il

momento dell'erogazione per cassa degli importi all'attribuzione degli stessi per competenza finanziaria.

In particolare, i commi 1, 2 e 3 dispongono l'utilizzo nell'anno 2008, per la corresponsione dell'IVC, di risorse già previste per lo stesso anno per il personale delle amministrazioni dello Stato dall'articolo 3, commi 143, 144 e 145 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

E' escluso dall'ambito di applicazione della norma il personale non dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al d.lgs. n. 195 del 1995, in quanto a tale personale l'IVC è già stata erogata nel corso dell'anno, utilizzando le risorse previste dal comma 144 in 78 milioni di euro.

Le disponibilità finanziarie complessive stanziato dal predetto comma 144 per l'anno 2008 (117 milioni di euro comprensivi dei 78 di cui sopra), sono state, altresì, utilizzate (per 22 milioni di euro) per la copertura degli oneri dell'adeguamento retributivo annuale spettante ai dirigenti delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, in applicazione del DPCM 07/05/03 pubblicato nella G.U., n. 178 del 31/07/08.

Tavola 1: Riepilogo delle risorse disponibili per l'IVC anno 2908 per il personale delle amministrazioni statali (oneri lordi in milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori spese correnti												
Liquidazione IVC	257	257	257	257								
Minori spese correnti												
Riduzione fondo contratti	257	257	257	257								

Comma 4: prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche non statali di erogare al proprio personale analoghi importi con oneri a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 3 comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (per la dimostrazione degli oneri si rinvia, alla relazione tecnica all'art. 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Comma 5 si precisa che restano escluse dall'applicazione dei commi da 1 a 4 le categorie di personale in regime di diritto pubblico che godono di meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione (personale di magistratura, professori e ricercatori universitari, dirigenti del comparto sicurezza-difesa)

Al riguardo, nulla da osservare, per i profili di interesse, trattandosi di dispositivo che comunque opera avvalendosi delle sole risorse già stanziata a legislazione vigente, nei termini stabiliti dalla legge finanziaria 2008.

Articolo 34
(LSU Scuola)

L'articolo prevede che per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma volto a provvedere ad uno stanziamento di 110 milioni di euro per l'anno 2009, allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi di pulizia prestati, in talune istituzioni scolastiche dal personale *ex* LSU, a seguito della stipula di contratti di appalto con appositi Consorzi.

Il prospetto riepilogativo assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi:

<i>(milioni di euro)</i>									
	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese correnti	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0

Al riguardo, in parte riprendendo rilievi già formulati a suo tempo¹⁰¹, occorre sottolineare che il limite massimo di spesa ivi previsto per 110 milioni di euro annui non trova corrispondenza in un'analitica illustrazione in RT delle sue determinanti.

Per di più, tale onere si presenta, in ragione annua, sensibilmente inferiore rispetto a quello destinato al medesimo scopo dalla legge

¹⁰¹ SENATO DELLA REPUBBLICA, XIV Legislatura, Nota di Lettura n. 165, pagine 123-125.

finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 93), novellato poi nella legge finanziaria 2005, che prevedeva 372 milioni di euro (annui) e dallo stesso articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che stanziava 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Va pertanto segnalato che la RT, oltre a non presentare elementi di dettaglio circa l'ammontare complessivo dei progetti ed il numero di unità lavorative interessate, nonché puntuali indicazioni in ordine agli oneri stipendiali ed accessori presi in considerazione per detti servizi, non consente di apprezzare la congruità del limite massimo di spesa. Né alcuna valutazione è posta in merito all'impatto della misura sui saldi di finanza pubblica nel triennio, che invece presenta una perfetta simmetria dell'effetto d'impatto atteso rispetto al dato imputato 2009 indicato in termini di competenza finanziaria.

In definitiva, dal momento che la relazione tecnica non reca indicazioni idonee a suffragare la quantificazione dell'importo autorizzato come limite massimo di spesa, appare opportuno acquisire dati riferiti al numero dei beneficiari ed al trattamento cui essi hanno diritto.

Articolo 35

(Copertura finanziaria)

L'articolo dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall'articolo 2-ter, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bis e 3, dall'articolo 5, dall'articolo

6 ad esclusione di quelli di cui ai commi 4-*bis* e 4-*quater*, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-*bis*, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera *c*), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto-legge.

Al riguardo, si evidenzia che l'attuale versione della norma di copertura finanziaria ha sostanzialmente recepito i rilievi che erano stati formulati nei confronti dell'originaria stesura del testo, puntualizzando le norme che trovano la loro copertura con le modalità indicate dal presente articolo, includendovi l'articolo 19 (prima escluso) ed escludendo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 (che invece trovano autonoma compensazione). Questi ultimi interventi hanno ovviamente determinato una correzione anche degli importi complessivi degli oneri alla cui copertura si provvede ai sensi del presente articolo (ovvero con il ricorso alle maggiori entrate o alle minori spese derivanti dal provvedimento).

D.L. Sostegno all'economia reale - EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.		Tipologia e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.				
					2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
1		Bonus famiglia	s	c	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
2		Mutui (contributi conto interessi)	s	c	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
2	5 ter	Incremento Fondo Nazionale abitazioni e locazione (2.55)	s	k	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
2 ter	1 lett b	Utilizzo risparmio EELL per infrastrutture (2.041)	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
3-a		Blocco incrementi automatici di contributi e tariffe - Generale	e	c												
3-b		Sospensione sovrapprezzi pedaggi - corrispettivi ANAS	s	c	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Sospensione sovrapprezzi pedaggi - minori entrate ANAS	e	ex	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0
3-c		Blocco incrementi automatici di contributi e tariffe - Gas energia elettrica (3.107)	s	c	0,0	49,4	87,8	87,7	0,0	96,4	87,8	87,7	0,0	96,4	87,8	87,7
3-c		Blocco incrementi automatici di contributi e tariffe - Gas energia elettrica - RIDUZIONE FONDO ACCISE	s	c	0,0	-49,4	-87,8	-87,7	0,0	-96,4	-87,8	-87,7	0,0	-96,4	-87,8	-87,7
4	1bis	Fondo credito nuovi nati (4.7)	s	c	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
4	2	Volontari servizio civile	s	c												
5	1	Detassazione c. produttività	e	t	0,0	-400,0	-80,0	0,0	0,0	-400,0	-128,0	0,0	0,0	-400,0	-128,0	0,0
		Detassazione c. produttività - add. Reg.	s	c	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Detassazione c. produttività - add. Com.	s	c	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	2	Detassazione c. produttività - FFAA, CCPP,VVF	e	t	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Detassazione c. produttività - FFAA, CCPP,VVF	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
6	1,2,3	Deducibilità IRAP ai fini IRES/IRPEF	e	t	0,0	-1.078,1	-648,6	-633,6	0,0	-1.085,0	-655,0	-640,0	0,0	-1.085,0	-655,0	-640,0
6	1,2,4	Deducibilità IRAP (Robin tax)	e	t	0,0	-4,8	-2,4	-2,4	0,0	-4,8	-2,4	-2,4	0,0	-4,8	-2,4	-2,4
		Deducibilità - add reg	s	c	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Deducibilità - add com	s	c	0,0	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4	Fondo rimborso mancata deducibilità IRAP	s	c	0,0	100,0	500,0	400,0	0,0	100,0	500,0	400,0	0,0	100,0	500,0	400,0
6	4 bis	Interventi eventi sismici - contributi (6.21)	s	c	0,0	35,0	32,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4 bis	Interventi eventi sismici - contributi (6.21)	e	contr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-32,0	-7,0	0,0	-35,0	-32,0	-7,0
6	4bis	Interventi eventi sismici - imposte (6.26)	e	t	0,0	-23,5	1,5	1,5	0,0	-23,5	1,5	1,5	0,0	-23,5	1,5	1,5
6	4 ter	Copertura interventi sismici con riduzione FAS (6.21)	s	k	0,0	-178,2	-64,0	-7,0	0,0	-59,4	-91,4	-98,4	0,0	-59,4	-91,4	-98,4
6	4 quater	Proroga detrazioni non residenti (6.26)	e	t	0,0	0,0	-1,3	-4,7	0,0	0,0	-1,3	-4,7	0,0	0,0	-1,3	-4,7
6	4 quinquies	Copertura proroga detrazioni non residenti (6.26) (fondo flessibilità art. 5, c. 4 dl 93/08)	s	c	0,0	0,0	-1,3	-4,7	0,0	0,0	-1,3	-4,7	0,0	0,0	-1,3	-4,7
7	1	Differimento esigibilità IVA (IVA di cassa) (7.15)	e	t	0,0	-188,0	-31,0	-31,0	0,0	-188,0	-31,0	-31,0	0,0	-188,0	-31,0	-31,0
8		Disposizioni in materia di studi di settore	e	t												
9		Pagamenti PA	s	c												
10		Riduzione acconti	e	t												
11	1	Rifinanziamento Fondo di garanzia	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	100,0	0,0	150,0	150,0	100,0
11	1	Copertura rifinanziamento Fondo di garanzia	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-100,0	0,0	-150,0	-150,0	-100,0
11	5 bis	Garanzia Federazioni Sportive Nazionali per Expo (11.34)	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
15	1,2,3	IAS (imposta sostitutiva)	e	t	0,0	2.457,0	45,6	0,0	0,0	2.457,0	45,6	0,0	0,0	2.457,0	45,6	0,0
		IAS (effetto IRES)	e	t	0,0	0,0	-420,6	-805,8	0,0	0,0	-462,6	-913,9	0,0	0,0	-462,6	-913,9
		IAS (effetto IRAP)	s	c	0,0	0,0	42,0	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	20-22	Rivalutazione immobili imprese - sostit. (15.22)	e	t	0,0	304,0	78,3	80,6	0,0	304,0	78,3	80,6	0,0	304,0	78,3	80,6
		Rivalutazione immobili imprese - Ires	e	t	0,0	0,0	0,0	-85,1	0,0	0,0	0,0	-97,9	0,0	0,0	0,0	-97,9
		Rivalutazione immobili imprese - Irap	s	c	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		Ricerca e sviluppo	s	c												
17	2bis	SSPA tab C dpr 701 del 1977 (17.03)	s	Cc	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
17	2 bis	SSEF tab C dlgs 287 del 1999 (17.03)	s	Cc	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
19	6	Integrazione Fondo per l'occupazione	s	k	0,0	254,0	304,0	304,0	0,0	254,0	304,0	304,0	0,0	254,0	304,0	304,0
19	6-a	Copertura integrazione Fondo per l'occupazione	e	ex	0,0	100,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

19	6-a	Fondo rotazione Formazione professionale	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-150,0	-150,0	0,0	-100,0	-150,0	-150,0
19	5, 6-b	Soppressione commi 7-12, art. 13, D.L. 35/05 (copertura integrazione Fondo per l'occupazione)	s	c	0,0	-54,0	-54,0	-54,0	0,0	-54,0	-54,0	-54,0	0,0	-54,0	-54,0	-54,0
19	18	Rimborso spese latte artificiale e pannolini neonati (19.93)	s	c	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
19 ter	1	Indennizzi aziende commerciali in crisi (19.029)	e	contr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
19 ter	2	Indennizzi aziende commerciali in crisi (19.029)	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
20	10 ter	Progettazione e realizzazione infrastrutture strategiche - Struttura tecnica di Missione (20.36)	s	c	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
20	10 ter	Riduzione Fondo straordinario per la promozione dei trasporti marittimi sicuri (20.36)	s	c	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
21	1	Finanziamento Legge obiettivo (RATA)	s	k	0,0	60,0	210,0	210,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0	10,0	50,0	50,0
21	3	Finanziamento Legge obiettivo (MUTUO)	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	450,0	0,0	50,0	350,0	450,0
21	3	Fondo compensazione contributi pluriennali (finanziamento legge obiettivo)	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
22	3	Sottoscrizione azioni	s	k	0,05	0,0	0,0	0,0	0,05	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		Riduzione Tab A Esteri	s	c	-0,05	0,0	0,0	0,0	-0,05	0,0	0,0	0,0	-0,05	0,0	0,0	0,0
23		Microprogetti di interesse locale	e	t	0,0	-2,1	-23,0	-39,3	0,0	-2,1	-23,0	-39,3	0,0	-2,1	-23,0	-39,3
25	1	Fondo investimenti Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.	s	k	0,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	720,0	0,0	0,0	240,0	720,0
25	2	Contratti di servizio Trenitalia S.p.A.	s	c	0,0	480,0	480,0	480,0	0,0	480,0	480,0	480,0	0,0	480,0	480,0	480,0
25	3	Finanziamento Ferrovie (riduzione FAS)	s	k	0,0	-1.440,0	-480,0	-480,0	0,0	-480,0	-720,0	-1.200,0	0,0	-480,0	-720,0	-1.200,0
26	1	Privatizzazione Tirrenia S.p.A.	s	c	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0
26	2	Copertura Privatizzazione Tirrenia S.p.A. (Riduzione FAS)	s	k	0,0	-195,0	-130,0	-65,0	0,0	-65,0	-130,0	-195,0	0,0	-65,0	-130,0	-195,0
27		Accertamenti														
27	1	Modifiche al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - adesione all'invito al contraddittorio	e	t	0,0	972,0	972,0	972,0	0,0	145,8	145,8	145,8	0,0	145,8	145,8	145,8
27	2	Misure di impulso dell'utilizzo di strumenti per la tutela dei crediti tributari	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0	225,0
27	3	Istituzione del "tutoraggio" per le imprese di grandissima dimensione	e	t	0,0	800,0	700,0	600,0	0,0	120,0	732,0	566,0	0,0	120,0	732,0	566,0
27	4	Modalità di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione e sanzioni applicabili	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	165,0	220,0	0,0	110,0	165,0	220,0
27	4	Modalità di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione e sanzioni applicabili	s	c	0,0	-110,0	-165,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		IPSE	e	ex	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	100,0	100,0	0,0	750,0	100,0	100,0
29	6	Detrazione imposta (29.88)	e	t	0,0	-286,3	-263,1	-341,8	0,0	-286,3	-263,1	-341,8	0,0	-286,3	-263,1	-341,8
29	7	Versamento in entrata da contabilità speciale 1778 (29.88)	e	ext	0,0	286,3	263,1	341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	7	Credito imposta investimenti ed occupazione (29.88)	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-230,0	-220,0	0,0	-260,0	-230,0	-220,0
30		Controllo sui circoli privati	e	t	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0	150,0	150,0	300,0	0,0	150,0	150,0	300,0
30	5-bis e 5-ter	ONLUS imposta catastale fissa (30.1)	e	t	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
30	5-quater	Riduzione lineare tab C parte corrente (30.1)	s	Cc	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
30bis	1	Nuovo prelievo erariale unico (PREU) (30.03)	e	t	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0	85,0	85,0	85,0
30bis	4	ulteriori contributi CONI e UNIRE(30.03)	s	c	0,0	83,7	54,3	0,0	0,0	83,7	54,3	0,0	0,0	83,7	54,3	0,0
31	1,2	IVA servizi televisivi	e	t	0,0	214,0	270,0	270,0	0,0	214,0	270,0	270,0	0,0	214,0	270,0	270,0
31	3	Add. Mat. Pornografico (31.20)	e	t	0,0	277,0	158,8	165,8	0,0	277,0	158,8	165,8	0,0	277,0	158,8	165,8
		Riscossione														
32	4	Maggiori oneri di riscossione - Equitalia SPA (2.55) (2.041) (4.7) (11.34) (19.93)	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	7	Potenziamento riscossione	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
33		Indennità vacanza contrattuale	s	c	257,0	257,0	257,0	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Indennità vacanza contrattuale - Fondo contratti	s	c	-257,0	-257,0	-257,0	-257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		LSU Scuola	s	c	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
		TOTALE EFFETTI			0,0	556,1	556,9	260,4	0,0	31,8	192,0	184,8	0,1	31,8	192,0	184,8

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>